This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

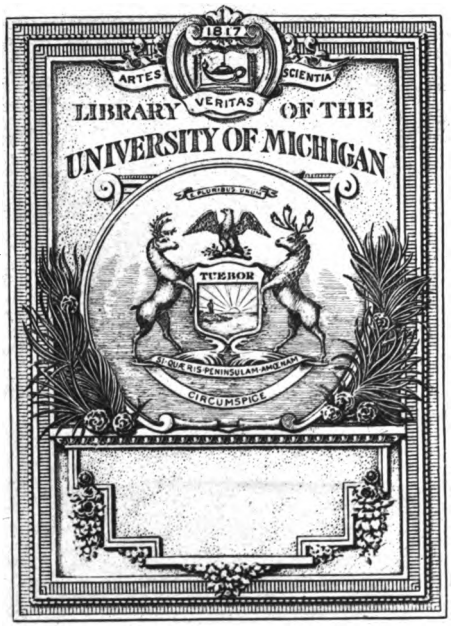

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Avv. UGO MONSELISE
Via Agnello, 5
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1832.

Digitized by Google

350.945
LS42
A25
1832
v.1

Digitized by Google

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1832.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1832.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1832		
1	*Gennajo* 10	Non può aver luogo la sospensione della pensione o del soldo di quiescenza agl' individui inquisiti per delitti se non dopo emanata la sentenza di condanna	1
2	*detto* 16	Gl' interessi delle obbligazioni del monte lombardo-veneto possono essere riscossi anche presso le casse di credito fuori del regno lombardo-veneto.	3
3	*detto* 28	Restituzione dei capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 gennajo anno corrente	6
4	*Febbrajo* 10	Abolito il giudizio statario e la pena di morte contro i trasgressori dei cordoni sanitarj pel *cholera*	8
5	*detto* 15	Soppresso il divieto d' uscita dei cavalli pubblicato colla notificazione 12 marzo 1831	10
6	*Marzo* 1.°	Sul modo da trattarsi le obbligazioni erariali degli stati di Boemia sortite nella serie 425.ª estratta il 1.° febbrajo	11
7	*detto* 20	Modalità di pagamento stabilite per le partite di debito pubblico del già regno d' Italia assunto dall' Austria	

Digitized by Google

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
		dietro il riparto pubblicato col proclama della commissione diplomatica 19 agosto e della notificazione governativa 10 settembre 1831	12
8	1832 *Marzo* 23	La facilitazione accordata ai caffettieri e fabbricanti di liquori colla notificazione 20 novembre 1828 di poter ritirare ad uso del loro esercizio caffè, zucchero, cacao, pepe, garofani e cannella in piccole quantità viene limitata a quelle merci che detti esercenti ritirano dai soli negozianti domiciliati nel luogo di loro dimora, e non da altri luoghi	19
9	*detto* 26	Sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 25.ª estratta il 1.° marzo	21
10	*detto* 30	L'olio prodotto nelle isole del Quarnero, compreso nella tariffa daziaria della Dalmazia, venendo importato nelle altre provincie degli stati imperiali, deve gioire del favore accordato agli olj dalmatini	22
11	*Aprile* 23	Al circondario giurisdizionale della pretura di Saronno viene aggregato il comune di Pertusella compreso nel distretto di Bollate	24
12	*Maggio* 1.°	Disposizioni risguardanti la sistemazione delle preture urbane nelle città capiluoghi di provincia	25
13	*detto*	Modificazioni nei dazj dei legni ad uso di medicinali, di tintoria e del legno nobile da falegname ossia ebanista	30
14	*Giugno* 1.°	La qualità di pesce sotto la denominazione *acciughe* resta assoggettata al dazio cui sono soggette le *sardelle* ed i *sardelloni*	33

Digitized by Google

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
15	1832 *Giugno* 1.°	Lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate entro la linea daziaria dovrà essere munito in fondo del pane d'una marca della fabbrica distintamente impressavi . .	34
16	*detto* 7	La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1832 è determinata in 5150 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 2797	36
17	*detto* 8	Modificazioni superiormente ordinate nel daziato dei legni medicinali e di tintoria, ecc., riportate nella notificazione 1.° maggio prossimo passato, n.° 10121-884	38
18	*detto* 15	Pubblicazione della sovrana patente 24 marzo p.° p.° portante la nuova legge sull'emigrazione e sulle assenze illegittime	39
19	*detto* 16	A tutti i sudditi, i quali non si sono dichiarati, a norma dell'articolo 17 del trattato di Parigi 30 maggio 1814, di far uso della facoltà di recarsi all'estero, e che tuttora continuano a rimanere assenti, viene ordinato di ritornare negl'imperiali regj stati . .	61
20	*detto* 30	Pubblicazione della nuova tariffa di alcune merci alle quali fu portata variazione nel dazio d'introduzione nell'Ungheria e nella Transilvania, che dovrà aver vigore col 1.° luglio.	63

Digitized by Google

Digitized by Google

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Non può aver luogo la sospensione della pensione o del soldo di quiescenza agli individui inquisiti per delitti se non dopo emanata la sentenza di condanna.*

10 gennajo 1832.

N.° 39543-4404.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio promosso, se sia da sospendersi la pensione, il soldo di quiescenza o la provvisione di un pensionato, quiescente o di altro individuo che goda una provvigione qualora fosse inquisito per delitto o per grave trasgressione politica, l'aulica camera d'intelligenza coll'imperiale regio supremo tribunale di giustizia e coll'imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria ha

Digitized by Google

trovato di determinare, giusta il decreto 14 ottobre p.° p.°, n.° 32089, che non possa aver luogo tale sospensione, perchè solo dopo emanata la relativa sentenza dev' essere deciso, se a cagione del commesso delitto o della commessa grave trasgressione politica debba aver luogo dal giorno della sentenza la perdita della pensione o soldo di quiescenza, o della provvisione.

L' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita trovando di estendere queste determinazioni agl' individui godenti pensioni e provvisioni già addetti ai fondi politici, non che ai corpi provinciali ed urbani, con ossequiato dispaccio 10 novembre 1831, n.° 24745-2409 ordina che sieno le determinazioni stesse portate a comune notizia.

Milano, il 10 gennajo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 2.) *Gl' interessi delle obbligazioni del monte lombardo-veneto possono essere riscossi anche presso le cassa di credito fuori del regno lombardo-veneto.*

N.° $\frac{115}{P.}$ 16 gennajo 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Gl' interessi delle obbligazioni del monte lombardo-veneto possono essere riscossi anche presso le casse di credito fuori del regno lombardo-veneto.

In adempimento di un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data 15 dicembre p.° p.° si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Cominciando dal 1.° gennajo corrente i possessori di obbligazioni del monte lombardo-veneto fruttanti il quattro ed il cinque per cento ne potranno riscuotere gl' interessi anche presso la cassa universale del debito dello stato in Vienna, oppure presso le casse di credito a Linz, Salisburgo, Gratz, Praga,

Digitized by Google

Brünn, Leopoli, Buda, Hermannstadt, Lubiana, Klagenfurt, Gorizia, Innsbruck e Zara.

2.° A tal uopo essi non avranno che a rivolgersi alla prefettura del monte lombardo-veneto in Milano, producendo l'obbligazione originale ed indicando la cassa di credito presso la quale vogliono riscuotere gl' interessi, come pure il termine relativo. Qualora non vi sia ostacolo, sarà fatta a tergo dell' obbligazione la corrispondente annotazione, e verrà disposto presso la cassa indicata il pagamento degl' interessi.

3.° Per ottenere un tale trasporto potranno però insinuarsi i detti possessori, producendo sempre l'obbligazione originale, anche immediatamente a quella cassa di credito ove desiderano di riscuotere in avvenire gl' interessi rispettivi. Questa cassa poi passerà d' intelligenza colla prefettura del monte lombardo-veneto, e qualora non vi sia ostacolo farà dessa a tergo dell' obbligazione la corrispondente annotazione ed effettuerà il pagamento degl' interessi.

4.° Volendo il possessore di un' obbligazione del monte lombardo-veneto, per la quale sia già stato trasportato il pagamento degl' interessi sopra una cassa fuori del regno lombardo-veneto, percepire questi frutti di nuovo presso la cassa del monte in Milano, oppure

Digitized by Google

presso d'un' altra cassa di credito, esso avrà a rivolgersi per le necessarie disposizioni e per la corrispondente annotazione a tergo dell' obbligazione a quella cassa di credito presso la quale esigeva ultimamente gl' interessi.

5.° Per ottenere questi trasporti di pagamento degl' interessi sarà da farsi la domanda almeno sei settimane prima della scadenza del termine di pagamento, giacchè in caso opposto il trasporto non comincerà che col pagamento della rata susseguente.

6.° Verificandosi il caso che un' obbligazione del monte lombardo-veneto, gl' interessi della quale vengono pagati da una cassa di credito fuori del regno lombardo-veneto, debba essere trascritta, la parte avrà da dirigersi per tale voltura alla cassa incaricata di tale pagamento, che disporrà l' occorrente a senso delle norme vigenti.

Milano, il 16 gennajo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 3.) *Restituzione dei capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 gennajo anno corrente.*

N.° $\frac{442}{P.}$ 28 gennajo 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sulla restituzione dei capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il sei per cento estratte il 2 gennajo anno corrente.

In adempimento di un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data 7 gennajo anno corrente si deduce a pubblica notizia quanto segue :

§ 1.° I capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il sei per cento contenute nella serie 154.ª estratta il 2 gennajo anno corrente, cioè dal n.° 5590 fino al 7157 inclusivamente, quindi il n.° 5496 contenuto in questa serie per un quarto della somma capitale, saranno restituiti ai creditori rispettivi in moneta di convenzione secondo il valore nominale.

Digitized by Google

2.° La restituzione dei capitali comincia il 1.° febbrajo a. c. e si effettuerà dalla cassa universale del debito dello stato e della banca, alla quale dovranno quindi essere presentate le obbligazioni estratte.

3.° All' atto della restituzione del capitale saranno pure pagati gl' interessi maturati sino al 1.° gennajo a. c. in valuta di Vienna, non che gl' interessi originarj per l' epoca dal 1.° gennajo al 1.° febbrajo a. c. al sei per cento in moneta di convenzione.

4.° Per le obbligazioni che sono soggette ad un sequestro, ad un' interdizione od una prenotazione qualunque se ne dovrà ottenere prima della restituzione del capitale lo svincolo dall' autorità che ha disposto il sequestro, l' interdizione o la prenotazione.

5.° Nella restituzione dei capitali delle obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici od altre corporazioni saranno applicate le prescrizioni che devono osservarsi nella voltura di simili obbligazioni.

6.° I possessori di obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è stato trasportato sopra una cassa filiale di credito, sono in facoltà di ricevere i pagamenti dei capitali o presso la cassa universale del debito dello stato e della banca, o presso quella cassa

Digitized by Google

filiale di credito ove hanno finora riscossi gli interessi. In quest' ultimo caso dovranno presentare alla stessa cassa filiale le obbligazioni estratte per ottenere il relativo pagamento.

Milano, il 28 gennajo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 4.) *ABOLITO il giudizio statario e la pena di morte contro i trasgressori dei cordoni sanitarj pel* cholera.

N.° $\frac{994}{\text{Ch.}}$ 10 febbrajo 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del giorno 30 passato settembre S. M. I. R. A. ha ordinato che contro i trasgressori dei cordoni sanitarj pel *cholera* debba essere abolito il giudizio statario, non che la pena di morte.

Digitized by Google

La sullodata M. S. con susseguente risoluzione del 29 scorso dicembre si è poi degnata di prescrivere che nell' applicazione del regolamento sulla peste pel cordone sanitario del *cholera* debba aver luogo la limitazione che contro i trasgressori del cordone non venga in nessun caso fatto fuoco, ma che abbiano essi da condursi alla più vicina giurisdizione, dove pure non dovrà loro applicarsi la procedura stataria, nè si potrà pronunciare pena di morte, ma secondo le leggi ordinarie sarà determinata una corrispondente pena.

Ciò si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma in conseguenza di un venerato comando di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 7 gennajo p.° p.° ed in relazione alla precedente notificazione 15 passato novembre, n.° $\frac{624}{Gh.}$

Milano, il 10 febbrajo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

MOSETIC, *Consigliere Protomedico.*

Digitized by Google

(N.° 5.) *Soppresso il divieto d'uscita dei cavalli pubblicato colla notificazione 12 marzo 1831.*

15 febbrajo 1832.

N.° 3084-268.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del giorno 13 gennajo prossimo scorso si è degnata di sopprimere il divieto generale d'uscita dei cavalli ordinato dall' imperiale regia camera aulica generale per sovrano comando del 21 febbrajo 1831 e pubblicato mediante notificazione governativa del 12 marzo detto anno 1831, n.° 6673-532.

Tale clementissima sovrana risoluzione si reca a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio della sullodata imperiale regia camera aulica generale del 18 gennajo prossimo scorso, n.° 3201-287.

Milano, il 15 febbrajo 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 6.) *Sul modo da trattarsi le obbligazioni erariali degli stati di Boemia sortite nella serie 425.ª estratta il 1.° febbrajo.*

N.° $\frac{1054}{P.}$ 1.° marzo 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nella serie 425.ª estratta il 1.° febbrajo 1832.

In adempimento di un ossequiato dispaccio 4 febbrajo prossimo passato dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni erariali degli stati della Boemia fruttanti il cinque, il quattro ed il tre e mezzo per cento sortite nella serie 425.ª estratta il 1.° febbrajo suddetto dal n.° 133,687 sino al n.° 138,715 inclusivamente verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate contro altre

Digitized by Google

obbligazioni dello stato fruttanti pure l' interesse del cinque, del quattro e del tre e mezzo per cento in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° marzo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 7.) *MODALITA' di pagamento stabilite per le partite di debito pubblico del già regno d'Italia assunto dall'Austria dietro il riparto pubblicato col proclama della commissione diplomatica* 19 *agosto e della notificazione governativa* 10 *settembre* 1831.

N.° $\frac{351}{P.}$ 20 marzo 1832.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione dell' imperiale regio governo 10 settembre 1831 venne pubblicato il proclama in data 19 del precedente agosto

Digitized by Google

della commissione diplomatica riunita per l'esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815 portante il riparto seguito fra le alte sovranità condividenti il cessato regno d' Italia di diverse partite derivanti dai crediti chiamati ad insinuazione cogli articoli 1, 2, 8 e 9 del proclama 26 giugno 1822, relativi al debito passivo dei seguenti titoli:

I. Per arretrati maturati avanti il 1.° gennajo 1814 per rendite consolidate, le cui generatrici cartelle erano vive e sussistenti all' epoca dello scioglimento del regno d' Italia nei registri della cassa di garanzia del già monte Napoleone.

II. Per arretrati maturati a tutto marzo 1814 sopra partite vive e sussistenti ed inscritte all' epoca 20 aprile 1814 nei registri della cassa pensioni del monte suddetto.

III. Per pensioni e gratificazioni normali dovute ad impiegati, loro vedove e figli per titolo verificato avanti il 20 aprile 1814, contemplate dagli articoli 8 e 9 del suddetto proclama 26 giugno 1822 e state liquidate dalla commissione diplomatica riunita.

Dovendosi ora applicare alle partite assunte dall' imperiale regia corte dipendentemente dagli accennati titoli le massime di pagamento stabilite colle veneratissime sovrane risoluzioni

Digitized by Google

22 e 24 settembre dell'anno 1831 pubblicate colla notificazione dell'imperiale regio governo 31 ottobre dello stesso anno, si reca a comune notizia che pel soddisfacimento delle partite medesime verrà, in forza di dispaccio della presidenza dell'imperiale regia camera aulica generale 25 febbrajo p.° p.°, n.° $\frac{872}{F.P.}$, provveduto come segue:

TITOLO I.

Arretrati di rendite perpetue anteriori al 1.° gennajo 1814.

Art. 1.° Le rendite a favore dei creditori descritti nell'elenco *B* annesso al ricordato proclama 19 agosto p.° p.° procedenti dai detti arretrati saranno inscritte sull'imperiale regio monte lombardo-veneto.

2.° L'importare delle suddette rendite dal 1.° gennajo 1820 sino alla data dell'emissione della cartella di rendita sarà pagato con *vaglia* fruttiferi al 4 per 100 secondo la citata notificazione dell'imperiale regio governo 31 ottobre 1831.

Digitized by Google

Titolo II.

Arretrati di partite vive e sussistenti all' epoca 20 aprile 1814 nei registri della cassa pensioni.

3.° Le rendite procedenti dagli arretrati suddetti saranno egualmente inscritte sul monte lombardo-veneto.

4.° L' importare delle rendite stesse decorse dal 1.° gennajo 1820 e decorribili sino al giorno dell' emissione della cartella sarà soddisfatto come all' art. 2.° della presente notificazione.

Titolo III.

Pensioni e gratificazioni normali state liquidate dalla commissione diplomatica riunita.

5.° Dovendo a seconda delle analoghe convenzioni avere effetto in favore dei rispettivi assegnatarj le annue pensioni liquidate dalla commissione diplomatica riunita soltanto nel caso ed a misura che gli assegnatarj medesimi non si trovino, nè si siano trovati durante il dominio austriaco in un continuativo godimento di soldo o di pensione eguale o maggiore dell' importo delle dette liquidate

Digitized by Google

pensioni, oppure non siano di queste stati soddisfatti per parte dell'erario austriaco con pagamenti loro già conceduti in conto delle proprie competenze, le preindicate annue pensioni liquidate dalla commissione diplomatica riunità, in quanto dovessero come sopra mandarsi ad effetto, e già non decorressero, saranno poste in corso regolare di pagamento dal 1.° novembre 1831 in avanti per cura degl'imperiali regj magistrati camerali di Milano e Venezia sulle competenti casse rispettive.

6.° L'importare che risultasse tuttora dovuto delle annualità anteriori sarà trattato come segue:

a) Quello delle annualità liquidate dalla commissione diplomatica riunita a tutto aprile 1814 sarà inscritto sull'imperiale regio monte lombardo-veneto in rendita perpetua in ragione del 5 per 100 decorribile dal 1.° gennajo 1820;

b) Le annualità maturate dal 1.° maggio 1814 a tutto dicembre 1819 saranno del pari inscritte sul monte colla succennata misura e decorrenza;

c) Quelle poi maturate dal 1.° gennajo 1820 a tutto ottobre 1831 saranno soddisfatte in *vaglia* al 4 per 100 in conformità della citata notificazione dell'imperiale regio governo 31 ottobre 1831.

Digitized by Google

7.° Gli arretrati procedenti dalle rendite inscrivibili, delle quali tratta il precedente art. 6.° sotto *a* e *b*, dal 1.° gennajo 1820 sino alla data dell' emissione della cartella della rendita principale saranno del pari soddisfatti con *vaglia* al 4 per 100.

8.° L'importare delle gratificazioni normali state riconosciute e liquidate dalla commissione diplomatica riunita, in quanto non fosse per anco stato pagato, e ne sussistesse pure effettivamente il credito a favore degli assegnatarj con riguardo agli altri godimenti di soldi o pensioni decorsi ai medesimi sotto il dominio austriaco, sarà egualmente soddisfatto con *vaglia*.

9.° Qualora l' importare degli arretrati pagabili in *vaglia* fosse al di sotto delle lire 100 austriache, sarà soddisfatto in danaro in una sola volta.

10.° Ai creditori per arretrati pagabili in *vaglia* come agli art. 2.°, 4.°, 6.° sotto *c*, 7.° e 8.° della presente notificazione è riservata la facoltà di chiedere all' imperiale regia prefettura del monte, mediante dichiarazione in iscritto, il pagamento con cartelle o con certificati fruttanti il 5 per 100.

11.° L'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico e l' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto procederanno, giusta il rispettivo istituto, la prima

Digitized by Google

alla ricognizione delle partite di rendita da inscriversi sul detto monte e del montare delle rendite, annualità di pensioni e gratificazioni normali arretrate, e la seconda alla successiva emissione regolare delle cartelle, dei certificati e dei *vaglia* corrispondenti.

Milano, il 20 marzo 1832.

IL PRESIDENTE
WEINGARTEN.

TORDORÒ, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 8.) *La facilitazione accordata ai caffettieri e fabbricanti di liquori colla notificazione 20 novembre 1828 di poter ritirare ad uso del loro esercizio caffè, zucchero, cacao, pepe, garofani e cannella in piccole quantità viene limitata a quelle merci che detti esercenti ritirano dai soli negozianti domiciliati nel luogo di loro dimora, e non da altri luoghi.*

23 marzo 1832.

N.° 6020-525.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione del 20 novembre 1828, art. 21 venne accordata ai caffettieri, fabbricanti di liquori e simili esercenti che abitano nei luoghi custoditi all' ingresso da uffici di finanza la facilitazione di poter ritirare ad uso del loro esercizio caffè, zucchero, cacao, pepe, garofani e cannella in limitate quantità ed espresse in quella notificazione, senza che abbiano da osservare le disposizioni dalla medesima generalmente prescritte.

A fine di mettere riparo agli abusi viene suppletoriamente dichiarato che tale facilitazione ossia favore si limita soltanto a quelle

Digitized by Google

merci delle prenominate specie che detti esercenti ritirano dai negozianti domiciliati nel luogo di loro dimora nelle piccole quantità espresse dalla suddetta notificazione 20 novembre 1828, ma che non si estende già a quelle che essi amano ritirare da altri luoghi ed introdurre nel luogo chiuso ossia custodito.

Riguardo a queste spedizioni o siano trasporti di merci i menzionati esercenti soggiaciono, senza distinzione della quantità che ritirano, alle disposizioni portate dalla ripetuta notificazione 20 novembre 1828, dall' art. 7 fino al 19. La facoltà loro concessa di far daziare i succitati articoli immediatamente in testa loro deve rimaner ferma.

Le premesse superiori prescrizioni si recano a pubblica notizia per norma e per l' analoga esecuzione in obbedienza all' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 7 p.° p.° febbrajo, n.° 29987–3021.

Milano, il 23 marzo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 9.) *Sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 25.ª estratta il 1.° marzo.*

N.° $\frac{1614}{P.}$ 26 marzo 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 25.ª estratta il 1.° marzo 1832.

In seguito ad un decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 3 corrente ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni di banco fruttanti il cinque per cento sortite nella serie 25.ª estratta il 1.° marzo corrente dal n.° 18278 sino al n.° 18887 inclusivamente verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il cinque per cento in moneta di convenzione.

Milano, il 26 marzo 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 10.) *L'olio prodotto nelle isole del Quarnero, compreso nella tariffa daziaria della Dalmazia, venendo importato nelle altre provincie degli stati imperiali, deve gioire del favore accordato agli olj dalmatini.*

30 marzo 1832.

N.° 7109-629.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione 29 dicembre anno scorso si è degnata di ordinare che l'olio prodotto nelle isole del Quarnero, cioè Cherso, Veglia e Lussin, compreso nella tariffa daziaria della Dalmazia, venendo importato nelle altre provincie degli stati imperiali, debba gioire del favore accordato agli olj dalmatini sotto l'esatta osservanza delle prescrizioni stabilite nelle notificazioni governative 12 febbrajo 1829, n.° 1350-264 e 31 maggio 1830, n.° 6353-1238, e che si debbano esigere per dazio d'importazione solamente fiorini due per ogni centinajo sporco, peso di Vienna.

Digitized by Google

Tale facilitazione incomincerà dal giorno della data della presente notificazione.

Tanto si reca a comune notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 14 febbrajo pross.° pass.°, n.° 4027-364.

Milano, il 30 marzo 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 11.) *Al circondario giurisdizionale della pretura di Saronno viene aggregato il comune di Pertusella compreso nel distretto di Bollate.*

23 aprile 1832.

N.° 11642-1469.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In appendice al § 2 della notificazione 16 ottobre 1827 al n.° 30716-3209 P. si deduce a pubblica notizia che in esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 15 luglio 1827 al circondario giurisdizionale della pretura di Saronno viene aggregato il comune di Pertusella compreso nel distretto di Bollate e finora soggetto al tribunale civile di prima istanza in Milano. Tale disposizione sarà posta in attività col 1.° luglio 1832.

Milano, il 23 aprile 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 12.) *Disposizioni risguardanti la sistemazione delle preture urbane nelle città capiluoghi di provincia.*

1.° maggio 1832.

N.° 11268-1441.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione delle veneratissime sovrane risoluzioni 7 febbrajo 1825, 15 luglio 1827 e 20 dicembre 1830, colle quali venne definitivamente determinata la sistemazione delle preture urbane nelle città capiluoghi di provincia in questo regno lombardo-veneto, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

I.° Disposizioni generali.

1.° La giurisdizione sulle gravi trasgressioni di polizia sarà per l'avvenire demandata nei capiluoghi delle provincie del regno lombardo-veneto alle preture urbane, le quali in tal qualità saranno poste in attività col giorno 1.° giugno prossimo venturo, ed in tal giorno

Digitized by Google

cesseranno tutte le provvisorie giudicature politiche esistenti nei capiluoghi suddetti.

2.° A Milano e Venezia vi sarà una sola pretura urbana, sotto la direzione d'un pretore, il quale avrà bensì il rango d'un consigliere di prima istanza, senza però essere membro appartenente a quei tribunali civili di prima istanza, ed il personale subalterno dipenderà esclusivamente da lui.

3.° Nelle altre città capiluoghi di provincia la pretura urbana sarà come fu finora affidata ad un consigliere del tribunale provinciale, ed il personale dipenderà dal presidente del tribunale stesso di cui la pretura urbana formerà parte.

4.° Gli aggiunti e cancellieri devono essere muniti del decreto di eleggibilità per un posto di giudice civile e criminale, oppure devono, oltre al decreto suddetto per giudice civile, dimostrare di avere subito con buon successo gli esami sulla II.ª parte del codice penale per le gravi trasgressioni di polizia.

5.° Quanto alla classe e alla divisa gl' impiegati subalterni delle preture urbane vengono paragonati a quelli delle preture foresi, ed in quanto alla nomina dei medesimi saranno fatte nell' avvenire le proposizioni in Milano e Venezia dai rispettivi pretori, e negli altri capiluoghi dai tribunali provinciali,

Digitized by Google

subordinate queste al tribunale d'appello, il quale le inoltrerà al senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia in Verona.

6.° Le preture urbane avranno un proporzionato numero di alunni di cancelleria, il quale a Milano e Venezia non potrà oltrepassare il numero di 4, a Brescia e Bergamo quello di 3, a Mantova 2, e presso le altre 1; il tutto giusta le norme vigenti in proposito a senso della veneratissima sovrana risoluzione 25 giugno 1819.

7.° Le preture urbane fuori di Milano e Venezia potranno pure essere sussidiate dagli ascoltanti del tribunale provinciale a cui sono addette, e ciò a misura che lo esigerà il servizio e secondo che troverà di disporre il presidente, in di cui facoltà è anche di ricorrere in caso di bisogno per un aumento di posti di ascoltante fissati dalla pianta qualora egli lo giudichi necessario ed utile.

II.° Sfera giurisdizionale delle preture urbane.

A) *In affari civili.*

Le preture urbane giudicheranno come per lo passato nel loro distretto (che sarà lo

Digitized by Google

stesso del tribunale di prima istanza in affari civili) giusta la sovrana patente 29 settembre 1819 contenente la norma giurisdizionale

a) Le liti di denuncia per finita locazione e di rilascio delle case locate.

b) Le pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni quando non fossero qualificate per la procedura politica e non appartenessero ad un' altra prima istanza per essere dipendenti da atti ereditarj o di concorso.

c) Le azioni procedenti da ingiurie in quanto non siano di competenza politica o criminale.

d) Le domande di pagamento di pigione delle case o di livelli qualora non sia controverso il diritto in massima all' esazione del canone.

e) Le domande dipendenti da azioni per crediti od altre pretensioni non oltrepassanti il valore di lire 250.

f) Le preture urbane saranno pure incaricate, giusta il § 207 delle istruzioni per le preture in affari contenziosi, dell' esperimento di conciliazione tanto per le cause di loro competenza, quanto per quelle che spettano al tribunale civile della provincia.

g) Spetta pure alle preture urbane, giusta la sovrana risoluzione 22 giugno 1825 pubblicata colla notificazione governativa 13 ottobre

Digitized by Google

1825, n.° 32315-3351 (Milano), 15 ottobre 1825, n.° 38770-2503 (Venezia), la giurisdizione in affari di possessorio sommarissimo limitatamente al distretto giurisdizionale civile del tribunale di prima istanza.

B) *In affari di punitiva giustizia.*

h) La giurisdizione in affari per gravi trasgressioni di polizia competerà alle preture urbane entro il suddetto circondario giurisdizionale, come lo competèva per lo avanti alle provvisorie giudicature politiche, e giusta le prescrizioni, leggi e regolamenti in corso.

Ciò si porta a conoscenza generale in adempimento al venerato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria unita 16 marzo decorso, n.° 4699-498.

Milano, il 1.° maggio 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 13.) *Modificazioni nei dazj dei legni ad uso di medicinali, di tintoria e del legno nobile da falegname ossia ebanista.*

1.° maggio 1832.

N.° 10121-884.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' aulica camera generale di concerto coll'aulica cancelleria riunita ha trovato necessarie alcune modificazioni nei dazj dei legni ad uso di medicinali, di tintoria e del legno nobile da falegname ossia ebanista, che figurano sotto i numeri 337, 338, 339, 340, 343 e 344 della tariffa daziaria del 1829, corrispondenti ai n.i 320, 321, 327, 328, 329 e 330 della tariffa pubblicata nel regno lombardo-veneto nel 1831.

Sono quì indicate le nuove prescrizioni, cioè:

Digitized by Google

Indicazione degli articoli.	Misura del dazio.	Dazio d'entrata.		Dazio d'uscita.	
		Lire.	Cen.	Lire.	Cen.
1 Legni medicinali e di tintoria, per esempio Aloe = Sandalo bianco e citrino = Sassafrasso = (Campeggio) Fernambucco = Bimaas = Giappone = Sandalo rosso-citrino = Fustik e simili, in pezzi. .	*per quint. netto.*	1	12	—	45
2 Simili tagliati, raspati, pesti, macinati o franti, o se si presentano in recipienti o imballati, ridotti al minuto	*per quint. sparco.*	17	86	—	45
3 Legni di sorta più nobile da falegname, come Martello = Cedro = Ebano (Noce d'India, Ficatino) = Mogano rosa (Sucadon, Subader) = *Lignum sanctum* = Nocciuolo turco e simili, in pezzi	*per quint. netto.*	6	70	—	45
4 Simili tagliati in foglietti da intarsiare	*per quint. sparco.*	31	25	—	45

Digitized by Google

Di conformità al disposto dalla prefata aulica camera generale col suo dispaccio 16 precorso febbrajo, n.° 5544-156, dalla data della presente notificazione in avanti dovranno essere poste in corso ed osservarsi le sovrindicate nuove prescrizioni.

Milano, il 1.° maggio 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 14.) *La qualità di pesce sotto la denominazione* acciughe *resta assoggettata al dazio cui sono soggette le* sardelle *ed i* sardelloni.

1.° giugno 1832.

N.° 13530-1175.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha stabilito che la qualità di pesce sotto la denominazione acciughe debba essere assoggettata al dazio cui sono soggette le sardelle ed i sardelloni, e trattata al pari di quelle qualità indicate sotto i numeri 472 e 473 della nuova tariffa italiana, di maniera che se le acciughe sono fresche dovranno sottostare al dazio di lire 6. 70 al quintale metrico, e se sono salate a quello di lire 20. 09 pure al quintale.

Si portano queste superiori prescrizioni alla cognizione del pubblico a propria norma, in adempimento del dispaccio di S. A. I. e R. il

Digitized by Google

serenissimo arciduca vicerè del 5 maggio 1832, n.° 4489, coll' avvertenza che il nuovo dazio dovrà riscuotersi dalla data della presente.

Milano, il 1.° giugno 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate entro la linea daziaria dovrà essere munito in fondo del pane d' una marca della fabbrica distintamente impressavi.*

1.° giugno 1832.

N.° 13770-1193.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il § 1.° della governativa notificazione 20 maggio 1831 stabilisce espressamente che tutto

Digitized by Google

lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate entro la linea daziaria generale dovrà in fondo del pane essere munito di una marca della fabbrica distintamente impressavi.

Tale disposizione esclude manifestamente l' applicazione di una marca impressa a colore sul fondo del pane dello zucchero, ed è tanto meno ammissibile che la marca della fabbrica venga incavata ossia incisa nel pane dello zucchero solamente dopo che il pane è affatto ridotto in istato ossia in forma solida, cioè totalmente finito.

Essendosi verificato che non si osserva regolarmente questa prescrizione, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 17 aprile, n.° 15614-1407, a scanso d'abusi, si è compiaciuta di dichiarare espressamente che la marca della fabbrica debba essere visibilmente incisa nei pani dello zucchero mentre non sono ancora in istato del tutto solido e finito, e che qualunque impronto non applicato in questa maniera, o che non mostri chiaramente la marca della fabbrica, debba riguardarsi come se non vi fosse, e per conseguenza riguardo allo zucchero ritrovato difettoso in punto alla marca si abbia a procedere a termini del § 3.° della sovraccennata notificazione 20 maggio 1831.

Digitized by Google

Tanto si deduce a pubblica notizia per norma e per la dovuta esecuzione.

Milano, il 1.° giugno 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 16.) *La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1832 è determinata in 5150 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 2797.*

7 giugno 1832.

N.° 16157-1915.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1832 è stata determinata dagli eccelsi aulici dicasteri in 5150 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 2797.

Digitized by Google

Mediante le occorrenti coadequazioni i singoli comuni avranno il bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente contemplati nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione XII e nelle sezioni successive avranno principio col giorno 9 corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 1.° agosto prossimo venturo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le riguarda, dell' esecuzione di tali disposizioni.

Milano, il 7 giugno 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 17.) *Modificazioni superiormente ordinate nel daziato dei legni medicinali e di tintoria, ecc., riportate nella notificazione 1.° maggio prossimo passato, n.° 10121-884.*

8 giugno 1832.

N.° 16626-1457.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

AVVISO.

In aggiunta al contenuto nella governativa notificazione 1.° maggio p.° p.°, n.° 10121-884 sulle modificazioni superiormente ordinate nel daziato dei legni medicinali, di tintoria, ecc., si avverte che

I legni di *tintoria esteri*, i quali vengono introdotti in pezzi, e che indi tagliati, raschiati o pesti nelle provincie comprese entro la linea doganale, vengono in tale stato esportati all' Ungheria, sono esenti dal pagamento del dazio purchè si produca l' originale bolletta del dazio già pagato al momento dell' introduzione.

Milano, l' 8 giugno 1832.

MAGGI, *I. R. Segretario di Governo.*

Digitized by Google

(N.° 18.) *Pubblicazione della sovrana patente 24 marzo p.° p.° portante la nuova legge sull' emigrazione e sulle assenze illegittime.*

15 giugno 1832.

N.° 14577-1773.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell' ossequiato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 12 prossimo passato maggio, n.° 4776, viene oggi pubblicata nel regno lombardo-veneto la quì unita sovrana patente 24 marzo prossimo passato portante la nuova legge sull' emigrazione e sulle assenze illegittime degl' imperiali regj sudditi per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 15 giugno 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

Digitized by Google

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;

NOI FRANCESCO I.° *per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA,

König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Um in Unseren deutschen Staaten und Unserem Königreiche der Lombardey und Venedig, Dalmatien, Galizien und Lodomerien ein, den Verhältnissen angemessenes gleichförmiges Gesetz über die Auswanderung und unbefugte Abwesenheit Unserer Unterthanen festzusetzen, finden Wir Folgendes anzuordnen:

All'oggetto di stabilire nei nostri stati tedeschi e nei nostri regni di Lombardia e Venezia, della Dalmazia, Galizia e Lodomiria intorno all'emigrazione ed alle assenze illegittime dei nostri sudditi una legge uniforme e adattata alle circostanze, abbiamo trovato di ordinare quanto segue:

Digitized by Google

Erstes Hauptstück.

Von der Auswanderung.

§ 1. Als ein Auswanderer ist derjenige Unserer Unterthanen anzusehen, der aus Unseren Staaten in einen auswärtigen Staat sich begibt, mit dem Vorsatze, nicht wieder zurück zu kehren.

Die Auswanderung ist entweder eine gesetzliche oder eine unbefugte.

CAPITOLO I.

Dell' emigrazione.

§ 1. Come emigrato deve considerarsi quel nostro suddito che abbandonando i nostri stati con animo di non più ritornarvi si trasferisce in paese straniero.

L'emigrazione si verifica o con autorizzazione o senza.

Zweytes Hauptstück.

Von der gesetzlichen Auswanderung.

§ 2. Wer auswandern will, muß die Bewilligung um die Entlassung aus der österreichischen Staatsbürgerschaft durch die Ortsobrigkeit und das Kreisamt, oder die Delegation, wozu sein Wohnsitz gehört, bey der Landesstelle ansuchen.

In Hauptstädten, deren Magistrate unmittelbar unter der Landesstelle stehen, ist das Gesuch durch den Magistrat einzubringen.

CAPITOLO II.

Dell' emigrazione autorizzata.

§ 2. Chi intende emigrare dee invocare dal governo, per mezzo dell' autorità locale e dell' ufficio del circolo, o della delegazione della provincia a cui appartiene per domicilio, la concessione di essere sciolto dalla cittadinanza austriaca.

Nelle città capitali, in cui i magistrati civici dipendono immediatamente dal governo, la domanda si presenta per mezzo dei magistrati medesimi.

Digitized by Google

§ 3. Das Gesuch muß enthalten:

a) den Beweis, daß die bittstellende Person selbstständig ist, und in freyer Ausübung ihrer Rechte sich befindet; außerdem ist das Gesuch durch den gesetzlichen Vertreter anzubringen;

b) wenn sie eine Familie hat, die sie mit sich nehmen will, die Angabe der Familienglieder beyderley Geschlechtes und ihres Alters, welche mit ihr auswandern sollen;

c) den Beweis, daß sowohl sie selbst, als die Personen ihrer mitzunehmenden Familie, welche der Militär-Pflichtigkeit unterliegen, den dießfälligen Verpflichtungen genügt haben;

d) wenn sie selbst oder Jemand aus ihrer mitzunehmenden Familie noch in besonderen Standes- oder öffentlichen Amtsverpflichtungen steht, oder zunächst gestanden ist, auch den Beweis, daß von Seite dieser Verpflichtungen keine Hindernisse dagegen obwalten.

§ 4. Die Landesstelle wird das Gesuch im Falle der Erfüllung aller im § 3 bezeichneten Erfordernisse in dem nähmlichen Wege, in welchem es angebracht wurde, gewähren, oder

§ 3. La domanda dee contenere

a) La prova che il ricorrente non sia soggetto all'altrui podestà e si trovi nel libero esercizio dei proprj diritti; altrimenti la domanda dovrebb'essere presentata dal legittimo rappresentante;

b) Se il ricorrente ha famiglia, l'indicazione di tutti gl'individui d'ambo i sessi della famiglia che dovrebbero seguirlo all'estero, e dell'età loro;

c) Se il ricorrente o gli individui della famiglia che intende condur seco sono soggetti ad obblighi militari, le prove che sono stati adempiti;

d) Se al ricorrente o ad alcuna delle persone che siano per seguirlo incumbessero particolari obbligazioni dipendenti da pubblici impieghi o dalla condizione loro, ovvero se tali rapporti non avessero cessato che da poco tempo, la prova ulteriore che anche per ciò non esista impedimento.

§ 4. Il governo, verificato l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dal § 3, ammette la domanda con decreto da comunicarsi a quell'autorità per mezzo della quale fu

Digitized by Google

bey Ermanglung eines oder des anderen Erfordernisses mit Anführung der Gründe abweisen. Im letzteren Falle steht der Partey der Recurs an die politische Hofstelle offen.

§ 5. Der Landesstelle ist es aber unbenommen, bey besonders rücksichtswürdigen Umständen für Personen, die noch militärpflichtig sind, nach vorläufigem Einvernehmen mit dem Militär-Commando, um die Auswanderungsbewilligung bey der Hofstelle selbst einzuschreiten.

presentata. Mancando alcuno dei requisiti, la rigetta, esprimendone i motivi. In questo caso è libero al ricorrente il riclamare all'aulico dicastero politico.

§ 5. Quando in favore di persone tuttora soggette ad obblighi militari concorrano circostanze meritevoli di speciale riguardo, potrà il governo, previo concerto col comando militare, invocare esso medesimo dall'aulico dicastero il permesso di emigrazione.

Drittes Hauptstück.

Von der unbefugten Auswanderung.

§ 6. Diejenigen, welche sich ohne die oberwähnte Bewilligung in das Ausland begeben, mit dem ausdrücklich erklärten, oder durch andere Handlungen zu erkennen gegebenen Vorsatze, nicht mehr zurück zu kehren, sind als unbefugte Auswanderer anzusehen.

§ 7. Als Handlungen, welche den Vorsatz der Auswanderung zu erkennen geben, werden erklärt:

a) die Annahme einer ausländischen Staatsbürgerschaft, oder ausländischer Civil- oder

CAPITOLO III.

Dell' emigrazione senza autorizzazione.

§ 6. Chi senza l'autorizzazione sovraccennata si trasferisce in paese straniero colla volontà di non più ritornare o espressamente dichiarata o dimostrata con fatti, si considera illegalmente emigrato.

§ 7. Come atti che danno a conoscere l'intenzione di emigrare si dichiarano i seguenti:

a) L'accettazione di una cittadinanza straniera o d'impieghi civili o militari esteri

Digitized by Google

Militär-Stellen ohne besondere hierzu erhaltene Bewilligung;

b) der Eintritt in ein ausländisches religiöses Institut oder in was immer für eine außer der Monarchie bestehende Versammlung, welche die persönliche Anwesenheit erfordert;

c) ein durch fünf Jahre ununterbrochener Aufenthalt im Auslande, ohne daselbst Güter oder Anstalten des Handels oder der Industrie zu besitzen, wenn auch die Familie und das ganze oder ein Theil des Vermögens durch vorläufigen oder nachgefolgten Verkauf mit sich genommen wurde. Die fünfjährige Abwesenheit ist vom Tage des unbefugten Austrittes aus der österreichischen Monarchie, oder der Verfallszeit des Passes an zu rechnen;

d) eine auf gleiche Art zu berechnende Abwesenheit von zehn Jahren, wenn die im vorstehenden Absatze Lit. c) angeführten Bedingungen nicht eintreten;

e) die Nichtbefolgung der Einberufung, welche in besonderen Fällen von den betreffenden Länderstellen entweder mit einem allgemeinen auf gewisse Staaten sich beziehenden Edicte, oder mit einem individuellen und kundgemachten Decrete, unter

senza averne ottenuta la speciale autorizzazione;

b) L'aggregazione a qualche istituto religioso estero, ovvero ad una corporazione qualunque esistente fuori della monarchia che vi esiga la personale dimora;

c) La dimora non interrotta per cinque anni in un paese straniero in cui non si avessero nè beni, nè stabilimenti di commercio o d'industria, quando vi si trasportino anche la famiglia e in tutto o in parte le proprie sostanze mediante la previa o susseguita loro vendita. L'assenza dei cinque anni si computa dal giorno della partenza illegale dal territorio della monarchia austriaca o dalla scadenza del passaporto;

d) L'assenza non interrotta per un decennio da computarsi come sopra quando non concorrano le circostanze indicate alla lettera *c*);

e) L'inobbedienza all'ordine di ritornare negli stati austriaci, che in casi speciali viene emanato dai rispettivi governi, sia mediante un editto generale concernente certi stati, sia con decreto individuale da pubblicarsi colla

Digitized by Google

Bestimmung einer verfänglichen Frist und unter Bedrohung mit den im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen Folgen, zur Rückkehr in die österreichischen Staaten erlassen wird. In dieser Beziehung findet zwischen einer befugten oder unbefugten Abwesenheit kein Unterschied Statt.

prefinizione di un termine perentorio e sotto comminatoria delle conseguenze contemplate nella presente legge. In questi casi non si fa distinzione tra un' assenza autorizzata o non autorizzata.

§ 8. Die im vorstehenden Paragraph unter c) und d) festgesetzten Fristen finden jedoch auf jene Unserer Unterthanen keine Anwendung, welche in einem Staate wohnen, mit welchem Freyzügigkeits-Verträge der Personen oder sonstige Bestimmungen dieser Art in einem Tractate bestehen, durch welche Wir Uns ausdrücklich verbindlich gemacht haben, Unseren Unterthanen das Domicil oder das Verweilen im fremden Staate zu gestatten.

§ 8. I termini stabiliti nel precedente paragrafo alle lettere *c*) e *d*) non saranno applicabili a quelli dei nostri sudditi che abitassero in un paese col quale sussistano convenzioni per la libera emigrazione dei sudditi rispettivi, od altre simili disposizioni portate da trattati nei quali noi ci fossimo obbligati espressamente di permettere ai nostri sudditi il domicilio o la dimora nello stato estero.

Viertes Hauptstück.

Von den Wirkungen der Auswanderung.

CAPITOLO IV.

Degli effetti dell' emigrazione.

§ 9. Die mit Bewilligung Ausgewanderten verlieren die Eigenschaft von österreichischen Unterthanen, und werden in allen bürgerlichen und politischen Beziehungen als Fremde behandelt.

§ 9. Gli emigrati con autorizzazione perdono la qualità di sudditi austriaci e sono per ogni effetto di diritto civile e politico trattati come stranieri.

Digitized by Google

§ 10. Die ohne Bewilligung Ausgewanderten und sonach der unbefugten Auswanderung schuldig Erkannten werden

a) des Rechtes der Staatsbürgerschaft verlustig, und allen gesetzlichen Folgen, die hieraus fließen, unterworfen;

b) sie verlieren den Rang und die Vorzüge, in deren Besitz sie sich in den betreffenden österreichischen Staaten befinden, und werden aus den ständischen oder Universitäts- oder Lyceal-Matrikeln ausgestrichen;

c) sie werden unfähig erklärt, in den Ländern, für welche dieses Gesetz gegeben ist, aus was immer für einem Titel ein Eigenthum zu erwerben, oder hindanzugeben.

Auch jede früher gemachte testamentarische Anordnung wird rücksichtlich ihres in diesen Ländern befindlichen Vermögens ungültig. Die Erbschaften, zu denen sie durch Testament oder durch das Gesetz berufen wären, gehen an jene Personen über, die in ihrer Ermangelung entweder als gesetzliche Erben des Erblassers oder durch testamentarische Erbfolge, oder durch das Recht des Heimfalls darauf Anspruch haben.

§ 11. Das Vermögen (§ 28) der unbefugt Ausgewanderten

§ 10. Gli emigrati senza autorizzazione e riconosciuti colpevoli di emigrazione vengono dichiarati

a) Decaduti dal diritto di cittadinanza e sottoposti a tutte le conseguenze legali che ne derivano;

b) Decaduti dal rango e dalle prerogative di cui fossero in possesso nei rispettivi stati austriaci, e cancellati dai ruoli o dalle matricole degli stati provinciali, delle università o de' licei;

c) Incapaci di acquistare e di alienare sotto qualunque titolo alcuna proprietà nelle provincie nelle quali è in vigore la presente legge.

Qualunque disposizione testamentaria fatta anche anteriormente viene ad essere nulla riguardo ai beni posti in questi stati. Le successioni, alle quali per testamento o per legge potessero essere chiamati, si deferiscono a quelle persone che in loro mancanza vi avrebbero diritto o come eredi del defunto per legge, o per testamento, oppure in forza del diritto di devoluzione.

§ 11. Il patrimonio dell'emigrato senza autorizzazione

Digitized by Google

wird während ihrer Lebenszeit, unbeschadet der Rechte und Schulden, welche darauf haften, so wie der Ansprüche auf die von dem Auswanderer schuldigen Alimente, in jedem Falle sequestrirt.

(§ 28) viene in ogni caso sequestrato durante la sua vita, senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi inerenti, come pure degli alimenti che dall'emigrato fossero dovuti.

§ 12. Wenn Kinder oder Descendenten solcher Ausgewanderten vorhanden sind, die im Staate domiciliren, so wird ihnen während der Lebenszeit der ausgewanderten Aeltern aus den Einkünften des sequestrirten Vermögens nur der standesmäßige Unterhalt verabfolgt.

§ 12. Ai figli e discendenti degli emigrati che sono domiciliati nello stato sarà durante la vita dei genitori emigrati accordato sulla rendita del patrimonio sequestrato il mantenimento soltanto corrispondente alla loro condizione.

§ 13. In dem einen und dem anderen Falle werden die bleibenden reinen Einkünfte einstweilen als Zuwachs des Vermögens angesehen, mit gehöriger Sicherheit auf die bestmögliche Art fruchtbringend angelegt, und gleich dem Stamme in Sequestration behalten.

§ 13. Nell'uno e nell'altro caso il rimanente della rendita depurata verrà intanto considerato come un aumento di patrimonio, sarà reso fruttifero nel miglior modo possibile e con legale sicurezza, e tenuto sotto sequestro come le sostanze.

§ 14. Nach dem natürlichen Tode solcher Ausgewanderten wird das sequestrirte Vermögen ihren gesetzlichen Erben hinausgegeben.

§ 14. Avvenuta la morte naturale di tali emigrati, il patrimonio sequestrato è rilasciato ai loro eredi legittimi.

§ 15. In besonders rücksichtswürdigen Fällen ist, wenn Kinder oder Descendenten, die im Staate domiciliren, vorhanden sind, den Behörden gestattet, im Wege der Gnade bey Uns

§ 15. In casi meritevoli di speciale riguardo, se esistono figli o discendenti dell'emigrato domiciliati nello stato, è permesso all'autorità di ricorrere a noi esponendone i

Digitized by Google

um die Erfolglassung des sequestrirten Vermögens an dieselben mit Anführung der Gründe einzuschreiten.

motivi per ottenere in via di grazia a favore dei medesimi il rilascio del patrimonio sequestrato.

Fünftes Hauptstück.

Von den Kindern der unbefugt Ausgewanderten.

§ 16. Die Kinder der unbefugt Ausgewanderten, welche im österreichischen Staate geboren sind, und jene, welche im Auslande noch früher geboren wurden, als der Urtheilsspruch gegen den Vater als Auswanderer erfolgte, wenn sie auch mit ihm im Auslande wohnen, verlieren während ihrer Minderjährigkeit das Recht der österreichischen Staatsbürgerschaft, und ihre erblichen Rangs- und Standesverhältnisse nicht.

Diese Rechte werden ihnen auch noch durch zehn Jahre nach erreichter Großjährigkeit, so lange der Vater lebt, und noch ein Jahr nach seinem Tode, wenn er vor jenen zehn Jahren stirbt, oder durch drey Jahre nach erreichter Großjährigkeit, falls der Vater vor derselben verstorben ist, vorbehalten, und sie treten in die volle Ausübung derselben ein, wenn sie binnen dieser festgesetzten Fristen in die

CAPITOLO V.

Dei figli degli emigrati senza autorizzazione.

§ 16. I figli degli emigrati senza autorizzazione nati nello stato austriaco e quelli nati fuori dello stato prima del giudizio di emigrazione proferito contro il genitore, quantunque dimoranti con esso in paese straniero, non perdono durante la loro minore età il diritto di cittadinanza austriaca, nè le loro prerogative ereditarie di rango e di stato.

Questi diritti vengono pur loro riservati per un decennio dopo arrivati alla maggior età fintanto che vive il padre; per un anno dopo la morte di lui quando siasi verificata prima dei detti dieci anni, e per tre anni da computarsi dalla maggior età se il padre sia morto prima che siano diventati maggiori.

Essi entreranno nel pieno esercizio dei diritti medesimi

Digitized by Google

österreichischen Staaten, für welche dieses Gesetz gegeben ist, zurück kehren, und förmlich erklären, ihr Domicil daselbst nehmen zu wollen, und es wirklich nehmen.

§ 17. Diese Wohlthat mit Beobachtung der Gesetze über die Vormundschaften, über den öffentlichen Unterricht und die Militär-Pflichtigkeit wird auch den Kindern eines Unterthans gewährt, der persönlich im Inlande wohnt, aber seine Kinder ins Ausland geschickt hat, um daselbst zu wohnen, wenn sie bis zum Tode des Vaters daselbst geblieben sind.

§ 18. Die Individuen, welche in den vorhergehenden zwey Paragraphen begriffen sind, werden, wenn sie die Staatsbürgerschaft im Auslande erlangt, oder, wenn sie von dem ihnen vorbehaltenen Rechte in den festgesetzten Fristen keinen Gebrauch gemacht haben, als Ausländer angesehen.

Sechstes Hauptstück.

Von den mit einem Ausländer verheirathenen Unterthaninnen.

§ 19. Die Frauenspersonen, welche das Staatsbürgerrecht genießen, und welche sich mit

quando nei detti prefissi termini ritornino negli stati austriaci, pei quali viene emanata questa legge, e dichiarino formalmente di volervi fissare e vi stabiliscano effettivamente il loro domicilio.

§ 17. Questo beneficio, salve le leggi sulle tutele, sulla istruzione pubblica e sulla coscrizione, viene conceduto anche ai figli di un suddito che dal padre personalmente abitante nello stato furono mandati in paese straniero per dimorarvi, qualora vi siano rimasti fino alla sua morte.

§ 18. Gl' individui contemplati nei due precedenti paragrafi se hanno ottenuta la cittadinanza in paese straniero, oppure se non fecero uso entro i termini stabiliti del diritto loro riservato, saranno risguardati come stranieri.

CAPITOLO VI.

Delle suddite maritate con uno straniero.

§ 19. Le donne che godono del diritto di cittadinanza e si maritano con uno straniero,

Digitized by Google

einem Ausländer verheirathen, verlieren, indem sie dem Stande des Mannes folgen, hierdurch die Eigenschaft von österreichischen Unterthaninnen.

seguendo la condizione del marito perdono la qualità di cittadine austriache.

§ 20. Falls sie Wittwen werden, können sie die Staatsbürgerschaft nur auf die Art, wie eine andere Ausländerinn, wieder erwerben.

§ 20. Rimanendo vedove possono ricuperare la cittadinanza, ma solo come ogni altra straniera.

Siebentes Hauptstück.

Von der Rehabilitirung.

CAPITOLO VII.

Della riabilitazione.

§ 21. Jenen, die ohne Bewilligung ausgewandert, und als unbefugte Auswanderer verurtheilt worden sind, kann die Staatsbürgerschaft nur in Folge Unserer gnädigen Bewilligung wieder zu Theil werden.

§ 21. Gli emigrati senza autorizzazione e condannati come tali non potranno riacquistare la cittadinanza se non per nostra graziosa concessione.

§ 22. Jene aber, die mit der gehörigen Bewilligung ausgewandert sind, können die österreichische Staatsbürgerschaft auf die in den §§ 29 und 30 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vorgeschriebene Art wieder erlangen.

§ 22. Quelli in vece che saranno emigrati con regolare autorizzazione potranno ricuperare la cittadinanza austriaca nei modi prescritti dai §§ 29 e 30 del codice civile generale.

§ 23. Die Individuen, welche in den Fällen, die in vorstehenden zwey Paragraphen angegeben sind, die Staatsbürgerschaft mit Unserer Bewilligung oder durch Verfügung des Gesetzes erlangen, können dieselbe

§ 23. Gl'individui che nei casi contemplati dai precedenti due paragrafi riacquistano la qualità di cittadino per nostra concessione o per disposizione di legge, non potranno valersene contro i terzi se non dopo

Digitized by Google

gegen dritte Personen nur dann geltend machen, wenn sie die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben, und nur in Bezug auf jene Rechte, welche sie später erworben haben.

avere adempiuto alle condizioni prescritte e soltanto pei diritti che essi avranno acquistati posteriormeute.

Achtes Hauptstück.

Von der unbefugten Abwesenheit.

§ 24. Jeder Unterthan, der aus dem Staate geht, ohne mit einem nach den polizeylichen Verfügungen eingerichteten ordentlichen Passe oder einer Bewilligung versehen zu seyn; oder der sich im Auslande über die in seinem Passe festgesetzte Zeit aufhält, wird im Zustande der unbefugten Abwesenheit angesehen.

§ 25. Die Unterthanen, welche sich dieser Abwesenheit schuldig machen, und sich hierüber nicht durch besondere Umstände oder unwillkührliche Hindernisse der Rückkehr zu rechtfertigen vermögen, werden unabhängig von anderen Verfügungen und Strafen, denen sie nach den Gesetzen und Einrichtungen in allen anderen Beziehungen unterliegen, schon wegen der bloßen Thatsache der unbefugten Abwesenheit zu einer Strafe von 5 bis 50 fl. verurtheilt, und

CAPITOLO VIII.

Dell' assenza illegale.

§ 24. Ogni suddito il quale sorte dallo stato senza essere, giusta i regolamenti di polizia, munito di un regolare passaporto o permesso, o che si trattenga all'estero oltre il tempo stabilito nel suo passaporto, si considera in istato di assenza illegale.

§ 25. I sudditi che si rendono colpevoli di tale assenza e non siano in grado di giustificarsi, allegando specialità di circostanze o impedimenti involontarj al ritorno, indipendentemente dalle misure o dalle altre pene applicabili secondo le leggi e i regolamenti sotto qualunque altro rapporto, saranno pel solo fatto dell' assenza illegale condannati ad una multa da cinque a cinquanta fiorini, e prolungandosi l'assenza illegale oltre

Digitized by Google

wenn die unbefugte Abwesenheit über drey Monate dauert, mit dem Doppelten dieser Strafe belegt.

Im Falle der Unvermögenheit werden sie mit einem Arreste von 3 bis 14 Tagen bestraft, welcher mit wöchentlichem ein- bis zweymahligen Fasten zu verschärfen ist, wenn die Abwesenheit über drey Monate gedauert hat.

i tre mesi, al doppio della multa stessa.

In caso d'impotenza al pagamento saranno condannati all'arresto da tre a quattordici giorni, che dovrà esacerbarsi col digiuno una ed anche due volte alla settimana se l'assenza illegale durò oltre i tre mesi.

Neuntes Hauptstück.

Von dem Verfahren gegen unbefugt Ausgewanderte.

§ 26. Jedem Auswanderungsurtheile muß ein Einberufungs-Edict des Abwesenden voran gehen, daß er erscheine, und seine Rückkehr in die österreichischen Staaten in dem Zeitraume eines Jahres, bey Vermeidung der in dem gegenwärtigen Gesetze angedrohten Strafen, erweise. Wäre von der Landesstelle nach § 7 schon eine besondere oder individuelle Einberufung mit Festsetzung eines eigenen Termins veranlaßt worden, so hat eine solche Einberufung statt des hier angeordneten Edictes zu gelten.

§ 27. Die eigene Vorladung wird drey Mahl nach einander,

CAPITOLO IX.

Del processo contro gli emigrati senza autorizzazione.

§ 26. Ad ogni giudizio di emigrazione dovrà precedere un editto di citazione dell'assente a comparire e far constare del suo ritorno negli stati austriaci nel termine di un anno, sotto comminatoria delle pene portate dalla presente legge. Nel caso che il governo a termini del § 7 abbia già emanato un richiamo speciale od individuale coll' assegnazione di un apposito termine, quel richiamo terrà luogo dell'editto qui ordinato.

§ 27. La citazione apposita verrà emanata per tre volte

Digitized by Google

jedes Mahl durch ein besonderes Edict von dem betreffenden Kreisamte oder von der betreffenden Delegation, oder in Hauptstädten, deren Magistrate unmittelbar unter der Landesstelle stehen, von der Landesstelle selbst erlassen, und auch drey Mahl in das Zeitungsblatt der Provincial-Hauptstadt, nebst dem aber auch in das Amtsblatt der Wiener Zeitung eingerückt; ferner bey dem Kreisamte und in der Gemeinde, zu welcher der Einberufene gehörte, kund gemacht und angeheftet.

Die Frist der Einberufung nimmt ihren Anfang mit dem Tage, an welchem das erste Edict in die Zeitung der Provincial-Hauptstadt eingeschaltet wird.

§ 28. Auf gleiche Weise ist mit der Bekanntmachung der individuellen Einberufungs-Decrete zu verfahren, welche von den Länderstellen in besonderen Fällen und mit Bestimmung einer eigenen verfänglichen Frist (§ 7, Lit. e) erlassen werden.

Bey den allgemeinen dießfälligen Einberufungs-Edicten der Länderstellen genügt die dreymahlige Einrückung in die Amtsblätter der betreffenden Provincial-Hauptstädte und in

consecutive, e cadauna volta mediante editto speciale, dal rispettivo ufficio circolare, o dalla rispettiva delegazione, o dal governo nelle città capitali, i cui magistrati dipendono immediatamente dal medesimo; sarà inoltre inserita tre volte nella gazzetta della città capitale della provincia, come pure nel foglio ufficiale della gazzetta di Vienna; finalmente verrà pubblicata ed affissa presso l'ufficio circolare (delegazione) e nel comune a cui apparteneva l'individuo citato.

Il termine della citazione comincia col giorno dell'inserzione del primo editto nella gazzetta della città capitale della provincia.

§ 28. Nello stesso modo si procede rispetto alla pubblicazione dei decreti di citazione individuale che in casi particolari vengono emanati dai governi coll'assegnazione di un preciso termine perentorio (§ 7, lettera *e*).

Quanto agli editti generali di citazione di questo genere per parte dei governi basta l'inserzione per tre volte nei fogli ufficiali delle rispettive città capitali della

Digitized by Google

das Amtsblatt der Wiener Zeitung, ohne eine weitere Bekanntmachung in den Kreisen und Gemeinden.

§ 29. Nach Verlauf der in den Einberufungs-Edicten oder Decreten bestimmten Termine verfahren auf Verlangen des hierzu vom Gubernium ermächtigten Fiscus die Civil-Gerichtsstellen der ersten Instanzen in den Provincial-Hauptstädten gegen den nicht erschienenen Abwesenden, wie in jedem anderen Rechtsfalle, nach den allgemeinen Vorschriften des Civil-Processes.

Zu gleicher Zeit, als die Gubernien und Kreisämter die in den §§ 7 und 26 vorgeschriebenen Vorladungs-Edicte erlassen, müssen sie auch von der Gerichtsstelle den unverzüglichen Sequester des beweglichen und unbeweglichen Vermögens verlangen, welches der Abwesende im Augenblicke seiner Entfernung besaß, oder das ihm inzwischen zufiel, und welches durch keine Urkunde, welche auch einen vollen Beweis gegen dritte Personen begründet, gesetzlich und in der That vor der durch die Gubernien oder Kreisämter veranlaßten Kundmachung der Edictal-Vorladung veräußert worden ist.

provincia e nel foglio ufficiale della gazzetta di Vienna senza ulteriore pubblicazione nei circoli (delegazioni) e comuni.

§ 29. Spirati i termini stabiliti negli editti o decreti di citazione, sopra richiesta del fisco autorizzato dal governo, i tribunali civili di prima istanza nelle città capitali delle provincie procedono contro l'assente contumace come in ogni altra causa secondo il regolamento generale del processo civile. Nello stesso tempo che i governi e gli uffici circolari (delegazioni) emanano gli editti di citazione prescritti ai §§ 7 e 26, debbono anche domandare alle autorità giudiziarie l'immediato sequestro dei beni mobili ed immobili posseduti dall'assente al momento della sua partenza, od al medesimo nel frattempo sopravvenuti, e che non fossero stati per atto facente piena prova contro i terzi legalmente ed effettivamente alienati prima della pubblicazione dell'editto di richiamo fatta dai governi o dagli uffici circolari (delegazioni). Del resto sono riservate al fisco tutte le azioni che gli competono per impugnare la validità di tali atti e chiedere le misure di

Digitized by Google

Dem Fiscus bleiben übrigens alle Klagen, die ihm zustehen, um die Gültigkeit solcher Acte anzugreifen, und die Vorsichtsmaßregeln nach Bestimmung der Gesetze zu verlangen, vorbehalten.

Doch wird dieser Sequester in Folge eines Gubernial-Edictes nach § 7 nur dann Statt finden, wenn die Einberufung individuell geschah, und nur auf das Vermögen der im Edicte einzeln genannten Individuen.

Wenn das Edict allgemein in Bezug auf gewisse Länder Statt gehabt hätte, so wird der Sequester erst auf das vom Fiscus gestellte, oben erwähnte Begehren verhängt.

§ 30. Die Urtheile der Tribunale werden auch zum Vortheile dritter Personen zur Erreichung der beabsichtigten Wirkung volle Kraft haben.

assicurazione secondo le disposizioni di legge.

Tuttavia tale sequestro in seguito di un editto governativo secondo il § 7 avrà luogo soltanto nel caso che la citazione sia stata individuale e solamente sopra il patrimonio dei singoli individui nominati nell' editto.

Se l'editto fosse stato generale relativamente a certi paesi, il sequestro verrà applicato soltanto dietro l'istanza sopraccennata del fisco.

§ 30. Le sentenze dei tribunali saranno pienamente operative anche a favore dei terzi pei corrispondenti effetti di ragione.

Zehntes Hauptstück.

Von dem Verfahren gegen unbefugt Abwesende.

§ 31. Das Urtheil gegen die unbefugt Abwesenden und die Verhängung der Strafe nach dem § 25 steht außer den Hauptstädten, deren Magistrate

CAPITOLO X.

Del processo contro gli assenti illegalmente.

§ 31. Il giudizio contro i colpevoli di assenza illegale per la condanna alla multa portata dal § 25 è di competenza degli uffici di circolo o

Digitized by Google

unmittelbar der Landesstelle untergeordnet sind, den Kreisämtern oder Delegationen zu. In gedachten Hauptstädten wird das Urtheil von der Landesstelle selbst gefällt.

§ 32. Der Abwesende wird vorläufig durch ein Edict einberufen, nach Umständen seines bekannten oder unbekannten Aufenthalts im Auslande, in dem Zeitraume von 3 bis 6 Monaten zu erscheinen, um sich wegen der ihm zur Last gelegten Uebertretung zu verantworten.

Diese Einberufung hat auf die im § 27 vorgeschriebene Weise zu geschehen, jedoch mit dem Unterschiede, daß nur ein einziges Edict erlassen wird.

§ 33. Binnen der festgesetzten Frist steht es sowohl dem Abwesenden, als seinen Verwandten oder Vormündern frey, die gebührenden Rechtfertigungen anzubringen.

§ 34. Nach Verlauf des Termins erkennt das Kreisamt oder die Delegation, oder in unmittelbar untergeordneten Hauptstädten die Landesstelle.

Ueber Urtheile des Kreisamtes oder der Delegation kann an die Landesstelle, jedoch nicht weiter, über Urtheile der Landesstelle an die vereinigte Hof-

delle delegazioni provinciali fuori delle città capitali, i cui magistrati dipendono immediatamente dal governo. In queste città capitali il giudizio viene proferito dal governo.

§ 32. L'assente sarà prima citato a comparire nel termine di tre sino a sei mesi secondo che sia noto od ignoto il luogo della sua dimora all'estero per giustificarsi dell' imputatagli contravvenzione.

La citazione si eseguisce nel modo prescritto dal § 27, colla differenza che viene emanato un solo editto.

§ 33. Nel termine stabilito sarà facoltativo tanto all'assente, quanto ai parenti o tutori di lui il presentare le occorrenti giustificazioni.

§ 34. Scorso il termine, pronuncia l'ufficio del circolo o la delegazione provinciale, o il governo nelle città capitali che direttamente ne dipendono.

Contro i giudizj degli uffici di circolo o delle delegazioni provinciali si può ricorrere al governo; ma non è dato ricórso ulteriore. Contro

Digitized by Google

kanzley recurrirt werden.

Auf gleiche Weise finden auch Gnadengesuche Statt.

§ 35. Die Oberbehörde kann die im Recurs- oder Gnadenwege an sie gelangenden Urtheile nur bestätigen oder mildern, oder die Strafe auch ganz nachsehen; eine Verschärfung findet nicht Statt.

§ 36. Wenn der Abwesende erweiset, noch vor der Einberufung in die österreichischen Staaten rückgekehrt zu seyn, so ist das weitere Verfahren einzustellen.

Eilftes Hauptstück.

Verfügungen, welche bey beyden Verfahren dieselben sind.

§ 37. Wenn der contumazirte Abwesende, oder der Auswanderer noch anderer Handlungen beschuldigt wäre, welche die Gesetze als Verbrechen erklären; so sind diese ohne Verzug dem competenten Criminal-Gerichte anzuzeigen, welches nach seinem Wirkungskreise zu verfahren hat; indessen ist aber das civil- und politische Verfahren einzustellen.

i giudizj del governo si ricorre alla cancelleria aulica unita.

La stessa via è aperta anche alle suppliche per grazia.

§ 35. L'autorità superiore può solo confermare o mitigare i giudizj che le pervengono in seguito a ricorso o a supplica di grazia: può anche condonare intieramente la pena, ma non può mai in nessun modo aggravarla.

§ 36. Se l'assente giustificherà di essere rientrato negli stati austriaci prima della citazione, non avrà ulterior seguito la processura.

CAPITOLO XI.

Disposizioni comuni ai due giudizj.

§ 37. Se l'emigrato o l'assente contumace fosse imputato di altri fatti che siano qualificati dalla legge come delitti, dovranno questi essere indilatamente denunciati al giudizio criminale competente, il quale procederà secondo il proprio istituto, e si sospenderà frattanto il corso della processura civile o politica.

Digitized by Google

§ 38. Nachdem das Criminal-Gericht sein Verfahren geendigt hat, so wird es die Acten der civilgerichtlichen oder der politischen Instanz übergeben, damit über die besonderen Folgen der Abwesenheit oder der Auswanderung erkannt werde.

§ 39. In den Fällen jedoch, in welchen durch das gegenwärtige Gesetz der Sequester des Vermögens des Ausgewanderten angeordnet ist, wird auch während des Criminal-Verfahrens das betreffende Decret in Wirkung bleiben, welches mittlerweile erlassen wurde, und wo es noch keinen Erfolg hatte, sind die nöthigen Einleitungen, um ihn zu erlangen, zu veranlassen.

§ 38. Il giudizio criminale, compiuta la processura di sua competenza, rimetterà gli atti all'istanza civile o politica pel giudizio sugli effetti speciali dell' emigrazione o dell' assenza.

§ 39. Nei casi però in cui secondo la presente legge è prescritto il sequestro della sostanza dell' emigrato, anche in pendenza del processo criminale, rimarrà fermo il relativo decreto che fosse stato nel frattempo emanato, e quando il medesimo non avesse ancora avuto effetto, dovranno promuoversi le misure necessarie per ottenerlo.

Zwölftes Hauptstück.

Vorübergehende Anordnungen.

§ 40. Die Auswanderungen, die aus Handlungen herrühren, die diesem Patente vorher gingen, und die fortgesetzt werden, die auch in demselben vorhergesehen sind, und worüber noch kein rechtskräftiges Urtheil besteht, werden nach den Vorschriften dieses Patentes, und falls oder in so weit die früher bestandenen Gesetze mildere

CAPITOLO XII.

Disposizioni transitorie.

§ 40. Le emigrazioni che potessero essersi verificate per fatti anteriori alla presente legge continuativi e contemplati nella medesima saranno giudicate secondo le norme di questa patente, quando non sia già stata emanata una sentenza passata in giudicato.

Se però le leggi anteriori contenessero disposizioni più

Digitized by Google

Bestimmungen enthalten, nach diesen letzteren beurtheilt.

Die vor Kundmachung des gegenwärtigen Gesetzes schon rechtskräftig gewordenen Urtheile über Auswanderungsfälle bleiben in ihrer vollen Wirksamkeit.

§ 41. Die über frühere Auswanderungsfälle bey Einführung dieses Gesetzes noch nicht beendigten Processe, wenn gleich das Verfahren schon geschlossen, und das Urtheil schon gesprochen, dieses aber noch nicht rechtskräftig geworden wäre, sind sonach an die Gerichtsstelle zu weisen, um von ihr mit Aufrechthaltung des schon kundgemachten Einberufungs-Edicts und der verhängten Sequestration neuerlich der Ordnung nach verhandelt zu werden.

§ 42. Mit der Kundmachung dieses Patentes werden alle Gesetze und Verfügungen, die von Uns, von Unseren Vorfahren oder von den vorigen Regierungen in den wieder eroberten Provinzen in Bezug auf Ausgewanderte und Abwesende erlassen worden sind, aufgehoben, jedoch ausdrücklich die Anordnungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bezug auf Abwesende, so wie alle Militär-Conscriptions- und Po-

mili, saranno giudicate secondo le medesime.

Stanno poi fermi gli effetti delle sentenze che supra casi di emigrazione fossero prima della promulgazione di questa patente già passate in giudicato.

§ 41. I processi di emigrazione non ancora ultimati all' atto dell' introduzione della legge presente, quand' anche il processo fosse già chiuso e già pronunciata la sentenza, purchè questa non sia già passata in giudicato, dovranno rimettersi all' autorità giudiziaria per essere dalla medesima riassunti secondo l' ordine prescritto, restando però fermi e il richiamo già emanato e l' applicato sequestro.

§ 42. Colla pubblicazione di questa patente rimangono abolite tutte le leggi e le disposizioni che furono promulgate da noi, da' nostri antecessori o, nelle provincie riacquistate, dai precedenti governi intorno agli emigrati ed assenti, dichiarandosi però espressamente conservate in tutta la loro forza e vigore le disposizioni del codice civile generale relative agli assenti, come pure tutte le leggi mi-

Digitized by Google

lizey-Gesetze, welche auf Abwesende oder Auswanderer Anwendung finden können, in ihrer vollen Kraft und Gültigkeit erhalten.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, am vier und zwanzigsten Monatstag März im Jahre nach Christi Geburt Ein Tausend Acht Hundert Zwey und Dreyßig, Unserer Reiche im Ein und Vierzigsten.

Franz.

(L. S.)

Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mittrowitz und Nemischl, Oberster Kanzler.

Franz Freyherr von Pillersdorff, Hofkanzler.

Johann Limbeck Ritter von Lilienau, Vicekanzler.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle:

Franz Ritter von Fradeneck.

litari di coercizione e di polizia che potessero alle persone degli assenti od emigrati aver applicazione.

Dato dalla nostra capitale e imperiale residenza di Vienna questo giorno ventiquattro marzo dell'anno mille ottocento trentadue e quarantesimoprimo de' nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY DI MITTROWITZ E NEMISCHL, *Gran Cancelliere.*

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORFF, *Cancelliere.*

GIOVANNI LIMBECK CAV. DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,

FRANCESCO CAV. DI FRADENECK.

Digitized by Google

(N.° 19.) *A tutti i sudditi, i quali non si sono dichiarati, a norma dell' articolo 17 del trattato di Parigi 30 maggio 1814, di far uso della facoltà di recarsi all' estero, e che tuttora continuano a rimanere assenti, viene ordinato di ritornare negl' imperiali regj stati.*

16 giugno 1832.

N.° 14577-1773.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla sovrana patente 24 marzo prossimo passato promulgata in queste provincie il 15 corrente ed inesivamente ai veneratissimi sovrani comandi recati dall' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 4 prossimo passato aprile, n.° 6347-531, quest' imperiale regio governo ordina a tutti gl' imperiali regj sudditi, i quali non si sono dichiarati, a norma dell' articolo 17 del trattato di Parigi 30 maggio 1814, di far uso della facoltà di recarsi all' estero, e che tuttora continuano a rimanere assenti dagl' imperiali regj stati austriaci senza averne ottenuto il permesso, di ritornare negl' imperiali regj stati e di far constare del loro ritorno, comparendo personalmente nel termine di un anno

Digitized by Google

da computarsi dal giorno della pubblicazione della presente se sono in Europa, e di tre anni se si trovano fuori d' Europa avanti ad un ufficio circolare o ad una delegazione provinciale, od anche avanti un imperiale regio governo, sotto le comminatorie d' essere considerati come o illegalmente assenti, o secondo le circostanze emigrati senza autorizzazione e sottoposti alle pene portate dalla suddetta sovrana patente 24 marzo prossimo passato.

Qualora tali assenti per circostanze loro particolari non fossero in grado di far ritorno negl' imperiali regj stati nel termine sopra prefisso, sarà loro obbligo di comparire entro il detto termine presso l' imperiale regio ambasciatore, ministro o console il più vicino al luogo di loro dimora, promettendo formalmente di adempire agli obblighi suddetti, o presentando una ricerca di proroga o per facoltà di poter trattenersi in un determinato stato, nella qual domanda in questo caso si faranno constare le ragioni per le quali risulti necessaria l' assenza ulteriore.

Milano, il 16 giugno 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

Digitized by Google

(N.° 20.) *Pubblicazione della nuova tariffa di alcune merci alle quali fu portata variazione nel dazio d' introduzione nell' Ungheria e nella Transilvania, che dovrà aver vigore col 1.° luglio.*

30 giugno 1834.

N.° 18853-1658.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La tariffa 1.° novembre 1795 prescrivente il dazio al quale sono sottoposte le merci e i prodotti delle provincie della monarchia al loro ingresso nell' Ungheria e nella Transilvania non essendo più in corrispondenza delle denominazioni e dei prezzi attuali di siffatte merci, ciò ha dato motivo all' aulica camera generale di concerto colla cancelleria aulica d' Ungheria di stabilire per l' avvenire i sotto indicati dazj, nella vista ben anche di semplificare le operazioni degli uffici doganali e di agevolare il commercio; ovviando i reclami promossi in tale argomento.

Digitized by Google

Per la dovuta esecuzione del disposto dalla succennata aulica camera generale con dispaccio del 7 precorso maggio, n.° 16956-517, l'imperiale regio governo pubblica quì abbasso la nuova tariffa di alcune merci alle quali fu portata variazione nel dazio d'introduzione nell'Ungheria e nella Transilvania, che dovrà aver vigore col giorno 1.° luglio; rimanendo in esso giorno posti fuori di attività, rispetto alle indicate qualità di merci, tanto i dazj tutti d'entrata espressi nella tariffa dell'anno 1795, quanto quelli prescritti da successive disposizioni ogni volta che vengano introdotte come produzioni degli altri stati ereditarj nelle provincie della corona d'Ungheria.

Milano, il 30 giugno 1832.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Digitized by Google

TARIFFA di alcune merci alle quali fu portata variazione nel dazio d'introduzione nell' Ungheria e Transilvania.

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio.	DAZIO d'introduzione. lir.	c.
	MERCI DI COTONE.			
1	Cotone in manifatture a maglia, sul telajo o all' ago d'ogni qualità, come pure ovata di bambagia.....	*per quint. p. n.*	4	46
2	— — tessute non miste con altre stoffe, come bobinet, vapeur, thul, mussolina, petinet, madripas, cambrade, cotonine, kittai, croisée, veli, mollettoni e simili. . — — — miste con oro ed argento fino. . — — — miste con filo di lino, lana, oro ed argento falso, come anche battiste, bambagine, piquet, nankins, nanchinetti, vallì, gianette, pelli di diavolo, spinatini, velluti d' ogni qualità, fustagni e simili.....	*detto*	26	79
	MERCI DI LINO.			
3	Lino e canapa in manifatture a maglia, sul telajo o all' ago d' ogni qualità	*detto*	4	46
4	— — tessute, come tele battiste e veli...	*detto*	26	79
5	— — Bindelli, nastri e galloni indistintamente, compresa la carta, le assi o tavolette fra le quali sono avvolti	*detto*	17	86
6	— — Tela fina o stoffa fina per fazzoletti, e biancheria da tavola.....	*detto*	26	79

Osservazione. Per tele fine e stoffe simili da tavola s' intendono quì unicamente quelle di cui 10 pezze (delle quali ciascuna di braccia 50 viennesi per lo meno), 16 schock (ognuno di braccia 42 viennesi) o 16 coperti di stoffe per tovaglie damascate che non oltrepassino il peso di libbre 100 viennesi.

Digitized by Google

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio.	DAZIO d'introduzione. lir.	c.
7	Lino e canapa, tela ordinaria e simili stoffe per biancheria da tavola, come tutte le altre merci di lino e canapa per le quali non sono stabiliti dei dazj appositi, gregge ed imbiancate, colorite, stampate, lisce o disegnate	per quint. p. n.	8	93
8	— — ..... (*Rupfen*) Tela da pagliericcio, tele apprettate ..... (*Siegel-Leinwand*) ed ovate	detto	2	23
9	— — Tele incerate senza distinzione, tele da vele, maniche di tromba e tubi di macchine idrauliche, tele da moscajuole e simili garze	detto	4	46
	— — Reti da pescatore e da cacciatore ..			
10	— — Manifatture da cordajuolo di lino, canapa, stoppa, corteccia d'alberi, erbe palustri e simili	detto	2	23
11	— — Pizzi e merletti di rete d'ogni qualità.	detto	26	79
	MERCI DI LANA PECORINA.			
12	Lana pecorina in manifatture non miste con altre materie, come drappi d'ogni qualità, nastri, fasce, cordelle, galloni, tappeti, felpe, mollettoni, frise, rattine, casimir, flanelle e simili — Panni fini, il cui valore oltrepassi 2 fiorini m. c. al braccio di Vienna, scialli e fazzoletti a foggia di scialli	detto	26	79
13	— — Panni ordinarj, il prezzo dei quali è di fiorini 2 m. c. e al disotto il braccio di Vienna, compreso il buratto e la saja.	detto	13	39
	— — Manifatture di lana miste con filo di lino o con pelo di lepre, di vacca e d'altri animali	detto	13	39
14	— — Tutte le manifatture di lana a maglia, sul telajo o all'ago, i panni non sodati dalla gualchiera ..... (*Halinentuch*), flanelle ordinarie, schiavine, coperte ordinarie, cintole, ritagli di panni e di cappelli	detto	4	46

Digitized by Google

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio.	DAZIO d'introduzione. lir.	c.
	MERCI DI SETA.			
15	Seta in manifatture non miste con altre materie, quindi stoffe di pura seta d' ogni qualità, con o senza disegno impresso, tessuto o ricamato, velluti d' ogni qualità, mollettoni di seta, felpe, garze, veli, reti da moscajuole, manifatture a maglia, sul telajo o all' ago, nastri di velluto o di seta senza distinzione	*per libbra p. n.*	1	07
	— — miste con oro ed argento, e così pure velluti, abiti, gilets			
16	— — miste di metà seta e scorza d'alberi, mollettóni, felpe, fazzoletti e simili di mezza seta	*detto*	—	45
	— — — di filugello, di bavella o roccadino, nastri, guanti, calzette, ovata e simili . .			
	OSSERVAZIONE *estensibile a tutte quattro le suaccennate qualità di merci.*			
	Le manifatture di cotone, lino, lana e seta composte promiscuamente delle indicate materie (come per esse stoffe miste di cotone e seta o di lino e lana) sono a trattarsi, per rispetto al dazio, come le merci di quella stoffa la di cui maggior quantità forma l' insieme. Le altre mescolanze minori non vanno curate.			
	LINO, CANAPA E STOPPA.			
17	Lino in erba colle radici	*per un carro tirato da una sola bestia*	—	05
18	— — pettinato e non pettinato	*per quint. p. s.*	—	27
19	— Canapa in erba colle radici	*per un carro tirato da una sola bestia*	—	05
20	— — pettinata e non pettinata	*per quint. p. s.*	—	27
21	— Stoppa senza distinzione	*detto*	—	09

Digitized by Google

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE delle merci.	MISURA del dazio.	DAZIO d'introduzione.	
	FILATI E REFE.		lir.	c.
22	Filati di cotone bianco senza distinzione . .	per quint. p. n.	13	39
23	— — coloriti	detto	17	86
24	— — di pelo di cammello, di capra d'Angora, di lana pecorina d'ogni qualità, non torti e non tinti	detto	13	39
25	— — I filati indicati nel numero precedente, torti e tinti	detto	17	86
26	— — di lino e canapa non imbiancati, escluso il filato sopraffino detto *Lothgarn.*	detto	4	46
27	— — imbiancati	detto	6	70
28	— — coloriti	detto	8	93
29	— — di stoppa, da lucignolo e di pelo di bue	detto	2	23
30	Refe senza distinzione, compreso quello di cotone	detto	13	39

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

Digitized by Google

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1832.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° gennajo al 30 giugno 1832.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1832		
1	Gennajo 8	Incaricate le imperiali regie delegazioni onde col mezzo dell' ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni vengano notificati all' imperiale regio magistrato camerale gli spazj stradali abbandonati per disporne colla vendita	1
2	detto 14	A quali individui di sanità competa l' obbligo al principio delle loro funzioni di prestare il giuramento, ed a quali la semplice promessa di osservare i doveri del loro ufficio . .	2
3	detto 20	Esenzione dal dazio d' entrata conceduta pei libri editi nell' interno della monarchia, i quali dopo essere stati spediti all' estero si facessero rientrare per mancatone smercio	5
4	detto 24	Dazio da applicarsi ai mattoni crudi od essiccati al sole in parità di quelli comuni cotti	7
5	detto 31	Comunicazione alle imperiali regie delegazioni del decreto dell' imperiale regia camera aulica 21 dicembre p.° p.° concernente le costruzioni e riparazioni delle stufe nelle abitazioni erariali nella Lombardia	8

Digitized by Google

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
	1832		
6	*Febbrajo* 6	A quali autorità spetta il conoscere sulle contravvenzioni boschive	11
7	*detto* 17	Si richiamano all'osservanza le discipline prescritte dal decreto 27 ottobre 1802 per gli esercenti la professione di rigattiere o di pignoratario, e si comunicano le module pei registri da tenersi dai detti esercenti.	13
8	*detto* 24	Norme di procedura concernenti la pronuncia della sentenza di assoluzione o di reità contro un inquisito morto dopo chiusa l'inquisizione, ma avanti l'emanazione della sentenza. .	17
9	*detto* 28	A carico di chi ed in quale misura abbiano a stare le spese per l'alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili . . .	19
10	*Marzo* 1.°	Circolare sul pagamento delle pensioni pel mese in cui i pensionati cessano di vivere	21
11	*detto* 16	Resta limitata alle sole stoffe di seta mista con oro ed argento la facilitazione daziaria posta in osservanza colla circolare 8 dicembre 1831 pei fabbricatori veneti di dette stoffe inservienti ad uso di chiesa che s'introducono nell'interno della monarchia	22
12	*detto* 20	Condizioni sotto le quali vengono approvati i conservatorj pei teneri fanciulli d'ambi i sessi tanto esistenti, quanto di nuova erezione	24
13	*Aprile* 9	Approvata da S. M. I. R. A. la proposta di stabilire un imperiale regio console con soldo a Salonicchio, cui venne nominato l'aggiunto interprete presso l'internunziatura a Costantinopoli Guglielmo di Chabert.	26
14	*detto* 13	Ingiunto alle imperiali regie delegazioni provinciali di mettere in avvertenza	

Digitized by Google

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		le congregazioni municipali, le deputazioni all'estimo, come pure gli imperiali regj commissarj distrettuali che resta tolto l'abusiva pratica di addimandare la produzione di un certificato di buona condotta in chi concorre ad impieghi	27
15	1832 *Aprile* 16	Prescrizioni da osservarsi per l'ammissibilità al conferimento della cittadinanza dell'impero austriaco agli individui esteri soggetti alla leva militare di uno stato col quale sussistono particolari convenzioni	29
16	*detto* 18	I depositi fatti dagli appaltatori alle casse di finanza saranno dalle medesime restituiti sopra semplici ordini delle imperiali regie delegazioni . .	30
17	*detto* 21	Sull'applicazione della tassa portata dalla rubrica 6.ª del regolamento 5 gennajo 1816 ai decreti definitivi delle cause di processo sommarissimo per titolo di turbato possesso	32
18	*detto* 25	Circolare che rettifica il tenore d'una precedente dichiarazione sul pagamento delle tasse per le sentenze pronunciate in contumacia	33
19	*Maggio* 5	Risoluzione sovrana sul quesito, se per la morte d'un provvisorio impiegato qualificato per altro ad ottenere in via di grazia la pensione a norma delle direttive austriache, morendo prima di averla conseguita, gli eredi di lui perdano il diritto ad ottenere un tale trattamento	35
20	*detto* 18	Determinazione delle tasse e del bollo pei pareri d'arte emessi dalle facoltà mediche presso le università sopra affari privati, e ne ridondi ai medesimi un vantaggio	37

Digitized by Google

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
	1832		
21	*Maggio* 25	Circolare in cui si prescrive di non doversi ammettere gli ufficiali militari pensionati a posti sistematici di praticanti in uffici civili ai quali simili posti si trovano assegnati nelle loro piante	39
22	*Giugno* 8	Certificati da prodursi per meglio assicurarsi della moralità delle levatrici e delle allieve	41
23	*detto*	Metodo da osservarsi nello stabilire il rango degl' impiegati che dallo stato di quiescenza passano nuovamente a quello di attività	43
24	*detto* 14	La proibizione di fabbricar sale con acque salate e marine devesi ritenere estesa anco alla ricomposizione di quello contenuto nelle acque salate procedenti dalla confezione dei sorbetti, de' formaggi, ecc.	48
25	*detto* 25	Vengono ritenute in generale abolite le ripetizioni private scolastiche, ed indicati i luoghi ed i casi nei quali possono queste in via di eccezione permettersi.	50
26	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1832, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	55
27	. . . . .	Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d' ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d' ognuno l' esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l' oggetto dei privilegi stessi . .	92

Digitized by Google

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *INCARICATE le imperiali regie delegazioni onde col mezzo dell' ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni vengano notificati all' imperiale regio magistrato camerale gli spazj stradali abbandonati per disporne colla vendita.*

8 gennajo 1832.

N.° 40118-4525. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Ritenuta la massima che i tronchi o spazj di regie strade che in occasione della loro ricostruzione per non essere stati ceduti agli appaltatori per effetto del contratto di appalto rimangono abbandonati, debbono riguardarsi come una vera realità disponibile ed alienabile nei modi prescritti per la vendita dei beni dello stato, il cui ricavo vuole essere applicato a favore del ramo beni demaniali, il governo, dietro i concerti presi coll'imperiale

Digitized by Google

regio magistrato camerale, trova conveniente d'incaricare cotesta imperiale regia delegazione di disporre all'evenienza del caso, onde col mezzo dell'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni vengano notificati all'imperiale regio magistrato camerale suddetto in appositi dettagliati elenchi corredati degli atti relativi simili spazj stradali abbandonati, onde si possa da esso disporre ne' modi finora praticati per la loro vendita.

Milano, l'8 gennajo 1832.

HARTIG.

(N.° 2.) *A quali individui di sanità competa l'obbligo al principio delle loro funzioni di prestare il giuramento, ed a quali la semplice promessa di osservare i doveri del loro ufficio.*

14 gennajo 1832.

N.° 37506-1785. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Intorno all'ossequiosa domanda umiliata a S. M., se cioè dal personale di sanità negli stabilimenti pubblici debbasi esigere uno speciale giuramento al principio delle loro funzioni, la prefata M. S. con veneratissima

Digitized by Google

risoluzione 28 aprile p.° s.° comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato decreto 20 ottobre p.° p.°, n.° 10408-1148 si è degnata, in conformità delle proposizioni fatte da questo governo, di ordinare che siano sottoposti a *giuramento* i soli medici e chirurghi primarj, il cui impiego non è limitato ad alcuni anni, e che percepiscono un soldo regolare, bastando che gli altri diano una *promessa* di osservare i doveri del loro ufficio.

In quanto poi a quegl' individui di sanità i quali coprono un impiego al quale è inerente l' obbligo di prestare la cura medica a qualche stabilimento pubblico (come per es. i professori di clinica, i quali sono nelle provincie medici d' ospitale), è stato prescritto che i medesimi non abbiano a prestare un giuramento speciale pei servigi di ospitale, bastando che nella formola del primitivo giuramento si comprenda anche l' obbligo di servire in qualità di medico di ospitale.

Di tale sovrana decisione si previene cotesta imperiale regia delegazione, onde, secondo i casi sopraespressi, si esiga il formale *giuramento*, oppure la semplice *promessa* dagli indicati individui, al qual uopo per debita norma le si accompagna quì compiegata la formola relativa pel primo.

Digitized by Google

In questa occasione devesi pure impegnare la particolare premura dell'imperiale regia delegazione, onde nel più breve termine possibile segua la già ordinata e regolare compilazione delle rispettive istruzioni pel summentovato personale di sanità, la cui presentazione viene ora sollecitata dall'aulico dicastero.

Milano, il 14 gennajo 1832.

HARTIG.

MODULA.

Paese e data.

Costituito avanti l'imperiale regio consigliere di governo delegato della provincia di . . . . . il signor N. N. nominato in altro dei direttori de' luoghi pii di . . . , ha prestato il seguente giuramento:

Io N. N. giuro innanzi a Dio onnipotente che sarò in ogni tempo fedele, obbediente e devoto alla maestà dell'augustissimo mio sovrano Francesco I.°, imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, ecc., non che ai legittimi suoi eredi e successori, e prometto sul mio onore e sulla mia coscienza d'esercitare l'ufficio che mi viene conferito in conformità delle leggi sovrane e degli ordini e decreti delle autorità da cui dipendo con tutta l'esattezza e zelo, e che ogni mia opinione e proposizione sarà unicamente diretta al bene del luogo pio, non palesando i secreti d'ufficio, nè lasciandomi guidare da prevenzioni, favori o vista alcuna particolare, ma soltanto dalla verità e dal dovere sotto l'osservanza delle relative istruzioni d'ufficio.

Digitized by Google

Giuro inoltre di non appartenere ad alcuna società segreta nè nella monarchia austriaca, nè in qualsiasi estero stato, e prometto di non farne parte giammai.

Così giuro, come desidero che Dio m' ajuti.

N. N., *imperiale regio delegato provinciale*

Attesto io sottoscritto d' aver letto il presente atto di giuramento innanzi al signor consigliere di governo imperiale regio delegato provinciale N. N. e che fu firmato dal suddetto signor N. N.

. . . . . il . . . . . .

(N.° 3.) *Esenzione dal dazio d' entrata conceduta pei libri editi nell' interno della monarchia, i quali dopo essere stati spediti all' estero si facessero rientrare per mancatone smercio.*

20 gennajo 1832.

N.° 1477-325. Circolare.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' imperiale regia camera aulica generale con rispettata sua determinazione del 22 dicembre 1831, n.° 43460-4229 ha stabilito che sieno tenuti esenti dal dazio d' entrata quei libri

Digitized by Google

che editi nell' interno della monarchia stessa fossero stati spediti all' estero, e che pel non ottenuto smercio di essi venissero reintrodotti negli stati austriaci; una tale esenzione però non potrà venire accordata che per quei casi in cui tanto alla sortita, quanto all' entrata dei libri sarà stata fatta la dichiarazione non solo del peso, ma ben anco dei titoli e del numero preciso degli esemplari sì esportati che reintrodotti; di modo che tanto le bollette d'uscita, quanto quelle di reintroduzione dovranno contenere tutte le premesse indicazioni. Nè potrà giammai accordarsi la bolletta d' introduzione esente di dazio per una quantità di libri maggiore di quella che sarà fatta constare esportata colla bolletta d'uscita; che anzi la quantità da reintrodursi dovrà d'ordinario essere minore di quella esportata, o per lo meno eguale quando il professante non ne avesse fatto smercio alcuno all'estero. Si avrà inoltre l' avvertenza di non accordare la reintroduzione di alcuna quantità di siffatti libri se non dopo che l' ufficio di censura, o chi ne fa le veci, avrà dichiarato che i libri dei quali si chiede la reintroduzione sieno realmente di produzione nazionale.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente esecuzione in ciò che la riguarda, e perchè ne sieno resi

Digitized by Google

edotti i librai esistenti nella propria provincia, acciocchè possano all'evenienza del caso uniformarsi alle premesse prescrizioni.

Milano, il 20 gennajo 1832.

WEINGARTEN.

PECORONI.

(N.° 4.) *Dazio da applicarsi ai mattoni crudi ed essiccati al sole in parità di quelli comuni cotti.*

24 gennajo 1832.

N.° 1755-376. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Per determinazione portata da rispettato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 31 dicembre p.° p.°, n.° 46475-1776, i *mattoni crudi* oppure i *mattoni essiccati soltanto al sole* debbono considerarsi e trattarsi come i *mattoni comuni cotti* per l'esazione del dazio, a termini della tariffa alla rubrica n.° 604 dell'ultima edizione.

L'intendenza farà conoscere questa superiore disposizione agli uffici dipendenti per norma ed esecuzione.

Milano, il 24 gennajo 1832.

WEINGARTEN.

PECORONI.

Digitized by Google

(N.° 5.) *Comunicazione alle imperiali regie delegazioni del decreto dell' imperiale regia camera aulica 21 dicembre p.° p.° concernente le costruzioni e riparazioni delle stufe nelle abitazioni erariali nella Lombardia.*

31 gennajo 1832.

N.° 2166-202. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio del 7 cadente, n.° 28324-3187 ha comunicato a questo governo un decreto dell'imperiale regia camera aulica generale, diretto all'imperiale regio magistrato camerale della Lombardia in data del 21 dicembre p.° p.° anno, concernente le costruzioni e riparazioni delle stufe nelle abitazioni erariali nella Lombardia, con ordine di attenervisi ne' casi applicabili ad edifizj, la cui conservazione è a carico della dotazione per oggetti politici in quanto che ciò possa riguardare questo medesimo governo per le relazioni particolari nelle provincie dallo stesso dipendenti.

Questo governo pertanto si affretta di trasmettere a cotesta imperiale regia delegazione

Digitized by Google

copia del succitato aulico decreto per sua norma e corrispondente esatta osservanza in quanto possa risguardarla.

Milano, il 31 gennajo 1832.

HARTIG.

Al n.° 28324-3187.

Copia di un ordine diretto al Magistrato camerale di Venezia ed a quello di Milano 21 *dicembre* 1831.

Considerando che i locali abitabili, i quali non si possono debitamente riscaldare, sono di poca utilità all'impiegato cui vengono assegnati come abitazioni in natura, e pregiudicano la salute del medesimo e della propria famiglia, si accorda che nei locali degli edificj erariali destinati per abitazioni d'impiegati e della loro famiglia, i quali non si possono attualmente riscaldare per mezzo di cammini, abbiano da essere costruite delle stufe comuni a spese dell'erario qualora l'inquilino lo domandi, e l'autorità di costruzione si sarà convinta della necessità ed utilità di siffatta costruzione. Negli appartamenti non destinati per abitazioni, per esempio nelle sale di lusso, non avrà luogo la costruzione delle stufe, e non sarà neppure concesso di convertire in cammini le stufe che potessero trovarvisi.

La costruzione delle stufe però è da farsi colla massima economia, evitando qualunque dispendio superfluo.

Digitized by Google

Le riparazioni delle stufe o cammini saranno a carico dell' erario, qual locatore, quando saranno necessarie per lungo uso o consumo.

Le spese per stoppare le fessure e per nettare le stufe e le rispettive canne sono da regolarsi secondo i prezzi usati nelle case dei privati.

La costruzione delle così dette stufe di risparmio o dei focolari economici, o delle stufe e focolari combinati con macchine non avrà luogo a spese dell' erario, e qualora l' attore volesse farle a spese proprie occorrerà l' approvazione della direzione di costruzione, obbligando l' inquilino di rimetterle nel primiero stato se ciò fosse richiesto. Del rimanente incumbe all' ufficio di costruzione di giudicare di caso in caso, se combinandosi il modo del riscaldamento abbiasi a far uso con vantaggio del metodo di *Meissner*. Cotesto magistrato camerale deciderà di caso in caso dell' applicazione del presente ordine, e trovandolo necessario potrà invocare le istruzioni superiori.

Digitized by Google

(N.° 6.) *A quali autorità spetta il conoscere sulle contravvenzioni boschive.*

6 febbraja 1832.

N.° 2718-364. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, alla Polizia ed all' Ufficio fiscale. (*).

Sul dubbio promosso dall' imperiale regio governo di Venezia, se i tagli ed asporto di legna da un bosco erariale o di pubblici stabilimenti commessi *all' oggetto di farne vendita* da chi avesse diritto soltanto di provvedersene per uso abbiano a riguardarsi piuttosto come delitti ovvero come gravi trasgressioni di polizia secondo l' entità della legna recisa ed asportata, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita, di concerto colla commissione aulica di legislazione in oggetti giudiziarj e coll' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, ha

(*) Questa dichiarazione è stata diramata dall' imperiale regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie con circolare 23 marzo a. c., n.° 3666.

Digitized by Google

partecipato a quest' imperiale regio governo mediante ossequiato dispaccio 7 gennajo prossimo passato, n.° 28416-3194 che non ha trovata necessaria alcuna nuova disposizione di legge, e che si è limitata perciò alla seguente dichiarazione:

« Il conoscere se una contravvenzione boschiva sia accompagnata da elementi costituenti il delitto di furto od altro spetta ai tribunali competenti, i quali applicano al caso speciale le disposizioni del codice penale, parte prima, come spetta all'autorità cui è demandata la procedura per le gravi trasgressioni di polizia il conoscere se la contravvenzione boschiva presenti gli estremi d'una grave trasgressione di polizia contemplata dalla parte seconda del codice penale, e l'applicarvi la relativa disposizione.

» Nel caso però in cui la contravvenzione boschiva non presentasse nè i caratteri del delitto, nè quelli della grave trasgressione di polizia a seconda del codice penale, vi si dovranno applicare dalla competente autorità le analoghe disposizioni del decreto italico 27 maggio 1811 a norma dei singoli casi. »

Tale suprema dichiarazione si partecipa a cotest' imperiale regia delegazione provinciale con incarico di farne analoga comunicazione

Digitized by Google

alle istanze politiche da essa dipendenti, onde all'evenienza dei singoli casi venga data scrupolosa esecuzione alle leggi vigenti per quanto potrà concernere le proprie loro attribuzioni.

Milano, il 6 febbrajo 1832.

HARTIG.

(N.° 7.) *Si richiamano all'osservanza le discipline prescritte dal decreto 27 ottobre 1802 per gli esercenti la professione di rigattiere o di pignoratario, e si comunicano le module pei registri da tenersi dai detti esercenti.*

17 febbrajo 1832.

N.° 2241-292. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, esclusa quella di Milano.

Affinchè gli esercenti la professione di pignoratario o di rigattiere abbiano ad uniformarsi esattamente alle discipline prescritte dal decreto 27 ottobre 1802, massime in ciò che concerne la regolarità del registro che sono

Digitized by Google

in obbligo di tenere a termini dell'articolo 6.°, e per togliere di mezzo ogni pretesto d'ignoranza o di buona fede che potesse dai medesimi addursi sul modo di tenere ben ordinato il registro medesimo, il governo trova di trasmettere a cotesta imperiale regia delegazione provinciale le annesse due module, l'una pel registro dei rigattieri, l'altra per quello dei pignoratarj.

L'imperiale regia delegazione provinciale si occuperà tosto delle disposizioni opportune, onde i registri di cotali esercenti nella propria provincia siano resi regolari conformemente alle suddette module, e veglierà dappoi affinchè, ove taluno vi si trovasse in qualunque modo contravventore, venga tantosto assoggettato a regolare procedura.

Milano, il 17 febbrajo 1832.

HARTIG.

Digitized by Google

(BOLLO.)

REGISTRO del rigattiere . . . . . abitante . . . . . .

Numero progressivo dei contratti.	Qualità del contratto, se di compra o di vendita.	Qualità e descrizione degli effetti comprati o venduti.	Cognome, nome, condizione e luogo d'abitazione della persona con cui si è contrattato.	Il prezzo preciso dedotto in contratto.	Qualità e valore degli effetti somministrati in luogo di prezzo, quando il medesimo fosse costituito parte in danaro e parte in roba.	Giorno preciso in cui siasi formato il contratto, quello in cui gli sia stata data esecuzione, ed il nome delle persone che sieno intervenute nella qualità di mediatori o testimonj tanto al contratto, come all' esecuzione.

Digitized by Google

(BOLLO.)

REGISTRO del pignoratario . . . . . abitante . . . . . giusta le prescrizioni della legge 20 agosto e del decreto 27 ottobre 1802.

Numero progressivo dei pegni.	Anno, mese e giorno in cui si è fatto il contratto.	Pignoranti coll' indicazione dei loro nomi, cognomi, qualità, condizioni ed abitazioni.	Effetti pignorati con descrizione della loro qualità, numero e peso ove occorra.	Valore della stima.	Valore della sovvenzione.	Mediatori o testimonj coll' indicazione dei loro nomi, cognomi ed abitazioni.	Epoca della redenzione	Valore della redenzione compresi gl' interessi e firma del redentore.

Digitized by Google

(N.° 8.) *Norme di procedura concernenti la pronuncia della sentenza di assoluzione o di reità contro un inquisito morto dopo chiusa l' inquisizione, ma avanti l' emanazione della sentenza.*

24 febbrajo 1832.

N.° 2686. Circolare.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale agl' imp. regj Tribunali ed alle imp. regie Preture di Lombardia.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll' aulico venerato decreto 11 febbrajo 1832, n.° 3825, in appendice all' anteriore aulico decreto 8 luglio 1830, n.° 2815-3256 ed in relazione alla declaratoria pubblicata colla notificazione del governo di Lombardia 12 aprile 1822, n.° 10879-1145 concernente la pronuncia della sentenza di assoluzione o di reità contro un inquisito morto dopo chiusa l' inquisizione, ma avanti l' emanazione della sentenza criminale, si è degnato di ordinare che sia diramato il tenore dei seguenti aulici decreti 31 agosto 1822, n.° 1890 e 6 giugno 1823, n.° 1945 contenuti nella collezione autentica delle leggi giudiziarie.

1.° Se un inquisito muore nel detto intervallo di tempo, si deve, a termini delle

Digitized by Google

prescrizioni portate nella precitata notificazione, procedere in suo confronto, quanto alla condanna delle spese, quand' anche la sentenza portasse la sospensione del processo per difetto di prove legali.

2.° Sopra dimanda poi come debba eseguirsi l'intimazione e pubblicazione di una sentenza pronunciata contro una persona resasi defunta rispetto alle pretese contenutevi sul risarcimento dei danni pel ricorso contro la medesima dalla legge concesso agli eredi, venne dichiarato che in simili casi debba il giudizio criminale che pronunciò la sentenza comunicare la stessa unitamente ai motivi all'istanza civile, vale a dire a quella magistratura cui spetta la ventilazione ereditaria, affinchè la intimi al di già nominato curatore, ovvero all'erede cognito, o ad un curatore *ad actum* da nominarsi, coll'avvertenza di doversi dichiarare nel termine di 24 ore se voglia interporre il ricorso contro la stessa, il quale ricorso dovrà poi venire interposto nel termine prescritto dalla processura criminale, e venire presentato al medesimo giudice civile per la trasmissione al giudizio criminale.

Tali norme vengono per supremo comando del senato lombardo-veneto notificate alle prime istanze per la relativa osservanza.

Milano, il 24 febbrajo 1832.

DELLA PORTA, Presidente.

UNTERRICHTER, Vicepresidente.

Manganini, *Consigliere.*

Digitized by Google

(N.° 9.) *A carico di chi ed in quale misura abbiano a stare le spese per l' alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili.*

28 febbrajo 1832.

N.° 4758–566. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dalla qui annessa copia di un decreto diretto alla direzione generale di polizia vedrà cotesta imperiale regia delegazione la dichiarazione governativa sopra un caso speciale a carico di chi ed in quale misura abbiano a stare le spese per l' alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili provvisoriamente istituite in queste provincie.

Milano, il 28 febbrajo 1832.

HARTIG.

Digitized by Google

Copia di decreto diretto dall' imperiale regio Governo alla Direzione generale di polizia in data 28 febbrajo 1832, n.° 4758-566.

Veduto il rapporto di cotesta imperiale regia direzione generale di polizia in data 9 ottobre 1831, n.° 24134, il governo dichiara che le guardie comunali assegnate alle 12 colonne mobili state provvisoriamente istituite in queste provincie per l'arresto dei malviventi e per la sicurezza delle strade, quanto per l'andamento del servizio non occorre che stiano sempre associate alle colonne stesse, abbiano a provvedersi da sè medesime il proprio alloggio, e ciò a carico della giornaliera mercede di lire 2 loro accordata dal § 14 del piano organico delle guardie comunali, per un servizio continuativo di 24 ore, e qualora in vece fosse necessario che queste guardie stiano continuamente unite alle predette colonne mobili, esse debbano considerarsi come individui militari, e perciò sottoposte ad una ritenuta sulle mentovate lire 2. per l'alloggio, eguale all'importo che dall'erario militare viene ordinariamente corrisposto ai comuni per alloggi prestati ad uso d'individui in stretto senso militare.

HARTIG.

Digitized by Google

(N.° 10.) *Circolare sul pagamento delle pensioni pel mese in cui i pensionati cessano di vivere.*

1.° marzo 1832.

N.° 6273-687. Circolare.

L' imp. regio Magistrato camerale all' imp. regia Prefettura del monte lombardo-veneto, all'imp. regio Ufficio fiscale ed all'imp. regia Direzione della contabilità centrale.

Sopra rapporto umiliato a S. M. I. R. A. dall' imperiale regia camera aulica generale sulle norme da osservarsi in avvenire relativamente alla cessazione delle pensioni e provvigioni accordate in base dei regolamenti italiani dopo la morte del percipiente, la prelodata M. S. degnò di emanare sotto il giorno 28 gennajo p.° p.° la seguente veneratissima risoluzione :

« Siccome gli *ex*-religiosi ricevono ora le » loro pensioni dall'erario bensì, ma più pro- » priamente a carico di fondi di procedenza » ecclesiastica, su cui, qualora anche sussi- » stessero tuttavia i conventi, non compete- » rebbe agli eredi loro retaggio alcuno, così » dovranno cessare le pensioni col giorno » stesso della morte degli *ex*-religiosi mede- » simi. Nei casi poi in cui viene applicata la

Digitized by Google

» normale italiana del 12 febbrajo 1806 dovrà
» osservarsi anche in avvenire quanto ivi è
» disposto. »

Tale sovrana risoluzione, partecipata con ossequiato dispaccio 13 p.° p.° febbrajo, n.° 5598-315 dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, viene comunicata a cotest . . . . . per opportuna sua norma.

Milano, il 1.° marzo 1832.

WEINGARTEN.

(N.° 11.) *Resta limitata alle sole stoffe di seta mista con oro ed argento la facilitazione daziaria posta in osservanza colla circolare 8 dicembre 1831 pei fabbricatori veneti di dette stoffe inservienti ad uso di chiesa che s' introducono nell' interno della monarchia.*

16 marzo 1832.

N.° 6983-1394. Circolare.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Colla circolare 8 dicembre 1831, n.° 44104-8317 fu dichiarato che i fabbricatori veneti di stoffe di seta semplice e di seta mista con oro

Digitized by Google

ed argento servienti per vesti sacerdotali, coperte di altari e per altri consimili usi di chiesa potevano spedire tali loro manifatture nell'interno della monarchia verso il pagamento del dazio ragguagliato sul 5 per 100 del rispettivo loro valore.

Avendo ora disposto S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato suo rescritto del 3 marzo corrente, n.° 2283 che la facilitazione a questo riguardo accordata col precedente suo dispaccio del 10 novembre 1831, n.° 10312 diretto al magistrato veneto e riportato nella succitata circolare dee limitarsi alle sole stoffe miste con oro ed argento, escluse *quelle di seta semplice* comunque quest' ultime servissero allo stesso uso cui sono destinate le prime, vale a dire ad uso delle chiese, il magistrato si fa tosto a rendere partecipe cotesta intendenza della premessa superiore disposizione, affinchè ne sieno di conformità istruiti gli uffici daziarj da essa dipendenti per la corrispondente esecuzione all'evenienza dei casi.

Milano, il 16 marzo 1832.

WEINGARTEN.

Digitized by Google

(N.° 12.) *Condizioni sotto le quali vengono approvati i conservatorj pei teneri fanciulli d'ambi i sessi tanto esistenti, quanto di nuova erezione.*

20 marzo 1832.

N.° 7776–1052. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 26 p.° p.° febbrajo, n.° 857–186 ha notificato al governo quanto segue:

« Con sovrana risoluzione del 21 febbrajo » decorso S. M. I. R. si è degnata di prendere graziosamente a notizia l'esistenza in » varie provincie d'istituti di custodia ossia » di conservatorj pei teneri fanciulli d'ambi » i sessi, e di permettere anche la propagazione di tali istituti ad altre provincie, con » ciò però che abbiano ad essere sottoposti » alla sorveglianza dei rispettivi ordinariati; » che non vi sieno accolti de' fanciulli d'una » età maggiore di cinque anni; che abbiano » da mantenersi con largizioni private senza » chiamare in soccorso sotto verun pretesto

Digitized by Google

» dei fondi di ragione pubblica; dovendo que-
» sti istituti considerarsi assolutamente come
» associazioni e stabilimenti privati, e giam-
» mai come scuole. »

Tanto si comunica a cotesta delegazione provinciale ad opportuna di lei norma nelle proposizioni che le occorresse di fare per l'approvazione dei detti istituti di custodia di piccoli fanciulli che taluni intendessero di erigere in cotesta provincia, e nella successiva sorveglianza sui medesimi.

Milano, il 20 marzo 1832.

HARTIG.

Digitized by Google

(N.° 13.) *Approvata da S. M. I. R. A. la proposta di stabilire un imperiale regio console con soldo a Salonicchio, cui venne nominato l'aggiunto interprete presso l'internunziatura a Costantinopoli Guglielmo di Chabert.*

9 aprile 1832.

N.° 8875-797. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 12 p.° p.° marzo, n.° 4455-130 ha partecipato al governo che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 22 gennajo corrente anno si è graziosamente degnata di approvare la proposizione di stabilire un imperiale regio console con soldo a Salonicchio, e di conferire definitivamente questo posto all' aggiunto interprete presso l' imperiale regia internunziatura a Costantinopoli Guglielmo di Chabert, il quale l' occupò finora provvisoriamente.

Tanto il governo comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per norma anche della classe dei negozianti, in esecuzione degli ordini ricevuti col succitato aulico dispaccio, avvertendo che la prelodata imperiale regia camera aulica si è riservato di

Digitized by Google

trasmettere in seguito la precisa indicazione sull' estensione del consolato austriaco a Salonicchio.

Milano, il 9 aprile 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 14.) *Ingiunto alle imperiali regie delegazioni provinciali di mettere in avvertenza le congregazioni municipali, le deputazioni all' estimo, come pure gl' imperiali regj commissarj distrettuali che resta tolto l' abusiva pratica di addimandare la produzione di un certificato di buona condotta in chi concorre ad impieghi.*

13 aprile 1832.

N.° 9661-1466. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si è osservato che le amministrazioni comunali usano frequentemente negli avvisi di concorso per le nomine ad impieghi o per le elezioni di medici o chirurghi in condotta a carico dei comuni di prescrivere fra gli altri requisiti la produzione di un certificato di

Digitized by Google

buona condotta da rilasciarsi dai parrochi o dalle autorità locali.

Le congregazioni municipali e le deputazioni comunali non possono ignorare che il rilascio di siffatti certificati è assolutamente vietato dai vegliantì regolamenti, e particolarmente dalla governativa circolare 20 marzo 1820, n.° 6761-797, e che è libero all' autorità l' assumere d' ufficio e ne' modi che saranno trovati i più opportuni le occorribili informazioni sulla condotta e sulle qualità morali degli aspiranti, senza rendere loro obbligatoria l'esibizione di un documento quanto irregolare, altrettanto poco attendibile nelle sue risultanze, quando il ricusarne il rilascio può esporre a spiacevoli conseguenze il parroco o l' autorità che ne è richiesta.

Le imperiali regie delegazioni provinciali disporranno quindi perchè cessi questa abusiva pratica, ponendone in apposita avvertenza non solo le congregazioni municipali e le deputazioni all' estimo, ma pur anco gl' imperiali regj commissarj distrettuali dai quali vengono vidimati gli avvisi di concorso che si pubblicano dai comuni ove non risiede la regia delegazione.

Milano, il 13 aprile 1832.

HARTIG.

Digitized by Google

(N.º 15.) *Prescrizioni da osservarsi per l'ammissibilità al conferimento della cittadinanza dell' impero austriaco agl' individui esteri soggetti alla leva militare di uno stato col quale sussistono particolari convenzioni.*

16 aprile 1832.

N.º 10659-708. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sulla questione insorta intorno all'ammissibilità pel conferimento della cittadinanza dell'impero austriaco di quegl' individui esteri soggetti alla leva militare di uno stato col quale sussistono particolari convenzioni relative alla loro consegna, l' imperiale regia cancelleria aulica unita, di concerto coll' imperiale regia intima cancelleria di corte e stato, ha trovato di determinare per norma generale delle autorità politiche ed ha quindi ordinato, mediante rispettato dispaccio 22 marzo a. c., n.º 3502-336, che prima di conferire il diritto di cittadinanza a quegl' individui esteri soggetti all' obbligo militare provenienti da uno stato col quale sussistono particolari convenzioni intorno alla consegna di simili individui convenga anticipatamente chiedere il

Digitized by Google

consenso di emigrazione o delle prove degne di fede che tali individui abbiano adempiuto all' obbligo o ne siano stati liberati.

Se ne rende informata cotesta imperiale regia delegazione provinciale ad opportuna intelligenza e norma all'evenienza del caso.

Milano, il 16 aprile 1832.

HARTIG.

(N.° 16.) *I depositi fatti dagli appaltatori alle casse di finanza saranno dalle medesime restituiti sopra semplici ordini delle imperiali regie delegazioni.*

18 aprile 1832.

N.° 11091-1220. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio magistrato camerale con sua nota in data 10 aprile corr., n.° 9352-1237 ha partecipato al governo che andavasi da esso a diramare alle imperiali regie intendenze di finanza apposita circolare contenente l'ordine che i depositi fatti dagli appaltatori di

Digitized by Google

opere pubbliche, la spesa delle quali va a cadere sulla rubrica politica *pubbliche costruzioni*, siano dalle rispettive casse di finanza ai medesimi restituiti sopra semplici ordini delle imperiali regie delegazioni provinciali, senza l'ulteriore approvazione dello stesso magistrato camerale.

Ciò serva a cotesta imperiale regia delegazione di opportuna intelligenza e norma all' evenienza del caso.

Milano, il 18 aprile 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

Digitized by Google

(N.° 17.) *Sull' applicazione della tassa portata dalla rubrica 6.ª del regolamento 5 gennajo 1816 ai decreti definitivi delle cause di processo sommarissimo per titolo di turbato possesso.*

21 aprile 1832.

N.° 10523-2519, Dip.° V. CIRCOLARE.

L' imp. regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici tassatorj presso gl' imperiali regj Tribunali di prima istanza e presso le imperiali regie Preture.

A scioglimento del dubbio insorto circa la misura della tassa applicabile ai decreti giudiziali definitivi delle cause di processo sommarissimo per titolo di turbato possesso, il magistrato camerale ha determinato che d'ora innanzi debba ai medesimi attribuirsi la tassa prescritta dalla rubrica sesta del regolamento provvisorio pubblicato colla governativa notificazione 5 gennajo 1816.

Tanto viene notificato a tutti gli uffici delle tasse per la corrispondente osservanza.

Milano, il 21 aprile 1832.

WEINGARTEN.

PANCALDI.

Digitized by Google

(N.° 18.) *Circolare che rettifica il tenore d'una precedente dichiarazione sul pagamento delle tasse per le sentenze pronunciate in contumacia.*

26 aprile 1832.

N.° 11109-2711, Dip.° V. Circolare.

L'imp. regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici tassatorj presso gl'imperiali regj Tribunali di prima istanza e presso le imperiali regie Preture.

All' effetto di prevenire un' erronea interpretazione del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale diramato agli uffici delle tasse mediante circolare della cessata direzione del demanio 23 agosto 1823, n.° 18071, in cui alle parole *presso quelle parti che sono assenti o non hanno patrocinatori* avrebbe dovuto sostituirsi alla particella *o* la copula *e*, si dichiara « che le tasse per una sentenza pronunciata » in contumacia devono essere soddisfatte dal- » l' attore anche pel reo convenuto riguardo » a quelle parti che sono assenti e non as- » sistite da alcun patrocinatore da loro dele- » gato; salvo al primo di far valere contro

Digitized by Google

» il secondo il diritto di risarcimento che gli » compete. »

Il magistrato camerale notifica agli uffici tassatorj da esso dipendenti per la corrispondente osservanza la premessa dichiarazione contenuta nell' ossequiato dispaccio 22 gennajo p.° p.°, n.° 2149-155 della sullodata eccelsa camera aulica generale.

Milano, il 25 aprile 1832.

WEINGARTEN.

PANCALDI.

Digitized by Google

(N.° 19.) *Risoluzione sovrana sul quesito, se per la morte d'un provvisorio impiegato qualificato per altro ad ottenere in via di grazia la pensione a norma delle direttive austriache, morendo prima di averla conseguita, gli eredi di lui perdano il diritto ad ottenere un tale trattamento.*

5 maggio 1832.

N.° 12960. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio in data 29 ora scorso aprile, n.° $\frac{4162}{V.R}$ si compiacque di partecipare al governo quanto segue:

« Sopra umilissima consulta rassegnata dalla » commissione aulica sul quesito, in quanto » per la morte d'un provvisorio impiegato » qualificato per altro ad ottenere in via di » grazia la pensione a norma delle diret- » tive austriache, passato però ad altra vita » prima d'averla conseguita, possano i di lui » eredi perdere il diritto a conseguire quel » trattamento più favorevole che gli sarebbe » stato devoluto,

Digitized by Google

» S. M. con sovrana risoluzione del 3 gen-
» najo 1832 si è degnata di determinare che
» non possa aver luogo un'apposita normale
» nel proposito, ma che lascia per altro in
» facoltà alla camera aulica di ricorrere in
» via di grazia in casi consimili ove concor-
» ressero delle circostanze meritevoli di par-
» ticolare riguardo. »

Si comunica quindi una tale sovrana risoluzione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma e per la corrispondente osservanza ne' contingibili casi avvenire.

Milano, il 5 maggio 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

Digitized by Google

(N.° 20.) *Determinazione delle tasse e del bollo pei pareri d'arte emessi dalle facoltà mediche presso le università sopra affari privati, e ne ridondi ai medesimi un vantaggio.*

18 maggio 1832.

N.° 12812-756. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, agl' imp. regj Direttori degli studj legali, ecc., all'imperiale regio Fisco, Appello e Magistrato Camerale.

S. M. dietro un caso speciale di qualche università erasi già degnata di determinare che alle facoltà mediche presso le università fosse lecito di esigere una tassa per un parere d'arte ogni qual volta questo si riferisca ad affari privati, e ne ridondi particolarmente un vantaggio ai privati, sia che tale parere fosse stato richiesto da essi medesimi, oppure da qualche pubblica autorità.

In seguito ad una posteriore domanda umiliata alla prefata M. S. onde conoscere la misura delle tasse e del bollo per simili voti, la medesima con venerata sovrana risoluzione 31 marzo p.° s.° comunicata al governo con decreto dell'imperiale regia cancelleria aulica

Digitized by Google

unita n.° 7001-522 del 7 dello scorso aprile ha ordinato quanto segue:

1.° Il bollo resta fissato in centesimi 60, come è adottato per gli atti delle autorità amministrative.

2.° La tassa viene fissata in fiorini 24, moneta di convenzione.

3.° La tassa deve pagarsi prima che sia formato il voto.

Tanto si partecipa a cotest . . . . . per opportuna intelligenza.

Milano, il 18 maggio 1832.

HARTIG.

Digitized by Google

(N.° 21.) *Circolare in cui si prescrive di non doversi ammettere gli ufficiali militari pensionati a posti sistematici di praticanti in uffici civili ai quali simili posti si trovano assegnati nelle loro piante.*

25 maggio 1832.

N.° 12740-2438, Dip.° III. Circolare.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici dipendenti.

In relazione a veneratissima sovrana risoluzione stata diramata con decreto aulico 30 aprile 1817, n.° 18091 e specialmente al § 27 del medesimo sull' ammissione di militari ufficiali pensionati ad impieghi dell' amministrazione civile, fu dichiarato dall' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 22 marzo p.° p.°, n.° 11592-644 che ad ufficiali pensionati aspiranti alla pratica d' ufficio non potrà essere accordato alcuno de' posti *sistematici* di praticanti presso dicasteri ai quali vennero assegnate simili piazze nelle loro *piante* d' ufficio, ma non incontrerà ostacolo la di loro ammissione nella qualità di praticanti *extra statum* contro la prestazione del relativo giuramento di servizio; nè dalla circostanza di

Digitized by Google

non essere i medesimi compresi nella *pianta* d'ufficio potrà ad essi pregiudicare rispetto al futuro loro collocamento in posti un soldo, ai quali avranno acquistati titoli di aspirare in ragione del grado di abilità e dello zelo da essi dimostrati nel servigio.

Tanto si comunica agli uffici dipendenti da questo magistrato per conveniente loro intelligenza e norma.

Milano, il 25 maggio 1832.

WEINGARTEN.

PECORONI.

Digitized by Google

(N.° 22.) *Certificati da prodursi per meglio assicurarsi della moralità delle levatrici e delle allieve.*

8 giugno 1832.

N.i 12357-734 = 13062-768. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Furono già le imperiali regie delegazioni eccitate a riferire con quali mezzi in aggiunta a quelli che ora sono in corso si potrebbe meglio assicurare la moralità delle levatrici esigendo per la loro accettazione quando si presentano allo studio dell'arte ostetrica le più squisite prove della loro buona condotta.

Si è trovato che in massima i regolamenti vegliantì abbastanza possono provvedere ove sieno debitamente e rigorosamente osservati, e solo si è trovato opportuno di aggiugnere quanto segue:

1.° I certificati di buona condotta da presentarsi dalle allieve spedite dai comuni, dai luoghi pii o dai congiunti dovranno d'ora innanzi essere stesi dal parroco e confermati dall'autorità locale, e sottoposti al *visto* delle imperiali regie delegazioni col mezzo del rispettivo medico provinciale cui incumbe di convalidare gli altri documenti.

Digitized by Google

2.° Dovranno produrre simili certificati anche le allieve a proprie spese che bramano di frequentare la scuola di S. Caterina in Milano, che sono native di questa città, e le allieve foresi sì estere che nazionali che si mantengono fuori dell'istituto.

3.° A tale esibizione di documenti provanti l'antecedente buona condotta col *visto* dell'autorità locale e della delegazione rispettiva dovranno pure essere tenute le allieve tutte che si presenteranno all'università di Pavia. Cotesta imperiale regia delegazione avrà presenti le premesse avvertenze per quanto può riguardarla e per fare le occorrenti comunicazioni alle varie autorità comunali ed ai luoghi pii.

Milano, l'8 giugno 1832.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

Digitized by Google

(N.° 23.) *Metodo da osservarsi nello stabilire il rango degl' impiegati che dallo stato di quiescenza passano nuovamente a quello di attività.*

8 giugno 1832.

N.° 16657-3122, Dip.° III. Circolare.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici camerali.

Dopo che dalle assunte informazioni è risultato che nel regno lombardo-veneto non esistevano ancora in vigore le disposizioni sovrane concernenti il metodo di stabilire il rango d' impiegati d' una categoria che dopo essere stati posti in istato di quiescenza furono di nuovo impiegati nella medesima categoria, e dopo che dietro i concerti precorsi tra tutti gli aulici dicasteri venne rilevato che fin d'ora non fu osservato un sistema uniforme riguardo alla fissazione del rango de' quiescenti che rientrano in servizio nell' istessa categoria, l'aulica camera generale d' accordo anche cogli altri dicasteri aulici ha trovato di ordinare per norma delle autorità da essa dipendenti che debbano attenersi per quest' oggetto alle sovrane risoluzioni del 14 luglio e 18 agosto

Digitized by Google

1783 (collezione delle leggi giudiziarie n.° 159 e 177), in seguito alle quali i quiescenti che rientrano in servizio col primitivo loro carattere hanno da consevare il loro rango ed i titoli all'avanzamento in un soldo maggiore che potesse loro competere in conseguenza del primo decreto col quale vennero nominati all'impiego di quel medesimo carattere, e la quale determinazione ottenne fin quì, a termini della sovrana risoluzione 3 febbrajo 1828 (diramata dall'imperiale regio governo con circolare 10 giugno 1828, n.° 6965-2043), l'unica modificazione in ciò che l'anzianità di ciaschedun impiegato non dev'essere calcolata dalla data del decreto di nomina, ma dal giorno della relativa risoluzione con cui la sua nomina venne pronunciata, la quale dovrà sempre essere indicata nel decreto suddetto.

Con questa sovrana determinazione si combina anche l'aulico decreto 29 gennajo 1788 (collezione delle leggi giudiziarie n.° 775), il quale prescrive che il reimpiego de' quiescenti non debba arrestare l'avanzamento degl'individui capaci che trovansi in effettivo servizio, mentre l'avvertimento in esso contenuto che i primi dovranno subentrare soltanto in que' posti che si resero vacanti non preclude loro il diritto di ottenere il rango a loro competente, giacchè questo si riferiva soltanto

Digitized by Google

alla spiegazione che la rioccupazione de' quiescenti non poteva riuscire di danno all' avanzamento d' impiegati capaci. »

Tali superiori dichiarazioni state abbassate a questo magistrato camerale con ossequiato dispaccio 26 maggio prossimo passato, n.° 4867 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè vengono portate a cognizione degli uffici camerali e di finanza per conveniente loro intelligenza in unione al testo italiano della veneratissima sovrana risoluzione e degli aulici decreti succitati, quale si trova riportato nell' annesso foglio di appendice e desunto dalla preaccennata collezione tedesca delle leggi giudiziarie.

Milano, l' 8 giugno 1832.

WEINGARTEN.

PANCALDI.

NB. Eguale disposizione venne diramata dall' imperiale regio governo con circolare 7 luglio, n.° 19938-3197, e dall' imperiale regio tribunale d' appello con circolare 19 luglio, n.° 8674.

Digitized by Google

APPENDICE

alla circolare 26 *maggio* 1832, *n.°* 16657-3122.

Numeri progressivi nella collezione delle leggi giudiziarie.

N.° 159.

Risoluzione sovrana del 14 *luglio* 1783 *sopra rapporto* 10 *dello stesso mese dell' imperiale regio tribunale supremo di giustizia.*

Il rango degl' impiegati che sono nell' istessa categoria d' impiego sia fissato dalla data del decreto della prima nomina ricevuta nella medesima categoria d' impiego, e ciò si osservi tanto riguardo ai quiescenti, quanto agl' impiegati in attività. Lo stesso principio valga indistintamente anche per l' avanzamento nel soldo.

N.° 177.

Decreto aulico 18 *agosto* 1783 *alle autorità giudiziarie di tutte le provincie della monarchia sopra rapporto* 10 *luglio detto.*

Se un individuo che è in quiescenza da qualsiasi impiego viene reimpiegato col suo primitivo carattere, ovvero se un impiegato in attività viene trasferito ad un altro ufficio col carattere del quale è già rivestito, il suo rango e l' avanzamento basato sul rango medesimo nei soldi maggiori sistematici devono essere determinati in relazione al primo decreto di nomina portante il medesimo carattere, senza avere riguardo ai decreti di nomina

Digitized by Google

ottenuti anteriormente in categorie inferiori d'impiego. Se all'incontro un quiescente od un impiegato in attività viene trasferito da un ufficio subalterno ad un ufficio superiore, ovvero viene impiegato in qualsisia altro ufficio con un carattere superiore, egli deve cedere nel rango e nell'avanzamento nei soldi maggiori a tutti quegl'individui i di cui decreti di nomina portanti lo stesso carattere fossero stati emanati anteriormente.

N.° 775.

Decreto aulico 29 gennajo 1788 al tribunale d'appello della Moravia e Slesia, in seguito ai concerti presi tra l'imperiale regio tribunale supremo di giustizia ed i dicasteri politici uniti.

Coll'ordine d'aversi a reimpiegare i quiescenti non s'intese impedire l'avanzamento degl'individui capaci che trovansi in attività di servizio, essendochè i primi hanno a coprire soltanto quei posti che siensi resi vacanti per la promozione d'un impiegato in attività.

Digitized by Google

(N.° 24.) *La proibizione di fabbricar sale con acque salate e marine devesi ritenere estesa anco alla ricomposizione di quello contenuto nelle acque salate procedenti dalla confezione dei sorbetti, de' formaggi, ecc.*

14 giugno 1832.

N.° 18183-2252, Dip.° VI. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Dietro gli ulteriori concerti stati presi da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè coll' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, la prelodata A. S. I. degnò di dichiarare con ossequiato decreto 7 corrente mese, n.° 5409 che la proibizione portata dal 1.° articolo degli italici decreti 13 maggio 1810 e 10 ottobre 1811 di fabbricar sale con acque salate e con acque marine deve ritenersi estesa naturalmente anche alla ricomposizione di quello contenuto nelle acque appunto salate procedenti dalla confezione dei sorbetti, dei formaggi, ecc., tuttochè si adducesse di avernelo acquistato dalla finanza, mentre sarebbe questa una vera fabbricazione interdetta dalla legge e non favorita neppure da certo riguardo

Digitized by Google

di convenienza, essendo stato adoperato una volta il sale per l'uso pel quale era destinato.

Ad evitare quindi il pregiudizio che potrebbe derivare da questo lato all'amministrazione, la prefata A. S. I. ordinò che in caso d'invenzioni di sali ricomposti con quelli come sopra contenuti nelle acque salate procedenti dalla confezione de'sorbetti, dei formaggi, ecc., gli uffici e gli agenti dell'imperiale regia finanza si attengano strettamente alle prescrizioni dei summentovati due decreti italici.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza in aggiunta alla circolare 12 novembre 1831, n.° 37879-4918, e perchè voglia curare che la presente superiore determinazione abbia a riportare il più esatto adempimento.

Milano, il 14 giugno 1832.

WEINGARTEN.

PANCALDI.

Digitized by Google

(N.° 25.) *Vengono ritenute in generale abolite le ripetizioni private scolastiche, ed indicati i luoghi ed i casi nei quali possono queste in via di eccezione permettersi.*

25 giugno 1832.

N.° 18410-2649. Circolare.

L' imp. regio Governo all' imp. regio Direttore generale dei ginnasj, al Consigliere ispettore in capo delle scuole elementari, agl' imp. regj Delegati provinciali ed agli Ordinarj diocesani.

Mediante veneratissima sovrana risoluzione 28 aprile p.° p.° comunicata con aulico dispaccio 3 maggio scorso, n.° 1917-518 sono state in generale abolite le ripetizioni private scolastiche per parte del personale dei ginnasj e delle scuole elementari maggiori, e vengono indicati i luoghi e i casi nei quali possano queste in via di eccezione permettersi, sotto l' osservanza delle condizioni e delle discipline a tal uopo stabilite nel dispaccio medesimo, che quì inchiuso le si comunica in copia per maggior suo lume nell' argomento.

Tanto le si partecipa per opportuna sua intelligenza e per la corrispondente comunicazione da farsi da lei ai rispettivi istituti

Digitized by Google

ginnasiali ed elementari di cotesta provincia per l'osservanza delle superiori prescrizioni portate dal succennato aulico dispaccio.

Milano, il 25 giugno 1832.

HARTIG.

N.° 1917-518 *Lombardia.* N.° $\frac{1047}{V. R.}$ del 1828.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 28 p.° p.° aprile abbassata a quest'aulica commissione degli studj si è degnata di ordinare che in generale le ripetizioni scolastiche private date dal personale de' ginnasj e delle scuole elementari maggiori sieno del tutto abolite, e che soltanto in via d'eccezione possano permettersi in que' ginnasj isolati ed in quelle scuole elementari maggiori della campagna ove non si trovano de' maestri privati ed istruttori patentati e sotto l'esatta osservanza delle seguenti condizioni:

1.° Il numero degli scolari ai quali viene data la ripetizione scolastica privata (compresi i poveri, i giovani di buoni costumi e di gran talento che vi potranno assistere gratuitamente) non dovrà mai ascendere presso i ginnasj a più di dieci, e presso le scuole elementari maggiori a più di dodici.

2.° Gli scolari che assistono alle ripetizioni scolastiche private dovranno al principio dell'anno scolastico indicarsi col rispettivo nome al direttore dell'istituto ed essere accennati come tali ne' cataloghi scritti.

Digitized by Google

3.° Le ripetizioni scolastiche non potranno mai darsi immediatamente prima o dopo le ore del pubblico insegnamento.

4.° Le ripetizioni scolastiche dovranno darsi durante quattro ore per settimana, ed il rispettivo onorario per cadaun mese non potrà per uno scolare pagante mai oltrepassare la somma di lire 6.

5.° Essendo lo scopo di queste ripetizioni private di facilitare lo studio agli scolari di minor talento, non dovrà nelle medesime insegnarsi una nuova materia, ma si dovrà in esse occupare di dilucidare agli scolari le materie a loro non tutto chiare nel pubblico insegnamento, di spiegare meglio le cose non bene intese, mostrandone la vera applicazione con varj esempi.

Questa spiegazione e riordinazione delle idee ed uso pratico non devono limitarsi ad una materia sola, ma dovrà anzi estendersi su tutte quelle per le quali essa sarà trovata necessaria. Specialmente ne' ginnasj l'occupazione nelle lezioni scolastiche private dovrà essere tutt'altro che l'imparare a mente le lezioni, ovvero il dettare le traduzioni di frammenti di classici.

6.° I direttori degl'istituti dovranno invigilare che nelle ripetizioni scolastiche private si proceda esattamente a tenore delle suespresse prescrizioni, e che dette lezioni non vengano abbreviate o del tutto neglette.

Se i ginnasj e le scuole elementari maggiori situate in luoghi isolati (ne' quali non trovasi uno stabilimento per gli studj maggiori, e nemmeno un maestro privato patentato) vengono diretti da corporazioni ecclesiastiche del clero regolare, ai singoli membri delle quali, a tenore del voto di povertà e degli statuti dell'ordine, non è permesso di disporre del danaro, qualunque sia la somma,

Digitized by Google

si dovrà procedere per le somme corrisposte in causa di ripetizioni scolastiche private ai regolari nello stesso modo come si pratica per tutte le donazioni destinate pei singoli regolari, p. e. vitalizj, rimunerazioni, onorarj, ecc., cioè esse dovranno consegnarsi al direttore dell' ordine, del collegio o del convento, il quale solo, giusta le prescrizioni dell' ordine, ne può disporre.

A queste prescrizioni generali si aggiungono ancora le seguenti relative alle ripetizioni private per parte del clero regolare:

1.° I regolari che danno tali lezioni dovranno col principio dell' anno scolastico indicare al direttore dell' ordine o del convento nominatamente tutti i loro scolari tanto paganti che gratuiti. L' onorario per gli allievi paganti (avuto riguardo sempre alle circostanze locali e personali) deve fissarsi da una lira e venti centesimi fino a 6 lire per un mese.

2.° Tale importo mensuale per le ripetizioni suddette dovrà, come tutti gli onorarj, le rimunerazioni ed altre donazioni, non consegnarsi ai singoli ecclesiastici, ma soltanto al direttore dell' ordine o del convento.

3.° Il direttore dovrà ripartire le somme ricevute come sopra a suo piacimento fra i singoli membri del convento, in modo però che quelli per l' opera de' quali fu fatta la donazione ricevano anche una parte maggiore.

4.° Dalle somme ripartite nel modo suddetto il direttore del convento potrà a richiesta provvedere ai singoli ecclesiastici e chierici i libri occorrenti per aumentare le loro cognizioni, per la colazione e per altri piccoli bisogni, semprechè sia lecito a tenore delle regole dell' ordine.

5.° Così pure potrà il direttore consegnare ai sacerdoti una parte del danaro che loro spetta in

Digitized by Google

tale ripartizione; ma ciò non può aver luogo per un chierico: un tale dovrà ogni volta presentarsi al direttore ed indicargli a che oggetto abbisogni di danaro, affinchè il direttore sia informato se sia ben impiegato e veramente speso per l'oggetto per cui fu richiesto.

6.° Saranno da incaricarsi i direttori de' rispettivi ordini e conventi di attenersi esattamente a queste prescrizioni, e gli ordinariati avranno cura dell'esatto adempimento delle medesime.

Ciò serve di risposta al rapporto 30 novembre 1827, n.° 35308-5672, di cui si retrocedono gli allegati.

Vienna, dall'imperiale regia aulica commissione degli studj il 3 maggio 1832.

Firmat. MITTROVSKY.

Sott. CAZAN.

Digitized by Google

(N.° 26.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto il* 30 *giugno* 1832, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 289-24.

Walz Matteo di Praga: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo accordatogli il 13 aprile 1827, come dall' aulico dispaccio 18 dicembre 1831 n.° 27166-2446, per « la fabbricazione di cappelli impermeabili. »

N.° 2. N.° 809-77.

Ad *Osio Angelo:* proroga di altri dieci anni accordatagli per l' esercizio del quinquennale privilegio già da lui ottenuto il 7 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 17 dicembre 1831 n.° 27000-2433, per « la » fabbricazione di carta colla paglia. »

N.° 3. N.° 904-87.

A *Kramer* e *Tallacker* negozianti di Berlino per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 novembre 1831 n.° 40666-1620 e da aulico dispaccio 22 dicembre detto n.° 26150-2358,

Digitized by Google

per l' invenzione " di fabbricare cappelli da donna
" servendosi di alcuni fogli di carta che s' incollano;
" essendo asciutti, si lustrano, si tingono e si danno
" dei disegni col mezzo di uno strettojo. "

N.° 4. N.° 904-87.

A *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* ed *Odoardo*, non che a *Turtscher Agostino* in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 novembre 1831 n.° 40666-1620 e da dispaccio aulico 22 dicembre detto n.° 26150-2358, pel miglioramento " del *kantschuck* (gomma elastica)
" per uso di tutte le specie di vestiario del bisogno e
" della moda, come anche per qualunque legatura ove
" richiedasi elasticità; cioè 1.° per rendere elastiche
" tutte le stoffe di lana, cotone, seta, lino, canapa, di
" qualsivoglia lunghezza e larghezza, a fine di fabbri-
" carne unitamente ad altre stoffe non elastiche cin-
" ghie, corsetti, uose, calzoni e mutande, legacci di
" calze, bretelle, ecc., oggetti di calzatura, cinture e
" tutte le specie di bendaggi combinate con macchine
" ordinate da medici onde riparare qualche stortura del
" corpo senza produrre la minima compressione; 2.°
" per fabbricare apparecchi riscaldanti e refrigeranti,
" con cui si comunica subito ed a poco a pòco quel
" grado che conviene alle parti del corpo umano; 3.°
" per fabbricare le così dette sponde (*mantenelles*) dei
" bigliardi, che con ciò acquistano un egual grado di
" elasticità, le palle ribalzano con maggior precisione,
" ed il giuoco viene migliorato; 4.° per la fabbricazione
" d' oggetti di calzatura e di vestiario, ove occorre di

Digitized by Google

„ riunire maggiormente le cuciture, onde tener lontano
„ l'umidità. „

NB. *Approvato però colla riserva che le cinture ed altri bendaggi hanno da essere fabbricati soltanto pei casi speciali ordinati dal medico autorizzato, e che non hanno da essere venduti in generale.*

N.° 5. N.° 904-87.

A *Ludwig Filippo:* vicecancelliere dell'arcivescovato d'Olmütz, dimorante a Kremsier in Moravia, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 novembre 1831 n.° 40666-1620 e da aulico dispaccio 22 dicembre detto n.° 26150-2358, pel ritrovato „ di un apparecchio atto a carbo-
„ nizzare la legna, con cui si ottiene migliore qualità
„ di carbone. Esso toglie l'inconveniente della catasta
„ comune prodotto dalla forma di cono della gran quan-
„ tità di legna in una sola massa, del tempo troppo
„ lungo in cui i carboni sono esposti ad un grandissimo
„ calore, del diverso grado del calore, dell'impossibilità
„ di regolare il fuoco entro la catasta conica, e final-
„ mente dell'imperfezione del rimanente della mani-
„ polazione, e della impressione della temperatura. L'in-
„ ventore carbonizza non ostante la stessa quantità di
„ legna, come coll'uso consueto, senza riunirne tanta
„ nel medesimo spazio, si serve del fumo per mandare
„ e regolare il fuoco, e per prevenire con ciò l'in-
„ fluenza della temperatura sulla carbonizzazione. „

Digitized by Google

N.° 6. N.° 1277-128.

Hellmer Ignazio a termini dell' aulico dispaccio 24 dicembre 1831 n.° 46720-1846 ha ceduto a *Jukot Pietro*, e questi cedette il 29 novembre 1831 a *Hueber Francesco*, negoziante in Vienna, il privilegio biennale accordato il 22 giugno 1830 per « una nuova qualità di candele » a metà cera. »

N.° 7. N.° 1322-132.

Neutwich Giuseppe e *Hecht Giuseppe*: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio quinquennale ad essi accordato il 23 luglio 1830, come dal dispaccio aulico 27 dicembre 1831 n.° 26649-2401, per pretesa invenzione « di rendere varie stoffe impenetrabili al- » l' aria. »

N.° 8. N.° 1689-159.

Ad *Engel Francesco* pittore in Pesth: proroga di due anni accordatagli il 1.° dicembre 1831 per l' esercizio del quinquennale privilegio ad esso concesso il 7 novembre 1826, come dal dispaccio aulico 29 dicembre 1831 n.° 26747-2413, per l' invenzione « di acque o » siano spiriti odorosi. »

N.° 9. N.° 1690-160.

Ad *Ofenheim Antonio Ranieri* di Vienna: proroga di un anno (dal 26 gennajo 1832 in avanti) del privilegio

Digitized by Google

già da lui ottenuto, come dall' aulico dispaccio 28 dicembre 1831 n.° 27935-2513, per l' invenzione « di » una macchina da impiccolire, sollevare e trasportare » la legna da fuoco. »

N.° 10. N.° 1691-161.

A *Starkloff Odoardo*: proroga di due anni accordatagli il 20 dicembre 1831 per l' esercizio del privilegio biennale da lui ottenuto il 30 gennajo 1826, prolungato per due anni il 7 gennajo 1828, indi per altri due anni il 5 dicembre 1829, come dal dispaccio aulico 6 dicembre 1831 n.° 28058-2523, per un' invenzione « nella lavorazione dei metalli nobili. »

N.° 11. N.° 2059-190.

A *Di Phor* cavaliere *Pietro* proprietario del privilegio *Phorus* per isminuzzare la legna, dimorante in Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1831 n.° 43850-1742 e da dispaccio aulico 3 gennajo 1832 n.° 27809-2498, per l' invenzione « di una sega » da legne, la cui particolarità consiste nella forma e » costruzione singolare con denti ad urto ed a coltello, » per cui si distingue da tutte le altre finora cono- » sciute. I denti a coltello servono a preparare il taglio, » acciò i denti a urto possano levare più comodamente » i filamenti del legno; quindi applicandosi queste se- » ghe a quelle circolari, da tiro o da tensione, pro- » ducono grande effetto e facilitano il lavoro. »

Digitized by Google

N.° 12. N.° 2059-190.

A *Nagele Giuseppe* orefice in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1831 n.° 43850-1742 e da dispaccio aulico 3 gennajo 1832 n.° 27809-2498, per l'invenzione « di fabbricare bastoni per uomini e fia-
» schetti per donne atti ad introdurvi diversi profumi,
» e giusta la prescrizione medica anche oggetti olez-
» zanti di medicina, non che spugne inumidite coi me-
» desimi, di modo che levandovi il coperchio possono
» in tempo nebbioso od umido servire per odorarvi o
» per inumidire la bocca. »

N.° 13. N.° 2059-190.

A *Boner Francesco Antonio* fabbricatore di oggetti pei filatoi a Gratz per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1831 n.° 43850-1742 e da aulico dispaccio 3 gennajo 1832 n.° 27809-2498, per l'invenzione « di filare col
» mezzo d'un macchinismo la lana pecorile così detta
» strisciata ed innaspare con esso il filo. »

NB. *Questo privilegio però non vale che per le provincie tedesche.*

N.° 14. N.° 1849-172.

A *Muck Giuseppe* negoziante a Praga per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 novembre 1831 n.° 42742-1704 e da

Digitized by Google

dispaccio aulico 28 dicembre detto n.° 26918–2427, pel miglioramento « nel fabbricare cappelli di feltro e di » seta, non che altri oggetti di feltro; cioè 1.° di » unirvi un ingrediente per renderli impermeabili al» l'acqua e compattissimi; 2.° di applicare ai cappelli » solette di una stoffa onde renderli impermeabili all'ac» qua ed all'aria; 3.° d'incollare i cappelli di feltro e » di seta in cinque modi diversi e di nuova invenzione; » 4.° di applicare il feltro alla parte inferiore dell'ala » in vece dell'usato pezzo di pelle, per cui il cappello » riesce più forte da quella parte nella quale per lo » più si consuma più presto; 5.° di servirsi dell'esca » in istato naturale o tinta in vece della pelle per ri» parare il sudore. »

N.° 15. N.° 1849–172.

A *Bach Michele* in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 novembre 1831 n.° 42742–1704 e da aulico dispaccio 28 dicembre detto n.° 26918–2427, per l'invenzione ed il ritrovato « di preparare tutte le specie di cascami » di seta in guisa da poterli filare colla dovuta finezza » sulle macchine. »

N.° 16. N.° 1849–172.

Ad *Argentau Federico* fabbricatore del così detto nero di Francoforte in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 novembre 1831 n.° 42742–1704 e da dispaccio aulico 28 dicembre detto n.° 26918–2427, pel miglioramento « nel fabbricare candele di sego ed altre a metà

Digitized by Google

„ cera, che non iscolano neppure quando vi ha una
„ mediocre corrente d'aria, e che danno una luce più
„ bella e più chiara delle sinora fabbricate. Le candele
„ a metà cera hanno un aspetto bellissimo, ardono eco-
„ nomicamente e suppliscono non solamente a quelle di
„ tutta cera, ma le superano anche pel minor prezzo. „

N.° 17. N.° 1849-172.

Ad *Ensenzperger Bernardo* fabbricatore di violini e chitarre in Vienna per tre anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 novembre 1831 n.° 42742-1704 e da aulico dispaccio 28 dicembre detto n.° 26918-2427, pel miglioramento „ nella
„ fabbricazione delle chitarre giusta i principj acustici,
„ cioè 1.° la parte superiore di esse dalla piegatura di
„ mezzo verso il collo finisce a poco a poco a guisa di
„ cono con due angoli piegati in fuori dai lati; 2.° in
„ ogni angolo maggiore vi ha un'apertura per la riso-
„ nanza; 3.° la parte inferiore dell'istromento ha la
„ forma regolare di ellisse obbliqua di una determinata
„ grandezza; 4.° la tastatura del collo è fornita di stri-
„ sce da flagioletto, ed il disco di risonanza è coperto
„ di una vernice apposita; 5.° nella parte interna del
„ coperchio sono soltanto due spranghe, ognuna di di-
„ versa figura e direzione, per mezzo delle quali si ot-
„ tengono cinque variazioni visibili, che sono nella mas-
„ sima armonia fra di loro, e producono non solamente
„ una singolare forza, durata e piacevolezza del tuono,
„ ma danno altresì una bellissima forma all'istromento,
„ non che un'estensione di voce di quattro ottave in-
„ tere, e giovano a sonare con tuoni alti. „

Digitized by Google

N.° 18. N.° 1849-172.

A *Jamek Alberto* disegnatore in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 29 novembre 1831 n.° 42742-1704 e da dispaccio aulico 28 dicembre detto n.° 26918-2427, per l' invenzione « di stampare con lastre sospingenti qualunque disegno a chiaroscuro od a colori sopra tutte » le specie di stoffe, rendendo così superfluo qualunque » modello o cilindro necessario per la stampa. Le lastre » suddette si fabbricano giusta quella invenzione in po- » che ore, e si eseguiscono colle medesime oggetti di » stampa sopra stoffe d' ogni specie, tanto su quelle di » poca altezza, quanto su quelle dell' altezza di 8, 10 » sino a 12 quarti; lo che non si potrebbe ottenere » con macchine di gran dispendio. »

N.° 19. N.° 2507-220.

A *Walz Matteo* e *Muck Giuseppe* negozianti a Praga per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 dicembre 1831 n.° 46229-1832 e da aulico dispaccio 8 gennajo 1832 n.° 247-22, per l' invenzione « di fare oggetti di vestiario e calzatura » da stoffe impermeabili all' acqua, atti a difendere le » parti del corpo umano contro l' impressione dell' aria, » del freddo, dell' acqua e della neve finchè la stoffa » non sia stata distrutta. Si colloca la medesima fram- » mezzo a ferrajuoli, abiti, corpetti, calzoni, stivali, » scarpe, guanti, ecc., non che fra pezze di lana, » seta, lino, cotone e fra le pelli. Il corpo da esse co- » perto resta asciutto e caldo per molto tempo, giacchè

Digitized by Google

» la traspirazione non oltrepassa la stoffa posta in mez-
» zo, e così il freddo e l'umido al di fuori non la
» penetrano, per cui presenta una resistenza doppia. »

N.° 20. N.° 2507-220.

A *Daverio Antonio* stagnajo in Milano, contrada degli Spadari al n.° 3251, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 dicembre 1831 n.° 46292-1832 e da dispaccio aulico 8 gennajo 1832 n.° 247-22, per l'invenzione « di fabbri-
» care delle forme di stagno per far candele di sego,
» col mezzo delle quali il lavoro riesce più facile e più
» vantaggioso. »

N.° 21. N.° 3427-300.

Ad *Amstötter Matteo:* proroga di due anni accordatagli il 5 gennajo 1832 per l'esercizio del privilegio di un anno accordatogli l'11 gennajo 1831, come dal dispaccio aulico 15 gennajo 1832 n.° 575-46, pel miglioramento « d'una macchina atta a fabbricare teste da
» pipa d'argilla. »

N.° 22. N.° 3921-338.

A *Huybens Guglielmo M.* profumiere in Vienna: proroga di anni due accordatagli il 12 gennajo 1832 per l'esercizio del biennale privilegio a lui concesso il 22 febbrajo 1830, come dal dispaccio aulico 19 gennajo

Digitized by Google

1832 n.° 1051-81, per l'invenzione « di due qualità » di acque aromatiche per la toeletta. »

N.° 23. N.° 3972-348.

Rott Francesco: rinuncia spontanea al privilegio quinquennale concessogli il 22 febbrajo 1830, come dall'aulico dispaccio 15 gennajo 1832 n.° 574-45, pel miglioramento « di corsetti. »

N.° 24. N.° 4125-367.

Höcht Giuseppe: rinuncia spontanea al quinquennale privilegio accordatogli il 23 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 20 gennajo 1832 n.° 1052-82, pel miglioramento « del metodo di fabbricare la birra. »

N.° 25. N.° 4511-408.

A *Steiner Ernesto Francesco* e *comp.* in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 gennajo 1832 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 1740-135, per l'invenzione « di » mettere in esecuzione un apparecchio risguardante un » nuovo metodo di leve, e nell'applicazione della gra- » vità dei corpi onde mettere in movimento bastimenti, » carri ed altre opere di meccanica. »

Digitized by Google

N.° 26. N.° 4511-408.

A *Rausch Gio. Gabriele* negoziante a Praga per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 gennajo 1832 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 1740-135, per l'invenzione « di una » macchina atta ad innalzare il pelo sopra tutte le stoffe » di cotone, come sul fustagno, *piquet*, ecc., e ciò in » tempo più breve e meglio che coi consueti scardassi » a mano. »

N.° 27. N.° 4511-408.

A *Klobasser Giovanni* fabbricatore di tappezzerie a Brünn per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 gennajo 1832 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 1740-135, per l'invenzione « 1.° di fabbricare materassi, cuscini, ecc. di » crini di cavallo pienamente purgati dal grasso col mezzo » del vapore e di altri ingredienti in guisa che essendo » essi ripieni di crini di cavallo e di molle (*ressorts*) o » di altri oggetti vengono purgati dalla materia che fa- » vorisce il tarlo. Anche tutte le specie di cuscini o ma- » terassi vecchi essendo anche intaccati in sommo gra- » do dal tarlo, ne possono essere pienamente purgati; » 2.° di preparare per mezzo del vapore ed altri ingre- » dienti i crini di cavallo onde arricciarli o per servir- » sene di filo, non che di purgare i crini già arricciati » ed anche pareggiati, e digrassarli secondo il succen- » nato metodo, distruggendo così la predetta materia che » alligna i tarli o le *camole*. Col predetto processo si » dà anche nuova elasticità e forza ai crini che soffer- » sero dell'umidità, o che deteriorarono pel lungo uso;

Digitized by Google

„ 3.° di fabbricare cuscini e materassi doppj di crini di
„ cavallo, i quali restano sempre eguali sebbene si fos-
„ sero sciolti tutti i legami di essi: non occorre di tra-
„ puntarli tanto, per cui il volume e la forza dei crini
„ restano maggiori; 4.° di fabbricare col mezzo d'una
„ macchina e con guadagno di tempo materassi e cuscini
„ d'ogni specie e grandezza, sieno semplici o doppj,
„ non esclusi quelli con molle. „

N.° 28. N.° 4511-408.

A *Wolle Emanuele* cimatore a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 gennajo 1832 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 1740-135, pel miglioramento „ di *decartire*
„ in una sola volta sulle macchine consuete e col
„ mezzo d'un apparecchio di poca spesa panni e ca-
„ simiri in pezze e ritagli, prevenendo per quanto è
„ possibile lo scioglimento dei colori e senza cagionare
„ delle pieghe, specialmente nei casimiri, lo che finora
„ non si potè ben evitare, e in guisa che la stoffa
„ resta bella. „

N.° 29. N.° 5273-480.

A *Kruptik Matteo* falegname in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 gennajo 1832 e da dispaccio aulico 2 febbrajo detto n.° 1967-152, per l'invenzione „ di
„ una macchina mediante la quale i letti da riposo, i
„ canapè ed i divani con appoggio o senza possono con

Digitized by Google

» leggiera ed invisibile compressione essere alzati a pia-
» cere od abbassati al posto ove si sta a sedere, onde
» farne un giaciglio, in modo però che la parte dei
» piedi o della testa resta chiusa col sedile. Non si
» scorge la minima parte della macchina, quindi non vi
» nasce immondizia, nè vi ha luogo qualche intoppo. »

N.° 30. N.° 5273-480.

A *Fröhlich Antonio* capitano nell' imperiale regio esercito austriaco a Cholin in Boemia per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 gennajo 1832 e da aulico dispaccio 2 febbrajo detto n.° 1967-152, per l' invenzione « 1.° di fabbri-
» care stufe con conduttori di calore a foggia di colonne
» alzate o poste orizzontalmente, fatti di terra cotta ed
» inverniciati. Queste stufe si possono anche combinare
» direttamente con focolari economici e con casse d'aria,
» oppure con piccoli focolari ordinarj, e ripartirle in
» guisa che con poche legne riscaldino varie stanze od
» una sola, e che la corrente inferiore dell' aria abbia la
» medesima temperatura della superiore; 2.° di costruire
» focolari perpendicolarmente situati, e di migliorare
» quelli situati orizzontalmente come si usa al presen-
» te, senza servirsi di grate sebbene facciasi fuoco con
» legna, senza lastre dispendiose o rivestimento di ferro.
» A questi focolari possono egualmente essere annessi
» dei tubi onde riscaldare le stanze col fumo che per
» l' ordinario passa pel cammino; 3.° di fabbricare tubi
» appositamente fatti onde servirsene per cuocere e frig-
» gere, non che per condurre l' acqua, come anche

Digitized by Google

„ utensili di cucina di qualunque specie e tubi per con-
„ durvi il calore, onde servirsene negli apparecchi di
„ riscaldamento. „

N.° 31. N.° 6057-530.

A *Flebus Giacomo:* cessione fattagli da *Hirnschale Leopoldo* e *Mitterhoffer Giuseppe* dell' intiera proprietà del privilegio quinquennale concesso il 16 settembre 1828, come dal dispaccio aulico 11 gennajo 1832 n.° 6099-228, per „ la fabbricazione di cappelli di feltro impenetra-
„ bili all' acqua. „

N.° 32. N.° 6791-598.

A *Hagemann Bernardo* fabbro-ferrajo in Vienna: proroga di altri tre anni accordatagli l' 11 febbrajo 1832 per l'esercizio del privilegio concessogli in luglio 1830, come dall' aulico dispaccio 18 febbrajo 1832 n.° 3223-264, pel miglioramento „ delle molle di compressione
„ applicate alle carrozze, per cui quelle possono esser
„ rese movibili sull' asse. „

N.° 33. N.° 7187-638.

A *Wagner Antonio* già negoziante in Vienna: proroga di cinque anni accordatagli il 21 febbrajo 1832 per l'esercizio del privilegio a lui stato concesso il 5 marzo 1830, come dal dispaccio aulico 28 febbrajo 1832 n.° 4028-317, pel ritrovato „ di fabbricare zolfanelli. „

Digitized by Google

N.° 34. N.° 7363-649.

A *Galster Enrico* falegname a Pesth per tre anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 3225-266, per l'invenzione « di fabbricare qualunque » oggetto di parti composte di legno, come mobiglie, parti » di costruzione, pavimenti e quanto fanno i falegnami, » servendosi perciò di legnami cui in via chimica estrae » prima l'aria che contengono, per cui posti nell'acqua » resistono alla distruzione. Quindi questi oggetti 1.° sono » più belli e durevoli, essendo dal legno stata cavata » l'umidità e prevenuta la spaccatura, lo scioglimento » e la separazione delle parti congiunte; 2.° vengono » preservati contro la corrosione dei vermi, giacchè » coll'atto della evaporazione si distruggono le condi- » zioni necessarie per la vita animale; 3.° resistono a » qualunque temperatura. »

N.° 35. N.° 7363-649.

A *Pokorny Michele* fabbro-ferrajo a Baumgarten nella Bassa Austria per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1832 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 3225-266, per l'invenzione « d'una macina da caffè, pepe e droghe, » nella quale gli operatori stanno ritti, ed è costruita » in guisa da poter macinare presto i predetti oggetti » tanto fini, quanto grossi. Queste macine non richie- » dono riparazioni fuori dell'aguzzare. »

Digitized by Google

N.° 36. N.° 7363-649.

A *Weil Gioachimo* negoziante di Tyrnau in Boemia, attualmente a Vienna, per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 3225-266, per l' invenzione « di stampare entro tre giorni » molte pezze di cotone e più che col metodo consueto, » risparmiando tempo e combustibile, e senza far uso di » macerazioni e spiriti, per cui la stoffa non deteriora. »

N.° 37. N.° 7363-649.

A *Dunst Francesca* in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 3225-266, per l' invenzione « di lumini economici » da notte, i quali danno un bel chiaro, non si smor- » zano, sono di bella forma e meno costosi dei con- » sueti. Per alimentarli può servire anche l' olio comu- » nissimo. »

N.° 38. N.° 7434-650.

A *Wagner Antonio* già negoziante in Vienna: proroga di cinque anni accordatagli con determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1832 n.° 7903 per l' esercizio del biennale privilegio a lui concesso il 5 marzo 1830, come dal dispaccio aulico 28 febbrajo 1832 n.° 4030-319, per un ritrovato « nella » fabbricazione dell' acqua di Colonia. »

Digitized by Google

N.° 39. N.° 7435-651.

A *Wilda Goffredo* fabbricatore di oggetti metallici in Vienna: proroga di un anno accordatagli con determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1832 n.° 7497, per l'esercizio del biennale privilegio concessogli il 9 febbrajo 1830, come dal dispaccio aulico 28 febbrajo 1832 n.° 4029-318, pel miglioramento « di una macchina atta a stampare armi gentilizie. »

N.° 40. N.° 7909-695.

A *Juda Hassan* sarto orientale in Vienna: proroga di tre anni accordatagli con determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1832 per l'esercizio del triennale privilegio statogli concesso il 17 maggio 1827 e prorogato per due anni l' 8 marzo 1830, come dal dispaccio aulico 25 febbrajo 1832 n.° 3918-310, pel miglioramento « della fattura degli abiti da » uomo e da donna giusta il costume orientale. »

N.° 41. N.° 8084-711.

A *Seufert Giovanni* falegname a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 4402-346, pel miglioramento « di tutte » le specie di macchine alla Jacquart senza distinzione: » le armature anzichè di legno sono di ferro, ed i *platini* di legno sono affatto senza corde, con imposte » aperte di legno, ma non ostante possono questi *platini*

Digitized by Google

» essere messi in comunicazione colle corde. Il van-
» taggio che se ne ricava consiste in ciò, che si pre-
» viene lo strappare delle corde de' *platini*, per cui il
» lavoratore non perde tempo. »

N.° 42. N.° 8084-711.

A *Heckmann Giuseppe* a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 febbrajo 1832 e da dispaccio aulico 2 marzo detto n.° 4402-346, pel miglioramento « 1.° di fabbri-
» care più presto, più a buon prezzo e senza il biso-
» gno di costose macchine di rame la vernice copale
» e quella di elettro, già privilegiata nel 1823; 2.° di
» rendere questa vernice bianchissima subito dopo la
» fabbricazione e senza distillarla; 3.° di fabbricare una
» vernice di olio di lino chiara al pari dell' acqua, e
» d' impiegare queste vernici con tutti i colori, maci-
» nandoli con macchine apposite per uso di qualsivoglia
» tinta delicata. Una sola persona macinerà con queste
» macchine tanto color fino quanto dieci altre col me-
» todo consueto, di più il lavoratore resta preservato
» dalla colica saturnina; 4.° di coprire colla predetta
» vernice tutte le merci di metallo e ferro, come an-
» che tutti gli oggetti indorati onde assicurarli contro
» il nero e la ruggine, e gli ultimi possono essere net-
» tati da qualunque immondizia lavandoli soltanto col-
» l' acqua. »

Digitized by Google

N.° 43. N.° 8084–711.

A *Hoer Carlo* a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 4402-346, per l' invenzione ed il miglioramento « di apparecchi di varie specie risguardanti gli avvisi » al pubblico che si attaccano sugli angoli delle con- » trade, per cui non si affrancano più i medesimi colla » pasta, ma vengono più regolati e collocati in guisa » che non isporcano le case. Le relative spese sono con » ciò diminuite per la metà. »

N.° 44. N.° 8873–795.

Lebeda Antonio armajuolo in Praga: restituzione da lui fatta del privilegio quinquennale accordatogli il 3 marzo 1828, come dal dispaccio aulico 10 marzo 1832 n.° 4966-403, per l' invenzione « di una molla da » capsula per le armi da fuoco chimiche. »

N.° 45. N.° 8874–796.

A *Rotter Giovanni* ragioniere di commercio in Vienna: proroga di un altro anno accordatagli il 3 marzo 1832 per l' esercizio dell' esclusivo privilegio da lui ottenuto il 23 febbrajo 1831, come dal dispaccio aulico 10 marzo 1832 n.° 4968-405, pel miglioramento « nella filatura » di lana e di seta. »

Digitized by Google

N.° 46. N.° 12115-1062.

A *Baroni Luigi* di Venezia: proroga di quattro anni accordatagli il 27 marzo 1832 per l'esercizio del quinquennale privilegio statogli conferito l'8 gennajo 1825 e prorogato il 5 dicembre 1829 per altri tre anni, come dall'aulico dispaccio 7 aprile 1832 n.° 6748-554, per " una nuova maniera di preparare le pelli. "

N.° 47. N.° 11532-1012.

A *Stadler Ignazio* negoziante di ferro a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 24 marzo detto n.° 5217-419, per l'invenzione " d'una stufa di ghisa atta a cuocervi i cibi, " la quale si può collocare comodamente, trasportare " con facilità e riscaldare con pochi combustibili. "

N.° 48. N.° 11532-1012.

A *Partsch Antonio* fabbricatore di pipe da tabacco a Theresienfeld nella Bassa Austria per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1832 e da dispaccio aulico 24 marzo detto n.° 5217-419, per l'invenzione ed il miglioramento " delle teste da pipa di terra, cui si dà l'aspetto di " marmo e sono quasi del tutto eguali a quelle di Flader. " Esse vengono fabbricate in minor tempo ed in mag- " gior numero, anzi varie teste nel medesimo tempo e " sono di minore spesa. "

Digitized by Google

N.° 49. N.° 11532-1012.

A *Kuhn Ignazio* a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1832 e da dispaccio aulico 24 marzo detto n.° 5217-419, pel miglioramento « delle così dette » *blanchetten* coperte di stagno inglese, non che delle » molle strette che trovansi nei lati dei corsetti, per » cui la fabbricazione delle medesime riesce più lesta, » più netta, più opportuna e con minore spesa; le me- » desime ottengono altresì l'elasticità eguale e superano » per ciò le *blanchetten* inverniciate. »

N.° 50. N.° 11532-1012.

A *Braun Gio. Giacomo* fabbricatore d'aceto in Praga per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1832 e da aulico dispaccio 24 marzo detto n.° 5217-419, per l'invenzione ed il miglioramento « di un surrogato ad uso » delle tintorie e stamperie di tele di cotone in luogo » del sale di saturno, estratto da un acido vegetabile » appositamente inventato a quest'uopo. »

N.° 51. N.° 11643-1024.

Ad *Ehlers Gioachimo* in Vienna per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 marzo 1832 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 6154-494, per l'invenzione « di una lettiera nella » quale trovasi un guanciale meccanico ed assai elastico,

Digitized by Google

» cui si può dare subito la direzione per stare più alto
» colla testa, o per appoggiarsi standovi seduto. Questo
» guanciale serve pei sani, come per gli ammalati. Sic-
» come il paglericcio facendo uso del guanciale viene
» accorciato, così resta molto spazio nella lettiera onde
» collocarvi degli effetti di comodità. Siffatto guanciale
» può essere usato in qualunque altra lettiera senza
» dovervi fare dei cangiamenti. Il meccanismo di esso
» può essere di legno, ferro od ottone. »

N.° 52. N.° 11643-1024.

A *Pechmann Nicola* peltrajo a S. Pölten nella Bassa Austria per anni dieci, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 marzo 1832 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 6154-494, per l'invenzione « di una macchina atta a fabbricare assicelle da
» tetto che può essere messa in movimento dall'acqua,
» dal vento, da cavalli, ecc., mediante la quale si fab-
» bricano al giorno duemila assicelle lunghe 6 piedi
» colla dovuta canalatura. »

N.° 53. N.° 11643-1024.

A *Probst Ottone* fabbricatore di ceralacca a Grätz per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 marzo 1832 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 6154-494, per l'invenzione « di
» fabbricare con nuove forze meccaniche un carro di
» nuova costruzione, onde servirsene sulle strade con-
» suete e su quelle di ferro, col mezzo del quale si

Digitized by Google

„ possono trasportare senza pericolo i carichi in un modo
„ più presto e più facile che per lo passato, facendo
„ agire a piacere una forza nell' interno del carro. „

N.° 54. N.° 11643-1024.

A *Saumer Martino* proprietario di un deposito di porcellana a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 marzo 1832 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 6154-494, per l' invenzione „ di preservare qualunque specie di
„ vasi di porcellana, che, facendone uso e passandola
„ rapidamente da una temperatura ad un' altra, fosse
„ suscettibile di crepature, e di renderli in tal guisa
„ più durevoli e più compatti. „

N.° 55. N.° 11643-1024.

A *Todesco Arminio* negoziante e proprietario di un filatojo da cotone in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 marzo 1832 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 6154-494, pel miglioramento „ intorno alle mac-
„ chine da cardeggiare, servendosi di un solo cilindro
„ in vece di pettini e di due cilindri distaccatori. „

N.° 56. N.° 11925-1047.

A *Koller Nicola* sellajo in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica

Digitized by Google

generale 16 marzo 1832 e da dispaccio aulico 2 aprile detto n.° 6480-527, per l'invenzione « 1.° di fabbricare » i due cristalli anteriori d'una carrozza chiusa in » guisa da passare l'uno sopra l'altro, in vece di alzarli » e lasciarli andare in giù, costruendo in vece al di fuori » di questa parte anteriore un piccolo magazzino spe- » cialmente nelle carrozze da viaggio; 2.° di fabbricare » molle di nuova invenzione, le quali recano il van- » taggio *a*) che soltanto 10 sino a 12 occorrono per » una carrozza, giacchè prima servirono 4 sino ad 8, » ma erano malsicure e fragili. Queste molle agiscono » fra di loro in direzione obbliqua, quindi la compres- » sione riesce eguale su tutte le parti; *b*) si aumenta di » più il bilancio o l'equilibrio della carrozza, che più » difficilmente si rovescia; d'altronde ogni carrozza, spe- » cialmente quelle da viaggio, riesce per questa costru- » zione più leggiera e più comoda anche al di dentro. »

N.° 57. N.° 11925-1047.

A *Di Schleinitz* nobile *Antonio* legatore di libri a Grätz per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 marzo 1832 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 6480-527, pel miglioramento consistente « in un apparecchio alla sella dell'istromento » per fondere de' tipi. Si fabbricano molti tipi di più » in breve tempo, come anche tutti gli altri oggetti che » si riferiscono ai medesimi. »

Digitized by Google

N.° 58. N.° 11925–1047.

A *Zich Giuseppe* fabbricatore di vetro a Johannesthal e Schwarzau nella Bassa Austria per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 marzo 1832 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 6480-527, per l'invenzione « di fabbricare mediante » la disossidazione del fondo di vetro una nuova qua- » lità di vetro denominata *vetro pietroso*, il quale 1.° si » compone con tutti i colori, si fonde e si lavora quasi » nella stessa guisa come il già inventato vetro metal- » lico; 2.° non è trasparente, ma a richiesta si rende » più o meno opaco; 3.° è durissimo, e quindi suscet- » tibile di grave pulitura; 4.° è variopinto alla rottura, » per cui rotandolo si producono bellissimi accidenti co- » me se fossero dipinti ad arte. Esso potrebbe servire » ad imitare il diaspro, l'agata, il lapislazzuli, la » corniola, la malachita, il marmo, ecc. Se ne possono » quindi far molti oggetti di lusso al pari di quelli fatti » d'oro, d'argento, di porcellana, ecc. »

N.° 59. N.° 11925–1047.

A *Gradner Francesco Michele* proprietario di un filatojo da cotone a Oberwaltersdorf nella Bassa Austria per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 marzo 1832 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 6480-527, per l'invenzione « intorno alle macchine atte a cardeggiare, per » cui i filamenti possono essere levati dal tamburo non » già coi pettini come si è praticato finora, ma bensì » col mezzo di un cilindro e d'una lastra, e ciò assai » più esattamente e con forza molto minore. »

Digitized by Google

N.° 60. N.° 11925–1047.

A *Meyer Carlo* e *Hoffmann Francesco Rodolfo* in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 marzo 1832 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 6480–527, pel miglioramento " nella preparazione dei cannoni delle penne " che dapprima s' immergono entro un corrosivo, indi " si apparecchiano con una macchina per farle diven- " tare più dure. Esse acquistano la spaccatura più netta " e riescono meglio e più durevoli delle consuete. "

N.° 61. N.° 14230–1233.

A *Mohr Giuseppe* proprietario di un filatojo da cotone a Mollensdorf nella Bassa Austria per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 marzo 1832 e da dispaccio aulico 24 aprile detto n.° 7990–657, pel miglioramento " intorno alla " macchina che prepara il filato grosso ovvero *tubero-* " *wing*, per cui il suddetto filato venendo posto fra due " dischi cilindrici od altri corpi perenni, riesce torti- " glioso, e trasportandosi esso sopra tubi o cannelli " sembra soltanto compresso. Col mezzo di quest' ap- " parecchio può un fanciullo con pochissima forza pro- " durre una quantità di questo filato in pochissimo " tempo. "

N.° 62. N.° 14230–1233.

A *Rigamonti Carlo* dentista in Milano, contrada de' Clerici, n.° 1766, per cinque anni, come da determinazione

Digitized by Google

dell' imp. regia camera aulica generale 30 marzo 1832 e da dispaccio aulico 24 aprile detto n.° 7990-657, per l' invenzione ed il miglioramento consistenti « 1.° nella » preparazione di una terra onde fabbricarne dei denti » che sembrano naturali; 2.° nella fabbricazione dei denti » stessi, i quali non si guastano mai. »

N.° 63. N.° 14230-1233.

A *Steininger Gio. Michele* negoziante a Ried nell' Austria superiore per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 marzo 1832 e da dispaccio aulico 24 aprile detto n.° 7990-657, per l' invenzione « di una macchina atta a trivellare ed » a stringere, mediante la quale si fabbricano con grande » sollecitudine e senz' apparecchio dispendioso delle » madriviti per chiavajuoli, ferrai, ecc., e ciò con tanta » uguaglianza e prestezza, come non ebbe luogo per » lo passato. »

N.° 64. N.° 15078-1331.

A *Baumann Ignazio:* proroga di un anno accordatagli il 5 aprile 1832 per l' esercizio del biennale privilegio da lui ottenuto il 17 aprile 1828, come dall' aulico dispaccio 25 aprile 1832 n.° 7817-646, per l' invenzione « di vesti a foggia orientale munite di fasce » elastiche. »

Digitized by Google

N.° 65. N.° 15803-1386.

Vietti Giovanni Antonio: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli il 10 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 3 maggio 1832 n.° 7816-645, per « una macchina da lavare » ed un' acqua lustrale. »

N.° 66. N.° 16106-1414.

A *Bieners Francesco* negoziante in Boemia per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 aprile 1832 e da aulico dispaccio 8 maggio detto n.° 9592-802, per l' invenzione « di costruire delle casse armoniche, le quali appli- » cate ad istromenti musicali producono de' tuoni più » belli e maggior armonia. »

N.° 67. N.° 16106-1414.

A *Sammer Gioachimo* chiavajuolo e meccanico in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 aprile 1832 e da dispaccio aulico 8 maggio detto n.° 9592-802, per l' invenzione ed il miglioramento « di lucchetti ed altre » serrature, cioè 1.° per l' invenzione di apparecchi de- » nominati *Schlüsselarben*, i quali vengono introdotti nel » buco della serratura e forniti di un lucchetto che non » si può sforzare, di modo che qualunque serratura » solita senza cambiarla in alcun modo è sicura; 2.° pel

Digitized by Google

„ miglioramento intorno alle serrature delle casse, le
„ quali restano assicurate in guisa che non possono es-
„ sere sforzate; 3.° pel miglioramento delle serrature
„ viennesi di sicurezza state privilegiate il 29 agosto
„ 1829, il cui meccanismo venne semplificato assai e
„ produce maggiore sicurezza; 4.° per l'invenzione di
„ lucchetti a due serrature, i quali si appendono sol-
„ tanto a due boccinelli e rendono superflue le men-
„ zionate *Arben*; 5.° questi lucchetti possono di prefe-
„ renza essere attaccati alle porte doppie dei fondachi
„ e delle botteghe. Questa teoria è applicabile total-
„ mente od in parte a tutte le serrature di qualsivoglia
„ forma e grandezza. „

N.° 68. N.° 16106–1414.

A *Fischer Antonio* sarto a Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 aprile 1832 e da aulico dispaccio 8 maggio detto n.° 9592-802, per l' invenzione „ di tagliare presto
„ ed esattamente, giusta le regole della trigonometria,
„ qualunque abito da uomo e da donna, il quale ri-
„ guardo alla moda acquista non solamente bella forma,
„ ma riesce anche comodo. „

N.° 69. N.° 16106–1414.

A *Chorin H.* e *comp.*, *Landshut Leopoldo*, *Herz Abramo* e *Teopold Mosè* negozianti d' Arad in Ungheria, attualmente in Vienna, per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale

Digitized by Google

25 aprile 1832 e da dispaccio aulico 8 maggio detto n.° 9592-802, per l'invenzione « di una zattera a fog-
» gia di naviglio atta a trasportare le merci, per cui
» 1.° si prevengono le disgrazie possibili nell'attuale
» navigazione sui fiumi Maros e Theiss, la quale può
» aver luogo in ogni tempo ancorchè l'acqua fosse bassa
» ed impraticabile colle barche; 2.° cessandovi total-
» mente il lavoro troppo faticoso, gli uomini occupati
» del trasporto delle merci vengono meno intaccati da
» gravi malattie prodotte da quel lavoro; 3.° si facilita
» lo smercio dei materiali di costruzione e si promuove
» la coltura de' boschi; 4.° si sollecita il tragitto, quindi
» può moltiplicarsi nell'anno la spedizione delle merci
» e quella del sale erariale, giacchè il viaggio di 7 set-
» timane si fa colle predette zattere da tre in quattro
» settimane senza essere interrotto dalla corrente troppo
» rapida; 5.° l'urto del naviglio cagionato dal vento
» o da scogli è meno dannoso e pericoloso che navi-
» gando colle barche consuete, il trasporto delle merci
» non è esposto a pericolo. »

N.° 70. N.° 16106-1414.

A *Kern Alberto* negoziante di Trieste, domiciliato in Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 aprile 1832 e da aulico dispaccio 8 maggio detto n.° 9592-802, per l'invenzione « di lavare la lana pecorile in guisa che
» gl' ingredienti de' quali si serve fanno sì che i pidoc-
» chi, i quali si attaccano durante il pascolo d'estate,
» se ne staccano del tutto; quindi ne nasce il vantag-
» gio che le macchine colle quali si lavora la lana non

Digitized by Google

» soffrono, e che le merci, specialmente la flanella
» bianca, riescono nette e simili a quelle d' Inghil-
» terra. »

N.° 71. N.° 16106-1414.

Ad *Ottenso Maurizio Venceslao* fabbricatore di fiori artificiali a Peath per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 aprile 1832 e da dispaccio aulico 8 maggio detto n.° 9592-802, per l' invenzione « di dare in due maniere diverse una
» sostanza opportuna al zaffrone (una materia che tinge
» di rosso estratta dal *carthamus tinctorius* indigeno),
» per cui acquista maggior corpo e riesce più atto alla
» tintura. »

N.° 72. N.° 17600-1545.

A *Melzer Francesco* fabbricatore di clavicembali a Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 maggio 1832 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 10576-890, pel miglioramento
« intorno ai clavicembali, ai quali 1.°, essendo essi co-
» strutti al rovescio, applicasi in luogo della meccanica
» inglese la così detta meccanica di Vienna, che facil-
» mente e senza pericolo di danneggiare le parti può
» essere introdotta e levata al pari di una cassetta da
» tavolino; 2.° la smorzatura è applicata al di sopra
» in guisa che facilmente si leva e vi si ripone; 3.° vo-
» lendo accordare l' istromento, si smorzano le corde al
» di sopra col rispettivo cono, per cui si evita l' ac-
» cordare penoso e difficile in cima, effettuandolo come

Digitized by Google

» sopra qualunque altro istromento; 4.° la battuta del
» martelletto contro le corde dal giù in su ha luogo
» contro il ponticello e l'assicella armonica; quindi il
» metodo di sonare riesce più vigoroso, più esatto e
» più durevole, ed il tuono diviene al doppio più forte
» e sonoro che in qualunque altro istromento finora
» costrutto. »

N.° 73. N.° 17600-1545.

A *Wilda Goffredo* fabbricatore di bottoni e di oggetti metallici in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 maggio 1832 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 10576-890, pel miglioramento « nella fabbricazione dei ferramenti delle casse,
» di cui la bocchetta e l'anello sono totalmente di ferro
» fuso, e l'anello stesso è fatto in guisa d'ingangherarlo
» nelle bocchette come si usa al presente, nel qual caso
» però la parte anteriore della bocchetta dell'anello si
» fabbrica di metallo cilindrato. Per questo migliora-
» mento i ferramenti suddetti sono eguali in durevolezza
» e bontà ai consueti e vengono fabbricati di qualunque
» grandezza, con e senza disegni e senza matrici. »

N.° 74. N.° 17600-1545.

A *Schütz Leopoldo* fabbricatore di corde di budella in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 maggio 1832 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 10576-890, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno alla fabbricazione

Digitized by Google

„ di corde di budella da piccole corde disseccate, con-
„ sistente 1.° nel raccolto delle budella fresche; 2.° nel
„ modo di manipolarle sino alla vera riduzione in corde.
„ Questa preparazione dividesi poi nel processo di net-
„ tarle, di disseccarle, di custodirle, e finalmente di
„ metterle in pari alle budella fresche. In tal guisa si
„ fabbricano in ogni stagione corde durevoli, di poca
„ spesa, e se ne ottiene pure un' eguale qualità in
„ poco tempo. „

N.° 75. N.° 17600-1545.

A *Gradner Francesco* e *Michele* proprietarj d' un fila-
tojo di cotone a Oberwaltersdorf per un anno, come
da determinazione dell' imperiale regia camera aulica ge-
nerale 6 maggio 1832 e da aulico dispaccio 23 detto
n.° 10576-890, per l' invenzione „ d' applicare alla loro
„ macchina da cardeggiare qualunque stoffa pelosa, pri-
„ vilegiata il 28 febbrajo 1832 (alla quale sono appli-
„ cati un cilindro ed una lastra), un cilindro movibile
„ di diversi lati in vece della predetta lastra. „

N.° 76. N.° 17697-1558.

A *Di Panz Ignazio* e *Baumgärtl Lorenzo*: proroga
triennale ad essi concessa il 18 aprile 1832 per l' eser-
cizio del privilegio di cinque anni da essi ottenuto il
29 maggio 1826, come dal dispaccio aulico 20 maggio
1832 n.° 5866-709, per l' invenzione „ d' un soffietto
„ idrostatico. „

Digitized by Google

N.° 77. N.° 17698-1559.

A *Rollé Federico* e *Schwilgue Gio. Batt.* fabbricatore di stadere a ponti in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 aprile 1832 e da aulico dispaccio 21 maggio detto n.° 9527-799, pel miglioramento " intorno alle " stadere portatili a ponte di forma triangolare e quadrata, cioè 1.° per abbreviare il tempo necessario " del pesare trovasi alla leva della stadera un ago con " una scala onde conoscere subito se le oscillazioni del- " l' ago giungono da ambi i lati al punto dell' equili- " brio; 2.° cangiatosi il guscio, si rende la stadera atta " a potervi pesare all' aria aperta ed anche spirando il " vento forte; 3.° applicandosi quell' apparecchio ad " una bilancia con due raggi pesatori, risulta una bi- " lancia nel cui interno è contenuto tutto il meccani- " smo compreso il peso, ed alla cui superficie trovasi " un solo guscio grande. Questa bilancia è utilissima " nei filatoi per aver sempre lo stesso peso di bam- " bagia; 4.° facendo uso del menzionato apparecchio " su ambedue le gusce di una bilancia, nasce egual- " mente un meccanismo rinchiuso, tranne i due raggi " sostenenti i gusci. Detta bilancia, fatta per uso dei " chimici, è costrutta in guisa che il meccanismo non " soffre dell' influenza degli acidi; 5.° finalmente, can- " giandosi il meccanismo della stadera a ponte e sosti- " tuendo col raggio una leva biforcuta, si forma una " stadera a tavolino contenente la proporzione della " leva da 1 a 10 al pari delle stadere da ponte por- " tatili. Essa perciò serve vantaggiosamente per oggetti " domestici e nelle officine degli operai. "

Digitized by Google

N.° 78. N.° 17698–1559.

A *Lerch Giuseppe* fabbricatore di carta a Kronstadt in Boemia per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 aprile 1832 e da dispaccio aulico 21 maggio detto n.° 9527-799, pel ritrovato « di fabbricare carta d' imballaggio » dalla paglia senza aggiungervi alcun' altra materia. »

N.° 79. N.° 17698–1559.

A *Di Königsbrunn* barone *Luigi* imperiale regio ciambellano a Grätz per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 aprile 1832 e da dispaccio aulico 21 maggio detto n.° 9527-799, pel ritrovato « di uno scrittojo consistente 1.° in » uno stilo che si conserva per molti anni senza essere » intaccato dall' inchiostro; 2.° in una materia netta » concentrata d' inchiostro, e in un calamajo dal quale » non esce l' inchiostro anche movendolo fortemente, » senza però impedire d' introdurvi lo stilo. Siffatto » scrittojo è utilissimo pei militari, viaggiatori e scrit- » tori di stenografia. »

N.° 80. N.° 17704–1561.

A *Schlesinger Emanuele* saponajo: proroga di tre anni accordatagli il 28 aprile 1832 per l' esercizio del quinquennale privilegio statogli concesso il 25 marzo 1825 e già prorogato per due anni, come da aulico dispaccio 21 maggio 1832 n.° 9400-783, per un miglioramento « nella fabbricazione delle candele. »

Digitized by Google

N.° 81. N.° 19366-1692.

Tremmer Giuseppe tornitore a Baden: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 24 aprile 1824 e prolungato il 19 aprile 1831, come dal dispaccio aulico 25 maggio 1832 n.° 9692-812, per un miglioramento « nell' apparecchio del legno d' amarasco ad uso delle » canne da pipa. »

Digitized by Google

(N.° 27.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1. N.° 3999 8–3637.

Weiss Giuseppe in Zukmantl: metodo onde purgare la pasta atta a fabbricare la carta privilegiato il 21 gennajo 1826.

Gli stracci vengono immersi entro una tinozza contenente latte di calce ovvero latte di calce e lisciva di potassa, nella quale s' introducono per mezzo di tubi dei vapori d' acqua sviluppatisi in una caldaja finchè se ne staccano le parti sporche e la pasta resta netta.

(Dispaccio aulico 28 novembre 1831, n.° 26072–2352.)

N.° 2. N.° 3999 8–3637.

Bergl Antonio a Brünn: metodo nel conciare in alluda le pelli da guanti e nel fabbricare i guanti privilegiato il 14 aprile 1829.

Le pelli di capra, di pecora e di agnello, essendo state lavorate nel modo consueto nelle ceneri di calce, vengono poste in due altre macerazioni: la prima per 100 pelli è composta di $^1/_{16}$ di *metzen* di crusca di frumento, $^1/_4$ di libb. di sale comune, 2 *loth* di allume, 2 *loth* di sale di saturno e della necessaria quantità di acqua. In questa macerazione rimangono esse 8 ore,

Digitized by Google

indi si passa sopra le medesime la seconda macerazione composta di farina d'orzo, di rosso d'uovo, latte e grasso di bue, finalmente si asciugano e poi si tingono coi consueti ingredienti. I guanti vengono tagliati sopra un modello, per cui si evitano le striscette puntute di pelle poste fra le dita e si sollecita d'assai la cucitura.

(Dispaccio aulico 28 novembre 1831, n.° 26072–2352.)

N.° 3. N.° 39998–3637.

Reithofen Gio. Nepom. in Nikolsburg: processo per rendere il panno impermeabile privilegiato il 29 dicembre 1824.

La massa con cui s'inumidisce il panno consiste in una sostanza saponacea di vischio, olio di tornasole e soda. Il panno in tal guisa imbevuto viene immerso entro una debolissima soluzione di allume (un *quentchen* per un *mass* d'acqua), e finalmente si appretta nell'acqua non troppo calda. L'inventore, lavorandosi le stoffe di lana in tal guisa preparate, propone di evitare il trapunto e di sciogliere la da lui denominata *punta piatta di tessitura.*

(Dispaccio aulico 28 novembre 1831, n.° 26072-2352.)

N.° 4. N.° 39998–3637.

Wordlizek Giorgio a Ungarischbrod: fucili a due canne privilegiati il 29 maggio 1826.

L'inventore propone due specie di fucili a due canne, cioè colle canne situate l'una sopra l'altra, con una molla chimica nell'interno della cassa, e colle canne

Digitized by Google

l'una a canto dell'altra, ove si vedono a basso soltanto il cane ed i foconi; il rimanente resta nascosto entro la cassa. Questa costruzione deve recare il vantaggio che i fucili non isparano mai per accidente e sono assicurati contro l'umido.

(Dispaccio aulico 28 novembre 1831, n.° 26072-2352.)

N.° 5. N.° 39998-3637.

Klobasser Giovanni in Brünn: metodo di stendere tappezzerie o carta sul muro nudo privilegiato il 30 marzo 1829.

Si prepara della calce nell'acqua, aggiungendovi della cimatura di lana per coprirne le pareti delle stanze e le mura, lisciandole poi con un mattone ben appianato o con altra cosa simile; ciò fatto, vi si dà una mano di colla per applicarvi con pasta le tappezzerie e le carte. Trattandosi di tappezzerie con colori molto delicati, cui la calce potrebb'essere pregiudicevole, conviene mischiare fra la colla un poco d'argilla pesta, sin che forma una polta piuttosto liquida per applicarla sulle pareti.

(Dispaccio aulico 28 novembre 1831, n.° 26072-2352.)

N.° 6. N.° 3428-301.

Rossi Giorgio di Venezia: invenzione di spingere innanzi i bastimenti a forza di ruote privilegiata il 9 giugno 1830.

Le due ruote a paletta fermate ad un asse ai lati della barca sono messe in movimento da una terza ruota

Digitized by Google

con due manubrj, per mezzo delle quali si muove innanzi il bastimento.

(Dispaccio aulico 13 gennajo 1832, n.° 576-47.)

N.° 7. N.° 4659-418.

Forchheimer Filippo Simone e *Giona* di Tuschkau in Boemia: macchina atta a purgare la lana privilegiata il 20 settembre 1824.

Alle due estremità di una cassa lunga 6 piedi e larga 4 $^1/_2$ trovansi lateralmente per la lunghezza di essa ed in direzione parallela due alberi; ad una estremità dei medesimi vi ha una ruota alta 3 piedi e 6 pollici, fornita di un manubrio; l'albero ha sei denti di legno posti in distanza eguale, in guisa che mettendolo in movimento, ognuno addenta la rispettiva concavità od afferra il braccio corrispondente. Alle pareti interne della cassa ed in direzione parallela verso i denti dell'albero sussistono delle braccia larghe 6 pollici, grosse 4 e lunghe 2 piedi, le quali sono talmente fermate ad una noce, che cadendovi i denti dell'albero, sono represse da un lato ed alzate dall'altro. A queste braccia sono rinfrancate due stanghe di legno lunghe 3 piedi e 3 pollici, che cadendo debbono avere la direzione parallela col suolo. Al di sopra di ognuna di queste braccia trovasi una molla di ferro rinfrancata obbliquamente sopra un'asse, la qual molla respinge subito il braccio stato innalzato dal dente, affinchè batta sulla lana.

Un simile albero coll'apparecchio trovasi anche dal lato opposto, colla differenza però che le braccia vengono applicate subito al di sopra de'denti dell'albero, non già colla medesima direzione cogli opposti, ma in

Digitized by Google

guisa che le stanghe cadenti e battenti sulla cassa caschino a canto a quelle del lato opposto per non toccarsi, e che la ruota impulsiva presso l'albero trovasi dal lato opposto della cassa. Ma dal lato della cassa ed al disotto delle stanghe vi ha un telajo con una rete di spago che può essere mossa innanzi ed indietro, acciò la lana collocatavi possa in tutte le direzioni essere battuta dalle stanghe. La polvere che si distacca dalla lana battuta cade in giù per la succennata rete.

Ma prima di sottoporre la lana alla purgazione colla menzionata macchina vi si spruzza sopra un fluido composto d'una libbra di semente di fieno ed una libbra di spirito di vino con due boccali d'acqua. Questa quantità basta per inumidire un centinajo di libbre di lana. Ciò fatto, si copre la lana con una coperta di feltro per 3 ore essendo la temperatura calda, e per 6 ore nei mesi d'inverno. I vantaggi della macchina debbono essenzialmente consistere in ciò, che due persone possono lavorare tanto quanto dodici, mentre vi travagliano 12 stanghe messe in movimento dal meccanismo; d'altronde la lana in tale guisa battuta riesce più pastosa e più pura.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1832, n.° 1050–80.)

N.° 8. N.° 5272–479.

Walz Matteo di Praga: fabbricazione di cappelli per uomini e donne privilegiata il 23 aprile 1827.

Si prende una stoffa di cotone fabbricata di un filo finissimo che serve di orditura, e di un filo grosso di cotone lungo che serve di trama cardeggiandolo con spazzola da cardeggiare finchè diventa peloso, poi si tinge,

Digitized by Google

si rende impermeabile all' acqua, e per indurirla le si dà una mano di vernice di copale. Dalla suddetta stoffa in tal guisa preparata si fabbricano cappelli da uomo e da donna come si usa con altri oggetti che si tagliano e si passano a tal uopo sulla forma.

(Dispaccio aulico 2 febbrajo 1832, n.° 2133-169.)

N.° 9. N.° 5272-479.

Kuhn Ignazio: fabbricazione di molle per corsetti privilegiata il 4 settembre 1829.

L' essenziale fabbricandosi queste molle da corsetti consiste in ciò, che si copre la molla intieramente di stagno, servendosi perciò dello stesso processo che si usa per stagnare il ferro.

(Dispaccio aulico 2 febbrajo 1832, n.° 2133-169.)

N.° 10. N.° 7907-693.

Schöller fratelli in Brünn: gualchiera da panni privilegiata il 10 ottobre 1826.

La parte essenziale di questa gualchiera consiste nella costruzione della mossa del martello che si ottiene per mezzo di manubrj e stanghe dirigenti, a che specialmente contribuiscono delle verticali molle spirali di acciajo, acciò le stoffe non sieno danneggiate durante l' operazione.

(Dispaccio aulico 28 febbrajo 1832, n.° 4158-325.)

Digitized by Google

N.° 11. N.° 7907-693.

Findeis Francesco e *Brziza Carlo:* macchina a vapore per far ritirare il panno, sottrarlo e stringerlo privilegiata il 7 novembre 1826.

Questa macchina, che è realmente un apparecchio per *decartire*, è essenzialmente costrutta come segue: sopra una consueta stufa murata trovasi una caldaja lunga e quadrata di rame, sulla quale riposa una lastra traforata di rame di eguale forma. Al di sopra dell'apparecchio vi ha uno strettojo onde stringere i panni quando agiscono i vapori; aggiungendosi dell'olio di trementina all'acqua, deve il panno essere preservato dalle tarme.

(Dispaccio aulico 28 febbrajo 1832, n.° 4158-325.)

N.° 12. N.° 7907-693.

Rott Francesco: miglioramento degli asoli nei corsetti privilegiato il 22 febbrajo 1830.

Questo miglioramento consiste in ciò, che i così detti occhielli o asoli dei corsetti hanno nella loro circonferenza un anello di corde da budella, sul quale si cuce con refe fortissimo.

(Dispaccio aulico 28 febbrajo 1832, n.° 4158-325.)

N.° 13. N.° 8872-794.

Ressel Giuseppe di Trieste: macchina idraulica a vapore privilegiata il 27 novembre 1828.

Il già patentato dà le seguenti spiegazioni intorno alle massime principali. Nessun corpo solido può resistere all'espansione di vapori, e molto meno un corpo

Digitized by Google

fluido qualora trovi la via onde dilatarsi. Si raffiguri dunque un apparecchio di vapore dal quale trapassi il vapore entro un recipiente, che provvisto in fondo di un tubo aperto ad ambe le estremità è riempito d'acqua, mercurio, ecc., allora il predetto fluido compresso dal vapore escirà dal tubo finchè il vapore agisce o che vi sussiste il fluido; si raffiguri poi varj di siffatti recipienti ne' quali penetrano alternativamente il vapore e l'acqua, allora continuando questo processo agirà in proporzione eguale lo sgorgo del fluido coll'affluenza del vapore; si raffiguri finalmente che l'acqua od il mercurio sgorgante cada sopra una ruota, allora questa sarà costretta di girare: su questa teoria è fondata la costruzione della predetta macchina idraulica, la cui descrizione sarebbe quì troppo circostanziata.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965-402.)

N.° 14. N.° 8872-794.

Suddetto: metodo per estrarre le materie coloranti dai vegetabili privilegiato il 27 novembre 1828.

Questo metodo è fondato sull'applicazione de' vapori d'acqua, mediante i quali si opera l'estrazione delle materie coloranti e la condensazione degli estratti. L'apparecchio ha due parti principali che esattamente sono legate fra di loro, cioè una cassa nella quale le materie vegetabili si espongono all'azione dei vapori, e le caldaje nelle quali si radunano e si condensano gli estratti coloranti pervenuti dalla cassa, la quale è riscaldata dai vapori prima che giungano nella cassa. Trattandosi di materie coloranti resinose, si propone di far uso dei vapori di spirito di vino.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965-402.)

Digitized by Google

N.° 15. N.° 8872-794.

Beer Guglielmo di Gorizia: metodo per raffinare lo zucchero privilegiato il 15 aprile 1821.

Per ischiarire lo zucchero si serve di carboni vegetabili con carboni animali in ragione di 1 a 3: questi ingredienti, aggiungendo dell' acqua ed un poco di sangue di bue, vengono posti nella caldaja prima di accendervi il fuoco. La bollitura, che ha luogo dopo varie ore, succede a misura delle diverse qualità di zucchero e sotto sicuri e prescritti gradi del termometro. L' inventore ha anche proposto un semplice apparecchio di filtrazione.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965-402.)

N.° 16. N.° 8872-794.

Ressel Giuseppe di Trieste: meccanismo per muovere i navigli privilegiato il 23 novembre 1826.

Le parti principali per condurre il naviglio contro la corrente e colla stessa forza della corrente sono, prescindendo dal naviglio stesso, una ruota ad acqua, due piedi movibili di legno e due ruote d' ancora di ferro. Tanto la connessione fra di loro, come anche col naviglio è come segue: la ruota ad acqua riposa fra due braccia che partono dal naviglio contro la corrente, in fondo di questa ruota sono applicate due braccia, in guisa che in situazione paralella fra loro sono collocate sul fondo della corrente, voltando l' altra estremità verso la medesima. Ad ognuna di queste estremità del fondo vi ha una ruota da ancora di ferro, esse si muovono quando gira la ruota ad acqua colla quale sono poste in

Digitized by Google

comunicazione per mezzo di cilindri e catene. Trattandosi di viaggiar presto, si può far uso della macchina a vapore in vece della ruota ad acqua onde mettere in movimento le ruote da ancora.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965-402.)

N.° 17. N.° 8872-794.

Suddetto: mulini da macina privilegiati il 9 luglio 1827.

Volendo macinare il grano od altre granaglie, si serve di tre cilindri scanalati di ferro fuso, i quali sono di diverso diametro ed hanno un giro di diversa velocità. Per facilitare nei mulini grandi il versamento delle granaglie o della farina più grossa si fa uso di un apparecchio fondato sulla vite di Archimede.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965-402.)

N.° 18. N.° 8872-794.

Suddetto: ruota a vite privilegiata l' 11 febbrajo 1827.

L' inventore propone di servirsi sui navigli a vapore, in vece delle ruote a pale, d'una ruota a foggia di vite di ferro fuso che s'aggira totalmente nell'acqua.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965-402.)

N.° 19. N.° 8872-794.

Morgan Guglielmo di Trieste: miglioramento nella costruzione di battelli a vapore privilegiato il 9 luglio 1825.

Digitized by Google

Il miglioramento consiste in una costruzione particolare di battelli a vapore, per cui si muovono più facilmente e si lasciano dirigere anche sopra poca profondità d'acque, offrono molto spazio sul ponte, e le ruote sono più difese contro l'urto delle onde, trovandosi più ristretto il corpo della nave nel sito delle ruote.

(Dispaccio aulico 12 marzo 1832, n.° 4965–402.)

N.° 20. N.° 10561–922.

Dobrowsky Luigi in Vienna: miglioramento dei *bocchelli* delle fiaschette da polvere e dei sacchetti da pallini privilegiato il 28 settembre 1828.

Questo bocchello raffigura un boccaletto fermato con due viti alla fiaschetta da polvere od al sacchetto da pallini, è lungo quasi due pollici e grosso $^1/_4$, ed ha un tubo lungo 1 pollice formante il vero misuratore della quantità di polvere o de' pallini da usarsi. Il predetto tubo è fermato entro il boccaletto alla profondità di $^1/_4$ di pollice, sul cui fondo sussiste una molla, che determinando la misura della polvere o de' pallini si alza e si abbassa; al di fuori vi ha un indicatore di ottone per misurare i gradi. A capto al predetto tubo passa un'apertura quadrata nel boccaletto, per la quale la polvere od i pallini corrono entro la misura; una lamina movibile, che divide lo spazio del boccaletto dall'alto al basso, apre, comprimendosi una molla, la misura interna, divide l'eccedenza della polvere o dei pallini dalla richiesta quantità, e tiene aperta la misura riempita per introdurre il carico nella canna da fucile.

(Dispaccio aulico 29 marzo 1832, n.° 4967–404.)

Digitized by Google

N.° 21. N.° 10565–923.

Liebig Giovanni e *Francesco* di Reichenberg: invenzione d'un telajo per le stoffe di lana pecorile privilegiata il 18 febbrajo 1829.

Questo telajo è costrutto in guisa che mediante una ruota messa dall'acqua sono messi in movimento le parti principali, cioè la cassa, i pedali e la navicella, ed un macchinismo fa girare l'albero di petto. Il movimento della cassa ha luogo col mezzo di un manubrio e di stanghe; i pedali e per mezzo di questi le aste si alzano e si abbassano per l'azione di dischi aventi la forma di cuore, ed una leva ritta combinata col meccanismo de' pedali fa scoccare la navicella da una parte all'altra; il giro dell'albero di petto, intorno al quale si avvolge la stoffa, si effettua col mezzo di ruote e di un grimaldello. Al di sotto della cassa sussistono delle molle per fermare subito il meccanismo quando si rompe il filo.

(Dispaccio aulico 26 marzo 1832, n.° 6153–493.)

N.° 22. N.° 8657–764.

Sommer Gioachimo: serratura di sicurezza privilegiata il 29 agosto 1829.

Questa serratura, che deve procurare maggior sicurezza, ha tre parti per le quali passa l'asta della chiave. Introducendovisi la chiave, vengono compressi in giù due chiusini provvisti di braccia onde levare i rampini, in guisa però che le tre cavità graduate della chiave esattamente si riempiono qualora la chiave è introdotta nel buco della serratura. Nessun' altra chiave può servire a ciò ed esservi girata finchè non trovasi sulla dovuta

Digitized by Google

linea. Questa serratura contiene anche altre parti di sicurezza, le quali si possono conoscere meglio col disegno, per cui si ommette quì la descrizione delle medesime.

(Dispaccio aulico 14 marzo 1832, n.° 5387-431.)

N.° 23. N.° 11383-1003.

Stolz Francesco: miglioramenti intorno alle carrozze privilegiati il 17 aprile 1828.

Questi miglioramenti consistono essenzialmente in ciò, che 1.° in vece del timone dritto ve ne ha uno curvato in alto; 2.° il carro anteriore ha una costruzione più semplice; 3.° tutte le coregge sostenenti il peso sono di cuojo inverniciato; 4.° le carrozze sono fornite d'ombrelle di seta o di stoffe di lino o di lana; 5.° le lanterne hanno una forma particolare e riverberi parabolici.

(Dispaccio aulico 2 aprile 1832, n.° 6652-546.)

N.° 24. N.° 17703-1560.

Church Odoardo console degli Stati-Uniti d'America in Francia: battelli a maneggio da usarsi sul mare e sui fiumi privilegiati il 26 agosto 1825.

L'albero perpendicolare d'una ruota dell'argano da cavallo col mezzo d'una ruota dentata orizzontale mette in movimento una ruota verticale, e per mezzo di questa un congegno nel quale trovasi una ruota a pale sussistenti in mezzo del naviglio, la quale col suo movimento spinge il naviglio stesso innanzi od indietro.

(Dispaccio aulico 19 maggio 1832, n.° 9691-811.)

Digitized by Google

N.° 25. N.° 17703-1560.

Sosi Gio. Batt. negoziante a Busto Arsizio: miglioramento di una macchina da trasporto privilegiato il 29 maggio 1826.

Questa macchina, che si appoggia sopra un' invenzione di simile costruzione, stata privilegiata il 25 marzo 1825, consiste in un congegno di ruote con due ruote da slancio che calcando un manubrio sono messe in movimento. Questo meccanismo fa girare le ruote del carro intorno all' asse. Vi è inoltre applicato un ordigno per aumentare la forza salendo la strada. L' inventore assicura che un uomo solo è capace di spingere innanzi una carrozza con entro otto sino a dieci persone tanto sul piano, quanto sulla salita.

(Dispaccio aulico 19 maggio 1832, n.° 9691-811.)

N.° 26. N.° 17703-1560.

Dufour Stefano in Milano: miglioramento di una macchina per innaspare la seta privilegiato il 30 maggio 1826.

Questa macchina a cannello è nell' essenziale simile alla conosciuta macchina di questa specie, ed ha soltanto quello di particolare che le braccia del naspo possono essere prolungate per mezzo di viti regolatrici.

(Dispaccio aulico 19 maggio 1832, n.° 9691-811.)

N.° 27. N.° 17703-1560.

Negri Bartolomeo di Monza: processo, privilegiato il 19 agosto 1826, per fabbricare nello stesso tempo

Digitized by Google

due pezze di stoffe tessute e sul medesimo telajo, e di unirle in diversi punti come se fossero cucite.

La costruzione del telajo è simile a quella sul quale si tessono i sacchi senza cucitura, ed è fondata sui conosciuti principj del telajo. La variazione consiste soltanto negli oggetti del lavoro. L' inventore trova che le sue stoffe sono particolarmente atte a fabbricarne bretelle, cravatte e cose simili.

(Dispaccio aulico 19 maggio 1832, n.° 9691-811.)

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Digitized by Google

Il presente volume, composto di fogli 12 di stampa, importa lire 2. 34 austriache, compresa la legatura alla rustica.

NB. L'indice delle materie si darà in fine d'anno.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06237 6473

A 456650 DUP

Digitized by Google

Digitized by Google